



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA**

***ATTIVITÀ DELLA SEDE DI PALERMO
NELL'ANNO 2018***

***Relazione del Presidente
Calogero Ferlisi***

***in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2019***

**15 marzo 2019
PALAZZO BENSO – PALERMO**



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

ATTIVITÀ DELLA SEDE DI PALERMO NELL'ANNO 2018

S O M M A R I O

Relazione	pag. 5
Allegato - Temi e indirizzi significativi di giurisprudenza	pag. 29

A P P E N D I C E

Tabella dati del T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo (anno 2018)	pag. 197
D.P. n. 22 – Composizione Commissione Patrocinio a spese dello Stato	pag. 203
D.P. n. 34 – Bando di selezione per tre posti di tirocinio formativo presso il T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo	pag. 207
D.P. n. 38 – Composizione delle Sezioni interne del T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo	pag. 219
D.P. n. 39 – Composizione Commissione Patrocinio a spese dello Stato (2)	pag. 225
D.P. n. 45 – Ripartizione dei ricorsi fra le sezioni interne per l'anno 2019	pag. 229



Iudices non magis alios iudicant
quam ipsi iudicantur

(Codex Iustinianus, Libro III, 14.2)

*(I giudici giudicano gli altri non più
di quanto sono, essi stessi, giudicati)*

Autorità, Signore, Signori,

lo scorso anno, nel dare inizio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, ho rivolto il mio primo pensiero al settantesimo anniversario della firma della Carta costituzionale (27 dicembre del 1947), ed ho ricordato taluni principi fondanti della convivenza civile del nostro Paese come quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, quello del diritto inalienabile alla tutela giurisdizionale ed al giusto processo, quello della impugnabilità di tutti provvedimenti amministrativi davanti ad un giudice terzo (art. 113 Cost.) ed in particolare davanti al Giudice amministrativo, di primo e di secondo grado, T.A.R., Consiglio di Stato e, limitatamente alla Sicilia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.

Quest'anno, prendo spunto dalle autorevoli riflessioni espresse dal Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nella Relazione letta il 12 febbraio u.s., durante la cerimonia di inaugurazione del corrente anno giudiziario, allorché ha affermato che il giudice amministrativo, al fine di *“assicurare la tutela dei cittadini e garantire la legalità”*

nell'ordinamento”, è tenuto a “confrontarsi e coinvolgere tre realtà istituzionali: la legge, l'amministrazione, le altre giurisdizioni”.

Tale riflessione a me pare particolarmente stimolante perché richiama il principio centrale dell'ordinamento della Repubblica: quello della divisione dei poteri dello Stato ed il tema della legalità (e aggiungerei della qualità) che deve connotare l'azione amministrativa.

I - Divisione dei poteri - qualità delle leggi - certezza giuridica.

La concreta attuazione del principio di separazione dei poteri dello Stato rappresenta l'ineludibile presupposto per l'ordinata amministrazione della “*cosa pubblica*” e per il perseguimento degli scopi che sono propri dello Stato di diritto alla stregua dei principi e dei precetti espressi direttamente dalla Carta costituzionale.

I titolari del potere legislativo, esecutivo e giudiziario agiscono, ovviamente, in campi distinti ed hanno ciascuno una propria legittima sfera di autonomia, ma nel contempo hanno il preciso dovere di cooperare per un unico fine: il raggiungimento del bene dello Stato, che può e deve essere la “*casa*”, ordinata e sicura, di tutti i cittadini.

Ciò significa, non soltanto che gli organi titolari dei singoli poteri sono tenuti a rispettarne i relativi limiti, ma che ogni potere deve riconoscere il ruolo che spetta agli altri e quindi, consequenzialmente, osservare il primato del potere legislativo, che la Costituzione colloca al vertice di



ogni altro potere in ragione della legittimazione che esso riceve dalla diretta volontà popolare, in attuazione del cardine fondamentale della Repubblica secondo cui *“la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”* (art. 1, comma 2, della Costituzione).

Del resto, è evidente che il potere esecutivo e quello giudiziario non possono agire secondo il loro arbitrio, dovendo, viceversa seguire la legge e quindi i principi, i valori e le finalità che la connotano; il che evidenzia ulteriormente il sostanziale primato del potere legislativo sugli altri poteri, secondo il disegno istituzionale e democratico tracciato dalla Costituzione. La dottrina jus-pubblicistica non manca di fare rilevare che nella genesi stessa dello *“Stato moderno”*, fondato sul parlamento eletto dai cittadini, si istituzionalizza, pur a fronte della separazione e dell'autonomia dei poteri, il *“primato del potere legislativo”* rispetto all'esecutivo ed al giudiziario.

Qualcuno, esaminando le differenze del sindacato di costituzionalità delle leggi in Italia e in Francia, ha autorevolmente scritto che: *“La indubbia supremazia del potere legislativo sugli altri poteri richiede tuttavia che il Legislatore si faccia carico del proprio ruolo e quindi ponga norme giuridiche chiare e coordinate, tali da creare un ordinato tessuto di principi e di regole di facile attuazione e di agevole*

interpretazione” (cfr. Roberto Giovagnoli: “*I rapporti tra il sindacato di costituzionalità e il sindacato di convenzionalità in Italia e in Francia*”. Relazione tenuta a Parigi, presso la sede del Conseil d’Etat nel settembre del 2011).

E su tale assioma non si può non essere d’accordo poiché soltanto un ordinato quadro normativo consente ai restanti poteri (esecutivo e giudiziario) di perseguire agevolmente i propri scopi (quello di “*bene amministrare*” e quello di “*ben giudicare*”) a tutto beneficio dei cittadini e dell’interesse generale.

E’ fin troppo facile osservare che in un contesto legislativo ordinato e semplificato, il potere esecutivo può governare e amministrare con efficienza e trasparenza (nel pieno rispetto dell’art. 97 Cost.), mentre la giurisdizione può essere veloce ed intrinsecamente “*giusta*” (in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost.). Al contrario, in un quadro legislativo sovrabbondante, disorganico e mutevole, nella selva delle norme spesso tecnicamente imprecise, scoordinate o financo contraddittorie, l’azione del governo e le decisioni della magistratura denotano un elevatissimo grado di incertezza giuridica e tendono nel loro valore giuridico a decadere fino a connotarsi come aleatorie e quasi evanescenti (oltre che terreno purtroppo fecondo di corrottele, intralazzi che oscillano, drammaticamente, tra l’illiceità e l’immoralità).



Torna utile, ancora una volta, una recente riflessione formulata dal Presidente del Consiglio di Stato nella relazione sopra citata, laddove si stigmatizza il contributo che il giudice amministrativo può e deve dare al bisogno di *“certezze giuridiche in un contesto che cambia”*; contributo che richiede *“... punti di riferimento più sicuri e una sistematica che sappia utilizzare il valore ordinante del diritto senza cadere nella dogmatica”*; sicché – proseguo la citazione - l'equilibrio tra i poteri dello Stato finisce col dipendere *“... prevalentemente, dalla qualità e dall'efficacia del precetto normativo e, a monte, dall'assunzione politica della responsabilità di porre regole chiare che indichino la scelta che le sorregge: se la norma è chiara ed efficace – proseguo ancora la citazione -, il giudice potrà limitarsi ad applicarla; se la norma è di scarsa qualità o non esprime chiaramente la scelta che ne è alla base, il giudice è costretto, suo malgrado, a «sintetizzare», o a costruire, una regola per il caso concreto, «a prescindere» da un sicuro ancoraggio normativo”*.

Si possono addurre moltissimi esempi di particolari criticità presenti nel quadro normativo attuale: così caotico e mutevole; così ostativo all'azione veloce ed efficace degli altri poteri dello Stato, tanto di quella amministrativa, quanto di quella giurisdizionale. Ne citerò solo alcuni,

tratti da quelli che vengono quotidianamente all'attenzione della giustizia amministrativa:

- la materia degli appalti pubblici, oggi regolata dal D.Lgs. n. 50/2016, già ampiamente rimaneggiato ed ora, si dice, oggetto di una ulteriore radicale riforma;

- la materia delle misure amministrative antimafia, tra cui le c.d. “*interdittive prefettizie*” di cui al D.Lgs. n. 159/2011, che pur nella ineludibile esigenza di approntare un sistema avanzatissimo di difesa sociale contro la delinquenza mafiosa, presenta non poche asperità e forse anche aspetti problematici di natura dottrina e dogmatica;

- il difficile coordinamento dei vari livelli di governo (centrale, regionale e locale) e i conseguenti conflitti, positivi o negativi, di competenza, nonché l'evanescenza del principio stesso di responsabilità dei singoli pubblici uffici (tutti assistiamo al fatto che, pure a fronte di gravissimi problemi, o a disastrose calamità, la Pubblica Amministrazione, anziché adoperarsi per la relativa soluzione, disputa e disquisisce essenzialmente di competenze, di prerogative ed in definitiva di espedienti volti a scaricarsi di ogni colpa);

- la materia della sanità pubblica pervasa da un endemico tasso di disorganizzazione (è noto che molti cittadini rinunciano, ormai, a curarsi; e non solo per i costi diretti ed indiretti delle cure, ma anche per gli intollerabili tempi di attesa delle cure medesime e degli accertamenti



diagnostici, o di prevenzione); sanità pubblica caratterizzata, altresì, da gravi disequaglianze tra le aree del Nord Italia e le regioni del Sud, nonostante la chiara rilevanza, per così dire “nazionale”, del principio sancito dall'art. 32, comma 1, della Costituzione: “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*”;

- il tema dell'istruzione accademica, con riguardo alle complesse procedure di selezione dei docenti e dei ricercatori, come anche alle problematiche procedurali ed organizzative collegate all'accesso dei giovani ai c.d. corsi a numero chiuso, a fonte della chiara formulazione dell'art. 34, comma 1, della Costituzione secondo cui “*La scuola è aperta a tutti*”;

- il tema dell'erogazione e della gestione dei servizi pubblici, spesso così inefficienti eppure molto costosi: lo smaltimento dei rifiuti, la depurazione delle acque reflue, la qualità dei prodotti alimentari e dell'aria, ecc. ecc. E si potrebbe continuare, purtroppo, ancora per molto!

Io penso che sia imprescindibile esigenza di ogni paese civile quella di migliorare la qualità delle leggi e delle altre fonti normative al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e le regole stesse della convivenza civile. Leggi chiare e ben coordinate sono essenziali per attuare in pieno tutti i valori sanciti nella Carta costituzionale ed in

particolare – come già detto - i principi di efficienza ed di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Cosa è l'“*amministrazione*” se non l'arte di saper trasformare le norme generali ed astratte in provvedimenti e procedimenti concreti, in virtuose prassi burocratiche, per far sì che la “*macchina dello Stato*” e degli altri enti pubblici assicurino ai cittadini legalità, giustizia e comunque i dovuti servizi?

Richiamo ancora la Relazione del Presidente Patroni Griffi perché ci ricorda che “*La mancanza di regole legislative chiare e stabili spinge, sempre più spesso, l'amministrazione ad applicare non più un «indirizzo», ma una vera e propria «regola» giurisprudenziale. Acquista, così, un significato nuovo e più pregnante l'«effetto conformativo esterno» della sentenza, che ne espande la «funzione extraprocessuale» (G.Gorla): il giudice, nel decidere un caso, pone all'amministrazione una regola di comportamento che vale per quel caso, ma che può – anzi, deve – valere per futuri casi simili*”.

In tal modo, sembra profilarsi, nel nostro ordinamento giuridico, l'affermazione, di fatto, del principio di vincolatività dei precedenti giurisprudenziali, noto come “*stare decisis*”, che è proprio dei sistemi giuridici di “*common law*”, ma che è del tutto estraneo al nostro ordinamento, nel quale, viceversa, vale il primato della legge e quindi



la libera convinzione del giudice chiamato a basare il proprio giudizio esclusivamente sui fatti di causa e sulla norma ritenuta applicabile al caso concreto.

La chiarezza e la sistematicità delle leggi, nonché l'esistenza di adeguate procedure di controllo sulla legittimità degli atti (procedure oggi purtroppo fortemente ridimensionate) sono basi essenziali della "certezza del diritto" e quindi della c.d. "prevedibilità delle decisioni", su cui tanto si soffermano i moniti e spesso le censure espresse dalle Corti europee contro l'Italia. Penso tra tutte:

A) alla nota sentenza "De Tommaso" della Corte E.D.U. resa il 23 febbraio 2017 in tema di misure di prevenzione applicate ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"), laddove risulta affermato che le previsioni relative alla c.d. "pericolosità generica" non rispettano gli standard di "prevedibilità" imposti dal principio di legalità sancito dall'art. 2 del Protocollo n. 4 della Carta E.D.U. Censura che è stata rivolta sia alla indeterminatezza della disposizione di cui all'art. 1 lett. a) e b) del predetto Codice, sia alle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come quando nel comma 4 dell'art. 8, del D.lgs. 159/2011, si

dice che il tribunale impone al prevenuto di “*vivere onestamente*” e di “*rispettare le leggi*” (come se ciò non sia già insito nei doveri propri di ogni cittadino);

B) alla decisione della Corte E.D.U., 14 aprile 2015, relativa al c.d. “*caso Contrada*” ed alla acclarata indeterminatezza, *pro tempore*, della fattispecie del reato di “concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso”;

C) alle varie decisioni della Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenza Sud Fondi S.r.l. del 20 gennaio 2009, e dalla sentenza Varvara del 29 ottobre 2013, che, in tema di lottizzazione edilizia (ritenuta, pretoriamente, che possa essere giudicata abusiva anche se assistita da regolare autorizzazione e convenzione amministrativa), hanno ravvisato nel nostro diritto vivente la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (“*nulla poena sine lege*”), nonché la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (“*rispetto del diritto di proprietà*”);

D) alle decisioni della Corte E.D.U. rese in tema di espropriazione per pubblica utilità ed asserita “*accessione invertita*”, con conseguente affermazione pretoria dell'apprensione della proprietà privata per effetto della mera realizzazione dell'opera pubblica; principio ampiamente sconfessato dalla Corte di Strasburgo a partire dalle note sentenze rese il 30 maggio 2000 (nel caso Belvedere Alberghiera s.r.l.,



c. Italia e nel caso Carbonara e Ventura c. Italia), dalle quali è derivata la ulteriore giurisprudenza nazionale secondo cui l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non può obliterare l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1466 del 13.4.2016).

Come è noto, le decisioni della Corte di Strasburgo hanno indotto la Corte di Cassazione a rivedere ripetutamente i propri opposti orientamenti, e tutto ciò dimostra come talune scelte legislative non del tutto chiare e/o coordinate con il contesto normativo e con i principi basilari dell'ordinamento giuridico internazionale o costituzionale, abbiano finito, nei casi sopra citati, per incidere negativamente sul corretto esercizio della giurisdizione e sulla stessa funzione nomofilattica della Cassazione.

II - Andamento dei ricorsi introitati nel quinquennio 2014 -2018.

Passando ai dati relativi al contenzioso amministrativo presso il T.A.R. Sicilia, ne segnalo preliminarmente il progressivo calo, sia presso la sede di Palermo, sia presso la Sezione staccata di Catania. L'andamento del numero dei ricorsi introitati nel quinquennio 2014/2018 è decisamente decrescente, come dimostra la seguente Tabella.

Anno	T.A.R. Sede di Palermo articolata in tre Sezioni interne	Sezione staccata di Catania articolata in quattro Sezioni interne
2014	4.206	3.203
2015	3.966	2.911
2016	3.563	2.635
2017	3.074	2.308
2018	2.634	2.203

Il *trend* decrescente si giustifica in parte con gli elevati costi del contenzioso ed in particolare del contributo unificato, specie in determinate materie; nonché, in maggior misura, con la deviazione di molti ricorsi – per ragioni di competenza funzionale ex art. 135 cod. proc. amm. – verso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, che ho avuto già modo di definire come un “*super T.A.R.*” centrale (forse non del tutto in sintonia con l’art. 125, comma 2, della Costituzione, incentrato, come è noto, sul



diverso principio della vicinanza del giudice amministrativo di primo grado al territorio ed ai suoi cittadini). Evidentemente il valore intrinseco del “*regionalismo*” non è, nel settore della giustizia amministrativa, adeguatamente avvertito dal legislatore.

Io credo tuttavia che l'estrema ampiezza del contenzioso ormai sottratto ai Tribunali amministrativi locali stia di fatto ostacolando o scoraggiando l'accesso alla giustizia amministrativa di primo grado da parte dei cittadini, delle imprese e degli enti con sede in Sicilia, con grave risvolto negativo sull'appello, che per le sentenze emesse dal T.A.R. del Lazio deve proporsi al Consiglio di Stato con sede a Roma, con gli ovvi ulteriori disagi operativi ed i connessi aggravii di natura economica.

Venendo al T.A.R. Palermo, nel periodo dal 2014 al 2018 il numero dei ricorsi pendenti si dimostra – come ho già detto – in forte calo. Si è passati infatti dall'incameramento di 4.206 ricorsi nel 2014, a 2.634 nel 2018 (il 38% circa in meno). Inoltre, il complesso dei ricorsi sopravvenuti nel 2018 è inferiore di circa il 14 %, rispetto al 2017, nel corso del quale sono stati introitati n. 3.074 ricorsi.

Il dato che preme mettere in rilievo è che, sui n. 2.634 ricorsi introitati nel 2018, solo n. 1.802 sono quelli che possiamo definire “*ricorsi ordinari*”, mentre sono n. 36 i ricorsi concernenti i riti accelerati ex art. 119 cod. proc. amm. ivi compreso il rito degli appalti (sia quello ordinario sia quello super-accelerato ex art. 120 comma 2 bis) e n. 43

quelli relativi all'accesso agli atti della P.A. oltre ai ricorsi di ottemperanza (n. 492). Tra questi ultimi sono molti quelli proposti per l'esecuzione dei decreti emessi dalle Corti d'appello a titolo di equa riparazione per la lunga durata dei processi (legge n. 89/2001, nota come legge Pinto) e quelli proposti per il pagamento dell'indennizzo dovuto dallo Stato per danni alla salute causati da emotrasfusioni (legge n. 210/1992).

Le materie più interessate dal contenzioso risultano dalle tabelle allegate alla presente relazione. Qui preme solo rilevare che le due materie, per così dire, di più rilevante contesa nel 2018 sono state: l'edilizia e l'urbanistica (con n. 655 ricorsi) e l'ottemperanza (con n. 492 ricorsi). Il complesso di tali ricorsi, quindi, costituisce il 43% circa del totale di quelli introitati. Tra le restanti materie quelle più significative sono: il pubblico impiego con n. 213 ricorsi; l'agricoltura con n. 171 ricorsi; l'industria il commercio e l'artigianato con n. 135 ricorsi.

Per le materie trattate e gli aspetti più propriamente qualitativi del contenzioso rinvio alla rassegna di giurisprudenza riportata in calce.



III - Produttività del T.A.R. Sicilia, Palermo, nel 2018.

Il tasso di produttività del T.A.R. Sicilia Palermo si è mantenuto, nell'anno appena trascorso, ancora elevato, sebbene la perdurante penuria di personale e mezzi. Sono stati definiti n. 3.138 procedimenti a fronte di n. 2.634 ricorsi sopravvenuti. Si registra, quindi, un ulteriore abbattimento dell'arretrato, pari al'18% circa del totale: a fronte di n. 9.175 ricorsi pendenti all'1/1/2018, se ne contano, al 31/12 2018, solamente n.7.671.

Prosegue, pertanto, un *trend* positivo nell'abbattimento delle pendenze e si prevede che possa esservi un ulteriore decremento in relazione al piano di smaltimento dell'arretrato predisposto nel corso del 2018 e che darà tutti i suoi frutti nel corso del 2019.

I procedimenti definiti con sentenza sono stati n. 2.355, tra cui n. 2.080 con sentenza ordinaria e n. 275 con sentenza redatta in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. L'adozione di sentenze semplificate ha continuato a dare un considerevole contributo alla produttività dell'Ufficio, essendo pari ad oltre il 10% del totale delle sentenze di merito, sebbene il dato sia sensibilmente inferiore quello dell'anno passato (25,66% delle decisioni). Le sentenze di rito sono state 796 su 2.355, ossia pari al 34 % circa del totale.

Nel complessivo numero di 3.138 ricorsi definiti nel 2018, sono compresi n. 783 decreti monocratici di estinzione del giudizio, emessi o per il sostanziale abbandono della causa da parte degli interessati o per la mancata presentazione della istanza di fissazione dell'udienza di trattazione ai sensi di quanto disposto per i ricorsi dagli artt. 81 e segg. del cod. proc. amm.

Sono stati complessivamente trattati:

- n. 1.494 ricorsi in sede di merito (ivi compresi n. 23 elettorali e 168 in ruoli straordinari aggiunti di smaltimento dell'arretrato.
- n. 2.134 in camera di consiglio per sospensive.

Le tre Sezioni interne del T.A.R. Sicilia, Palermo, hanno complessivamente tenuto n. 60 udienze pubbliche e n. 66 udienze camerale per la trattazione delle c.d. sospensive e dei ricorsi concernenti i riti speciali camerale (ottemperanza, accesso, silenzio).

Notevole è stata l'attività svolta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ex DPR n. 115/2002. Sono sopravvenute nel 2018 n. 154 istanze (nel 2017 sono state n. 157 e nel 2016 n. 181). Con la piena collaborazione di tutti magistrati, del componente laico e del personale amministrativo sono state definite n. 149 pratiche di cui n.110 accolte, n. 27 respinte, n. 94 in istruttoria. In 12 casi si è dichiarato il non luogo a provvedere.



Per i dettagli sulla produttività complessiva di questo T.A.R. non posso che rimandare alle tabelle allegate.

IV - Risorse umane e materiali

Pur a fronte dei risultati di produttività di cui sopra e della riduzione del contenzioso pendente, debbo sottolineare anche quest'anno il progressivo assottigliarsi delle risorse umane e materiali di questo T.A.R., Sede di Palermo.

A) Circa il personale di magistratura, debbo segnalare che nel corso del 2018, sono stati immessi in servizio due nuovi magistrati vincitori dell'ultimo concorso: la Dott.ssa Laura Patelli ed il Dott. Calogero Commandatore. Rispettivamente assegnati alla Sezione Seconda ed alla Sezione Terza.

Nel mese di aprile 2018, il Primo Referendario Dott. Francesco Mulieri, in servizio presso la Sezione staccata di Catania, è stato trasferito presso questo Tribunale e risulta in servizio presso la Sezione Seconda.

Purtroppo dal 1° gennaio 2019, la dott.ssa Laura Patelli, Referendario in servizio presso la Sezione 2^a di questo T.A.R., è stata assegnata per un anno al T.A.R. Piemonte. Con la stessa decorrenza il Consigliere Giuseppe La Greca, in servizio presso la Sezione 2^a, è stato assegnato per un anno al T.A.R. Catania.



Fortunatamente, dalla Sezione staccata di Catania è stata assegnata a Palermo, per un anno, il Referendario Dott.ssa Raffaella Sara Russo, che è stata incardinata immediatamente nella Sezione 2^a.

L'attuale dotazione organica dei magistrati, formata da 20 unità, presenta otto scoperture stante la presenza in servizio di dodici magistrati. Nessuna Sezione, tranne la prima, ha la dotazione standard di quattro magistrati, oltre il Presidente.

Chiusa la procedura di selezione indetta nel 2018, sono già stati avviati tre tirocini formativi, previsti dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivamente modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90/2014). I tirocinanti, hanno assunto servizio in data 05 febbraio 2019 e sono stati assegnati ai Consiglieri Giovanni Tulumello e Aurora Lento che hanno manifestato la propria disponibilità. Gli stessi tirocinanti compongono anche l'Ufficio del processo, al cui coordinamento ho delegato il Consigliere Nicola Maisano.

B) Quanto al personale amministrativo segnalo che l'organico è di 36 unità, escluso il Dirigente, ma i posti attualmente occupati sono solamente 27, quindi con una scopertura di ben 9 posti (pari al 25%). Gravissima è la situazione relativamente alla organizzazione delle

Segreterie delle tre Sezioni interne, tenuto conto che dei tre direttori previsti in organico ne è presente uno solo.

Stante la scoperta della dotazione organica, con nota n. 608 del 23/03/2018, di concerto con il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Cristina Sciajno, ho formulato, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, la seguente richiesta di fabbisogno del personale:

- n. 2 unità area terza, profilo di funzionario amministrativo.
- n. 3 unità di area seconda, profilo di assistente amministrativo;
- n. 2 unità di area seconda, profilo di assistente informatico;
- n. 1 unità di area seconda, profilo di operatore;
- n. 1 unità di area prima, profilo di ausiliario.

La richiesta è stata reiterata con la nota n. 1686 del 18/09/2018, nella quale è stata, in particolare, evidenziata la necessità della copertura dei due posti di Direttore di Segreteria. Si è ancora in attesa, non tanto del personale richiesto, ma, quanto meno, di una semplice risposta.

Con Decreto n. 178/2018 del Segretario Generale della G. A. è stata disposta la chiusura al pubblico nella giornata del sabato nel periodo dal 1° al 31 agosto 2018. Pertanto relativamente ai sabati di agosto (4-11-18-25 agosto), il personale ha prestato attività lavorativa dalla propria abitazione in modalità “*lavoro agile*”, assicurando, prioritariamente, le attività connesse alle richieste di provvedimenti cautelari monocratici. Il personale è stato preventivamente istruito all'uso del pc portatile e



del router – modem portatile e preparato alla nuova modalità lavorativa attraverso la partecipazione al seminario interattivo sullo “*SMART WORKING*”.

Ancora incerta è la soluzione da dare alla definitiva individuazione della sede di questo T.A.R.

Posso affermare, in conclusione, che il personale di magistratura e quello amministrativo sono stati impegnatissimi ed hanno svolto al meglio i propri compiti.

V - Dati relativi alle singole Sezioni interne.

Produttività e dati relativi alla Sez. 1[^]

La prima Sezione interna di questo T.A.R. ha emesso n. **725** sentenze in forma ordinaria e n. **63** redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a, I decreti monocratici cautelari emessi ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. sono stati n. **62**.

Nel complesso tenuto conto di n. **212** decreti di estinzione del giudizio, la prima Sezione ha definito n. **996** ricorsi. Sono state emesse anche n. **583** ordinanze cautelari.

Per la casistica si rinvia all'acclusa breve rassegna di giurisprudenza elaborata dalla presidenza della Stessa Sezione.

Produttività e dati relativi alla Sez. 2[^]

La seconda Sezione interna di questo T.A.R. ha emesso n. **639** sentenze in forma ordinaria e n. **45** redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a, I decreti monocratici cautelari emessi ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. sono stati n. **78**.

Nel complesso tenuto conto di n. **273** decreti di estinzione del giudizio, la seconda Sezione ha definito n. **958** ricorsi. Sono state emesse anche n. **619** ordinanze cautelari.



Per la casistica si rinvia all'acclusa breve rassegna di giurisprudenza fatta pervenire dal Cons. Giuseppe La Greca.

Produttività e dati relativi alla Sez. 3[^]

La terza Sezione interna di questo T.A.R. ha emesso n. **716** sentenze in forma ordinaria e n. **167** redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a, I decreti monocratici cautelari emessi ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. sono stati n. **33**.

Nel complesso tenuto conto di n. **298** decreti di estinzione del giudizio, la terza Sezione ha definito n. **1.184** ricorsi. Sono state emesse anche n. **146** ordinanze cautelari.

Per la casistica si rinvia all'acclusa breve rassegna di giurisprudenza fatta pervenire dal Pres. Maria Cristina Quiligotti.

Conclusione

Prima di concludere questa cerimonia, mi sia consentito formulare l'auspicio che in futuro vi possa essere un considerevole miglioramento della qualità delle leggi così da rendere più agevole e veloce l'attività amministrativa e quella giurisdizionale. Auspicio, poi, che in tale contesto si colga l'occasione per apportare le necessarie modifiche all'art. 135 cod. proc. amm. per attuare pienamente lo “spirito” che pervade l'art. 125, comma 2, della Costituzione, così da ri-avvicinare il contenzioso amministrativo ai cittadini, riducendo in modo significativo le materie oggi attribuite alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.

Voltaire diceva che *“Il sentimento di giustizia è così universalmente connaturato all'umanità da sembrare indipendente da ogni legge, partito o religione”*. Faccio mie queste parole affinché ogni giudice, nel rispetto delle leggi, ricerchi sempre di essere anche *“giusto”*!

Ed è con questo pensiero, teso ad esaltare il *“diritto naturale”* quale sicuro appiglio per ogni giudice che sia costretto a muoversi in un immenso mare di leggi, un mare spesso tempestoso, caotico e mutevole, che dichiaro formalmente aperto l'anno giudiziario 2019.



Temi e indirizzi significativi di giurisprudenza



Decisioni di particolare rilevanza giuridica e/o sociale rese nel corso del 2018 dalla Sezione I

ATTO AMMINISTRATIVO

1. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01040/2018

Atto amministrativo - accesso – diritto - dati sanitari dell'interessato – effetti preclusivi – non sussistono – specie se documentazione utile a fini difensivi – fattispecie.

Poiché il diritto di difesa, protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost.), legittima l'esercizio del diritto di accesso anche nei confronti di documenti contenenti dati sensibili dei “terzi”, *a fortiori*, tale prerogativa va riconosciuta laddove oggetto di accesso sia la documentazione medico-sanitaria dello stesso soggetto istante.

Nella fattispecie era stato chiesto l'accesso alla documentazione utile per “*valutare consapevolmente la correttezza dell'operato della Commissione medica*” che aveva escluso l'idoneità al lavoro dell'interessato “... *all'esito degli esami ed accertamenti sanitari, psico-fisici ed attitudinali a cui il medesimo si era sottoposto*” in relazione della partecipazione ad un pubblico concorso. Ha osservato il TAR che “*La documentazione di cui sopra, evidentemente, si pone necessaria ai fini di una completa articolazione di eventuali censure di illegittimità che potrebbero afferire le determinazioni assunte dalla p.a. resistente, come l'odierno ricorrente ha espressamente precisato nell'istanza di accesso rimasta inevasa. Trattasi dunque di accesso c.d. «difensivo» ex art. 24, comma 7, L. n. 241/90 che, com'è noto, dispone espressamente che: «Deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici»*”.

2. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01403/2018

Atto amministrativo – autotutela – termine di 18 mesi - ex L. n. 124/2015 – decorrenza – dalla entrata in vigore della legge – fattispecie pregresse - rilevanza del termine come criterio di ragionevolezza.

Per i provvedimenti (asseritamente illegittimi) adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21 *nonies* della legge. n. 241 del 1990, per effetto della legge n. 124 del 2015, il termine di diciotto mesi, ivi prescritto per l'esercizio dell'autotutela, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova

disposizione, ma è fatta comunque salva l'operatività del termine “ragionevole”, già previsto dall'originaria versione dell'art. 21 *nonies*, l. n. 241 del 1990. Sotto questo profilo, ai fini della valutazione della “ragionevolezza del termine” la novella può valere come prezioso indice ermeneutico in ordine all'osservanza della regola.

3. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01042/2018

Atto amministrativo – autotutela – avviso di avvio del procedimento – è necessario.

I provvedimenti di secondo grado, in quanto incidono su posizioni consolidate del privato, generate dall'avvenuto previo ottenimento di un provvedimento ampliativo, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990, al fine di consentire al destinatario di far valere le sue ragioni. Inoltre, l'interesse pubblico, il quale legittima e giustifica la rimozione d'ufficio di un atto illegittimo, deve consistere nell'esigenza che quest'ultimo cessi di produrre i suoi effetti siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all'esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati prevalenti su quello privato circa la conservazione dell'utilità prodotta da un atto illegittimo (sotto tale profilo il TAR ha richiamato, per tutte, Consiglio di Stato, VI, 27 gennaio 2017, n. 341 e 13 luglio 2017, n. 3462).

4. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01655/2018

Atto amministrativo – comunicazione motivi ostativi – non è atto impugnabile.

La nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda del privato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, per la sua natura chiaramente endo-procedimentale, non costituisce atto impugnabile perché non è dotato di autonoma lesività (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 12 settembre 2007 n. 4828).

5. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02590/2018

Atto amministrativo – procedimento – memorie partecipative – rigetto - motivazione analitica non occorre.

Le memorie e gli scritti procedurali ex art. 10 della L. n. 241 del 1990 devono essere motivatamente valutati dall'autorità emanante senza che però occorra, nel provvedimento finale, una confutazione punto per punto degli argomenti addotti, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le difese del privato non



sono state condivise (sotto tale profilo il TAR ha richiamato, per tutte, Consiglio di Stato, VI, 20 aprile 2017, n. 1858).

6. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02430/2018

Atto amministrativo – procedimento - ius superveniens – rilevanza sui procedimenti in corso - sussiste.

La corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Conseguentemente, la legittimità dei provvedimenti deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (sotto tale profilo il TAR ha richiamato, per tutte, Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2171).

7. Tar Palermo, sez. I, sent. n. 02122/2018

Atto amministrativo - accesso – documenti relativi a scioglimento consiglio comunale - per infiltrazione mafiosa – competenza TAR periferico - sussiste.

Rientra nella competenza del TAR periferico e non in quella del TAR Lazio, sede di Roma, ex art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a., la controversia avente ad oggetto il diniego di accesso agli atti relativi allo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, e ciò in quanto la norma del Codice del processo amministrativo che individua le competenze inderogabili del TAR Lazio sono eccezionali e derogatorie dei principi generali in materia di competenza dettate dagli artt. 13 e ss. c.p.a. e quindi non estensibili in via analogica.

Atto amministrativo - accesso – diritto - documenti classificati “riservati” – motivazione sulla riservatezza – necessità.

E' illegittimo il diniego di accesso ai documenti relativi allo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa opposto per il carattere della riservatezza degli stessi, senza che sia motivata, in modo rigoroso, l'esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell'esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi

dell'istante. Nell'occasione il TAR ha osservato che in giurisprudenza (*ex multis* T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza 2418/2013), si ritiene che "*La norma di cui all'art. 3 comma 1, D.M. dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 4 ora comma 6, L. 7 agosto 1990, n. 241), deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241*". Coerentemente, il TAR ha posto in rilievo la preminenza del diritto di accesso, atteso che "*(...) il comma 7 dello stesso art. 24 - sulla scorta dell'insegnamento di C.d.S., A.P., 7 febbraio 1997, n. 5, recepito nella norma con le novelle operate dall'art. 22 della L. 13 febbraio 2001, n. 45; dal comma 1 dell'art. 176 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nonché dall'art.16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 - non potrebbe essere più chiaro nello specificare che, in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all'accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (C.G.A. 722/2012)»". Da tali premesse "... discende, vertendosi in materia di giurisdizione sul diritto soggettivo d'accesso, la necessità di disapplicare il citato regolamento in ipotesi – che qui la Prefettura ha praticato - di interpretazione letterale dello stesso".*

Atto amministrativo - accesso – diritto – regolamento governativo per atti sottratti all'accesso – classifica – deve essere specifica – rilevanza residuale del segreto di Stato.

L'esercizio della potestà regolamentare invocata dall'amministrazione è – ora - l'art. 24, comma 6, lett. *a*) della legge n. 241/1990 (in precedenza, come si legge nell'epigrafe del regolamento stesso, l'art. 24, comma 4), che richiede che se con regolamento il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, ciò può produrre un sacrificio del diritto d'accesso quando tale lesione sia "*specifica e individuata*". E comunque le varie classifiche di segretezza (che impongono una serie di prescrizioni di protezione in ordine alla conservazione, alla riproduzione ed alla circolazione degli atti) non sono, tuttavia, idonee a vanificare l'esercizio costituzionalmente tutelato del diritto di difesa per cui non precludono la conoscenza della notizia, a meno che il documento "*classificato*" non sia coperto anche dal più pregnante



vincolo di segretezza derivante dall'apposizione del segreto di Stato (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 giugno 2018, n. 753).

Il TAR nella fattispecie ha respinto le difese della P.A. secondo cui alla stregua dell'art. 42 L. n. 124/2007 (“*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*”), ed alla luce del pertinente quadro normativo, era da ritenersi valido l'assunto del prefetto secondo cui “... *le conclusioni della Commissione di indagine e tutti gli altri atti classificati RISERVATO, utilizzati nell'istruttoria dei provvedimenti dissolutivi degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata, sono atti di vietata divulgazione ex art. 262 del codice penale ed in quanto tali devono ritenersi non ostensibili*”. Ciò in quanto **in relazione** a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano in qualche modo collegati con un procedimento penale, non sussiste una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità, dato che l'esistenza di un'indagine penale non è di per sé causa ostativa all'accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine (da ultimo, T.A.R. Umbria, sentenza n. 471/2018).

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

8. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00016/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. – porto d'armi – diniego – mero riferimento a familiari controindicati - illegittimità.

E' illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia motivato con riferimento al fatto che il figlio, la sorella e il cognato (non conviventi) del ricorrente, risultavano penalmente compromessi, desumendone semplicemente un contesto familiare controindicato. Il TAR ha osservato che trattasi di elementi non idonei a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di rigetto dell'istanza rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, in quanto costituisce *jus receptum* l'affermazione secondo cui la mera sussistenza di un rapporto di parentela o d'affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi.

Nell'occasione è stato rilevato che:

- “*l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale in quanto le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, con la conseguenza che la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo*

nell'ipotesi che non sussista il pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica”;

- di conseguenza, “la revoca o il diniego dell'autorizzazione (come anche del suo rinnovo) possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche se non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa «affidabilità» all'uso delle stesse”; dovendosi ritenere *“rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l'impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata e anche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2404)”*.

9. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01817/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. - detenzione di armi – divieto – per inaffidabilità – sindacato giurisdizionale – limiti.

Pur considerando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 del TULPS, nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, è da ritenere che la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in tema di armi non sia di natura sanzionatoria o punitiva, ma sia quella, puramente cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità; sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione non è necessario un obiettivo ed accertato abuso, bensì la sussistenza di circostanze che dimostrino l'inaffidabilità del soggetto al loro uso. Inoltre, stante l'evidenziata ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie. Il TAR, nella fattispecie, ha fatto proprio quanto affermato dal Consiglio di Stato, III, con sentenza 11 luglio 2014, n. 3547 ed ha osservato come il prefetto, adito in sede gerarchica, avesse *“ritenuto che permanessero le esigenze, che avevano condotto all'adozione del divieto di detenzione armi e munizioni, in quanto per una delle*



gravi imputazioni in relazione a cui il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale (ovverosia il reato di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p.) insieme a soggetti accusati di reati mafiosi non era intervenuta l'assoluzione piena, ma l'estinzione del giudizio per prescrizione". Di conseguenza tale valutazione, ampiamente discrezionale, non è apparsa "illogica o irragionevole", o prima di adeguata motivazione.

10. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00131/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. - per sala di intrattenimento – diniego - carenza di motivazione – fattispecie.

E' illegittimo il rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di P.S. a tenere trattenimenti danzanti in una sala di un agriturismo per asserita "*carenza del requisito della buona condotta*", per fatti riguardanti parenti e risalenti ad oltre venti anni prima; specie se sussistano specifiche circostanze favorevoli rappresentate dal privato e rimaste del tutto ed immotivatamente ignorate dalla questura in sede di contraddittorio procedimentale. Né, sotto tale profilo, può valere il generico richiamo all'ampia discrezionalità riservata alla P.A. in materia di autorizzazioni di polizia.

11. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01855/2018

Autorizzazioni e concessioni – autorizzazioni di P.S. – porto d'armi - diniego di rinnovo – in presenza di pregressi reati gravi – legittimità.

Legittimamente il questore nega il rinnovo della licenza di P.S. richiesta "*per effettuare trattenimenti danzanti, sfilate di moda, cabaret ed arte varia*" in uno stabilimento balneare, nella plausibile considerazione di fatti di reato particolarmente gravi in sé considerati a carico del titolare (nonché del precedente amministratore, sottoposto ad un procedimento penale per corruzione), valorizzando altresì una segnalazione del competente Commissariato di P.S. "*per spettacolo abusivo, in difetto di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (art. 681 c.p.) e di licenza di p.s. (art. 666 c.p.)*".

12. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00952/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. – detenzione di armi e porto d'armi – diniego - carenza di motivazione – fattispecie.

Sono illegittimi il decreto della prefettura con il quale viene disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni ed il decreto della questura di rigetto dell'istanza di rinnovo del porto d'armi ad uso caccia emessi con riferimento ad un soggetto che non abbia riportato alcuna condanna, ma risulti soltanto "*indagato*" per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. mancando, "*da un lato ... i*

presupposti per la revoca obbligatoria dei titoli di polizia e, dall'altro, ... alcuna di quelle circostanze che non consentono il rilascio dell'autorizzazione alla detenzione delle armi"). Ha precisato il TAR che:

- i casi di revoca obbligatoria dei titoli di P.S. sono quelli in cui la scelta risulta operata direttamente dal legislatore, ed in tali casi l'Amministrazione si deve limitare a verificare se i presupposti sopra indicati siano integrati o meno nelle singole fattispecie;
- nei casi di “... revoca è discrezionale, l'ordinamento impone all'Amministrazione di esercitare il potere che la legge gli assegna nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza”;
- sotto detto profilo “... i reati, per i quali il ricorrente risulta indagato, non appaiono di per se stessi significativi del pericolo di abuso delle armi”.

13. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01854/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. - detenzione armi – diniego - motivazione - rapporti familiari conflittuali – assenza di specifici rilievi sulla condotta dell'interessato - illegittimità.

E' illegittimo il divieto prefettizio di detenzione delle armi, motivato in ragione dei rapporti familiari conflittuali intrattenuti tra il padre dell'interessato ed alcuni zii (a loro volta destinatari di provvedimenti di divieto di detenzione armi), se l'Autorità preposta non muova alcun rilievo alla condotta dell'interessato. Secondo il TAR l'Amministrazione avrebbe “...dato luogo ad un sillogismo sulla base del quale il ricorrente non sarebbe soggetto affidabile alla detenzione delle armi per via dei rapporti conflittuali in ambito familiare, ma al ricorrente non direttamente imputabili (siccome riguardanti il padre ed alcuni zii). Risulta altresì accertato dalla stessa Amministrazione che il ricorrente non conviva con il padre, ancorché entrambi risiedano nella stessa contrada. la mera sussistenza di un rapporto di parentela o d'affinità con un soggetto pregiudicato ma non convivente non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi (in tal senso, ex aliis, C.G.A.R.S. n. 89 del 2014; da ultimo, anche T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 255 del 2018)”.

14. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00692/2018

Autorizzazioni e concessioni – patente di guida - diniego – per difetto requisiti morali – giurisdizione Giudice amministrativo – non sussiste.

L'impugnazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo alla guida per mancato possesso dei requisiti morali, individuati dall'art. 120 Codice della



Strada, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che secondo la giurisprudenza si tratterebbe “ ... di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica andrebbe quindi qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, sia nell'ipotesi di provvedimento di revoca della patente di guida, sia in quella ... di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida (così, da ultimo, in applicazione della regola posta dal giudice del riparto, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 06/04/2016, n. 1694)”;

A fronte di tale pacifico orientamento giurisprudenziale ((Cassazione civile, sez. un., 14/05/2014, n. 10406) il TAR ha incidentalmente accennato agli “evidenti limiti” di tale orientamento “sul piano dogmatico e teorico-generale (alla luce dell'autorevole dottrina secondo la quale il potere vincolato dell'amministrazione è pur sempre dotato dell'attributo dell'autoritatività, onde non è autorizzata l'automatica qualificazione in termini di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento), tanto più alla luce della recente sentenza n. 22/2018 della Corte costituzionale (che ha accresciuto i tratti di discrezionalità del sistema di verifica dei requisiti morali per il conseguimento della patente di guida in caso di commissione di reati in materia di stupefacenti)”.

15. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02189/2018

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. - detenzione di armi e munizioni – diniego - motivazione – fattispecie – sufficienza.

E' legittimo il provvedimento del prefetto con il quale si vieta la detenzione di armi e munizioni e si assegna il termine giorni 15 per la relativa cessione, in relazione alla omessa custodia delle stesse armi (nella fattispecie la Polizia di Stato era intervenuta su richiesta dello stesso ricorrente “che aveva rinvenuto al rientro nelle propria abitazione un biglietto, vergato dalla sua convivente, nel quale la stessa manifestava un proposito suicidario e informava di essersi allontanata portando con se la pistola legalmente detenuta in casa dal ricorrente”). Nella singolare fattispecie esaminata, il TAR ha ritenuto irrilevante che:

“- la documentazione fotografica allegata al ricorso dimostrerebbe come l'abitazione del ricorrente sia letteralmente «fortificata», sia all'esterno che all'interno; la casa è infatti munita di telecamere di sorveglianza; dotata di inferriate su tutte le aperture esterne; cautelata da porta d'ingresso blindata; attrezzata con porta corazzata interna nella zona notte, ove venivano serbate e sono state rinvenute le armi; sicché ad avviso del ricorrente non potrebbe plausibilmente sostenersi che quanto ivi allocato, ivi comprese armi e

munizioni, possa definirsi mal custodito; di qui il difetto di motivazione del provvedimento non essendo stata effettuata alcuna valutazione circa lo stato reale dei luoghi e sulla idoneità o meno a garantire la corretta custodia delle armi”;

- *“al giudice amministrativo non compete sostituirsi all'autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l'autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità”;*

- risponde all'ordinaria diligenza custodire le armi nella propria abitazione dotata di sistema di allarme, inferriate e porta blindata – ma nella custodia delle armi, non è sufficiente una ordinaria diligenza da parte del detentore tanto più se risulti comunque *“non ... contestata l'omessa custodia delle armi rispetto a possibili intrusioni da parte di terzi estranei”*.

Autorizzazioni e concessioni - autorizzazioni di P.S. - detenzione armi e munizioni – custodia delle stesse - necessaria diligenza – indicazioni.

Non può ritenersi osservato il disposto di cui all'art. 20, co. 1, prima parte, l. n. 110/1975 - secondo cui chi detiene armi o esplosivi è tenuto ad esercitare la custodia *“con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”* - quando l'arma o l'esplosivo siano detenuti in una privata abitazione, siano riposti in un cassetto non munito di apposita serratura da tenere chiusa, rientrando nel novero dei fatti prevedibili, sulla base della comune esperienza, che una siffatta modalità di custodia possa essere facilmente elusa, anche da familiari, specie se minorenni (Cass., sez. I, 3 dicembre 2004 n. 12216).

Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che

“La circostanza, poi, che il detentore di un'arma sia stato assolto dal reato di cui all'art. 20-bis, l. 18 aprile 1975, n. 110, per avere lasciato incustodita, nella propria abitazione a portata di mano di un minore, una pistola, non si può considerare rilevante ai fini della legittimità del provvedimento di divieto di detenzione di armi per mancata diligente custodia, ove siano comunque emersi altri fatti che evidenziano tale scarsa sorveglianza, non essendo ciò sufficiente a dimostrare comunque che il soggetto abbia custodito l'arma con ogni accuratezza” (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4718).

Sotto quest'ultimo profilo (facile accessibilità dell'arma ai familiari o conviventi) la circostanza che l'aspirante suicida abbia soltanto fatto credere di essersi impadronita dell'arma facilmente accessibile senza che – a una verifica postuma – ciò sia risultato corrispondente alla realtà, è irrilevante, perché il compito dell'Autorità di P.S. non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica



incolumità; sicché essendosi creata una situazione di allarme circa il possibile uso dell'arma per fini suicidari da parte di persona convivente, con conseguente intervento delle forze dell'ordine, non appare affatto irragionevole o arbitrario ritenere che l'affidabilità del titolare della licenza di detenzione d'armi sia perciò stesso compromessa - essendo necessaria la completa sicurezza circa il buon uso delle armi - non potendo certo pretendersi che il relativo giudizio dell'Amministrazione debba essere condizionato dalla necessaria messa in atto del proposito suicidario.

16. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00664/2018

Autorizzazioni e concessioni – provvedimenti di P.S. - invito a non detenere o usare sostanze stupefacenti e psicotrope – legittimità – fattispecie.

Legittimamente il Prefetto, ritualmente sentito, ai sensi dell'art.18, primo comma, della legge 689/1981, rivolge il formale invito a non detenere ed a non fare uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/1990 al soggetto che, nel corso di perquisizione personale ai sensi dell'art.4 della legge 22 maggio 1975, n.152, sia trovato in possesso, insieme ad altri, di una modica quantità di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo marijuana; e ciò nel termine prescritto dal medesimo art. 75 comma 4 di “*centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta*”.

17. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00756/2018

Autorizzazioni e concessioni - provvedimenti di P.S. - avviso orale – presupposti - prove di commissione di reati – non occorrono.

Il questore ex art. 3, commi 1 e 2 del d.lgs.vo n. 159 del 2011, emette un avviso orale verso soggetti che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati, che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; pertanto il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove acclarate circa la commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili.

Autorizzazioni e concessioni - provvedimenti di P.S. - avviso orale – presupposti - in assenza di contestazioni dell'Autorità giudiziaria – legittimità - ratio.

E' legittimo l'avviso orale emesso anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne facciano ragionevolmente ascrivere l'appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Ciò in quanto – ha osservato il TAR - la misura di prevenzione in argomento *“può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale. Tale precisazione si collega a quella secondo cui per l'applicazione delle misure di prevenzione rileva la pericolosità sociale e non è necessario l'accertamento di un reato, tanto meno desumibile da una sentenza su cui si sia formato il giudicato (per tutte Consiglio di Stato, III, 9 maggio 2016, n. 1859 con riferimenti a decisioni della VI n. 837/2012, n. 1530/2011 e n. 2468/2011, nonché a parere della I n. 1206/2011)”*. Nella fattispecie, in particolare è stato rilevato che la Questura aveva correttamente ritenuto la pericolosità sociale sulla base dei seguenti fatti:

- sentenza penale irrevocabile di condanna del ricorrente, funzionario dello Stato in pensione, per reati gravissimi e con interdizione *“dai pubblici uffici”*;
- deferimento da parte dei Carabinieri alla competente Procura della Repubblica *“per: pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico ...; simulazione di reato ...; procurato allarme ...; inosservanza delle norme in materia di edilizia ...; oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ...; esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e minaccia ...”*.

18. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01097/2018

Autorizzazioni e concessioni - provvedimenti di P.S. – manifestazioni sportive - D.A.S.P.O. – applicazione ai giocatori in campo – illegittimità - ratio.

Il dato normativo di cui all'art. 6 della legge 401/1989 prevede la facoltà di adottare i provvedimenti di divieto di partecipazione, per tre anni, a manifestazioni sportive, D.A.S.P.O. (acronimo di *“Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive”*), sul presupposto di *“aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive”*, di conseguenza nel caso in cui la condotta contestata sia tenuta dai giocatori in campo, la stessa è soggetta unicamente alle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico sportivo. Ha osservato, quindi, il TAR che dal



contesto normativo di riferimento non è dato rinvenire **la** possibilità di estendere i DASPO “... *anche ai giocatori in campo trattandosi di provvedimenti che riguardano essenzialmente la platea delle persone che assistono come spettatori o supporters alle competizioni sportive e che si rendono colpevoli di comportamenti violenti o di istigazione alla violenza*”.

19. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01097/2018

Autorizzazioni e concessioni - provvedimenti di P.S. – manifestazioni sportive - - D.A.S.P.O. - impugnazione – per obblighi limitativi della libertà personale – giurisdizione amministrativa e ordinaria - limiti.

Nell'impugnativa contro i D.A.S.P.O., la cognizione del TAR è limitata alla sola comminatoria del divieto imposto dal Prefetto di accesso negli stadi e nei luoghi limitrofi, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla impugnazione degli ulteriori obblighi di presentazione presso gli organi di Polizia, trattandosi *in parte qua* di un atti restrittivi della libertà personale, che, mediante la convalida, assumono forza e valore di un provvedimento giurisdizionale, avverso i quali – stante la riserva di giurisdizione sancita per tali provvedimenti dall'art.13 co.2 Cost. - è previsto espressamente, quale specifico rimedio, il ricorso per cassazione, ex art. 6, IV co., l. 13 dicembre 1989 n. 401 (il TAR ha richiamato i propri precedenti in sent.1771 del 09/07/2007; sent. n. 1970 del 20/08/2007; sentt. nn. 1814-1819 del 01/06/2007).

20. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00550/2018

Autorizzazioni e concessioni - servizio Entratel - revoca dell'autorizzazione - a libero professionista – per condanna in appello – rilevanza - limite.

L'art. 8 del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa, tra gli altri, dai professionisti, ove correttamente interpretato esclude che la condanna inflitta in appello possa giustificare la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del servizio Entratel da parte del libero professionista, laddove l'interessato abbia beneficiato della riabilitazione (fattispecie in cui il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate ha revoca l'autorizzazione all'utilizzo del servizio Entratel e disposto la cancellazione dell'interessato dall'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità). Ha osservato il TAR che:

- “L'art. 8 del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa,

tra gli altri, dai professionisti, laddove che questi non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. n. 55 del 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 16 del 18 gennaio 1992 (art. 15 che è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b, del d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012, c.d. legge Severino). Pertanto, per effetto della linea di continuità che lega dette norme, il citato D.M. va collegato alla disposizione contenuta all'art. 15 cit. comma 1, lettera e), laddove si fa riferimento (con locuzione identica a quella del previgente art. 15, comma 1, lettera d) alla incandidabilità per sottoposizione, con sentenza definitiva, a condanne a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;

- “Ai sensi dell'art. 15, comma 3, (che riproduce la norma di cui al comma 4 sexies del previgente art. 15 della l. n. 55 del 1990), ... la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. Trattasi, a ben vedere, di una norma che è il precipitato necessario dell'art. 178 c.p., laddove si dispone che la riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.

BENI CULTURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI

21. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01847/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – scelte della P.A. – sindacato giurisdizionale – principi e limiti – piano dei “rilievi trapanesi” – è legittimo.

Le scelte in materia di pianificazione paesaggistica costituiscono espressione dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa attribuita all'Amministrazione in materia che involge, primariamente, un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità. (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 03 luglio 2014 n. 3367). Ipotesi, queste ultime, che non sono riscontrabili nel Piano Paesaggistico dei rilievi trapanesi del 2010 nella parte in cui sono state respinte le osservazioni del privato volte a modificare le previsioni di inedificabilità della fascia di rispetto della costa.



Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico dei “rilievi trapanesi” – fascia di rispetto – per Paesaggio Locale 5 «lo Zingaro» - legittimità.

Il richiamo agli indirizzi programmatici propri del Paesaggio Locale 5, alle connesse risultanze del Piano e alla complessa attività istruttoria che ne è alla base, “... *costituisce una chiara motivazione in ordine alla impossibilità di rivedere la scelta pianificatoria nei sensi auspicati dal ricorrente*”. Inoltre la scelta “... *di impedire nuove edificazioni ed interventi edilizio-urbanistici nel contesto della istituita fascia di rispetto per il Paesaggio Locale 5 «lo Zingaro», diversamente da quanto opinato dal ricorrente, risulta coerente con le analisi effettuate dall'amministrazione sulle caratteristiche storico naturali ed estetiche di quel tratto di costa, individuata quale «unicum di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale» caratterizzato al contempo per la «fragilità ambientale del sistema costiero che non consente alcuna attività di implementazione edilizia, in quanto il carico che ne deriverebbe comprometterebbe irrimediabilmente le caratteristiche morfologiche e naturali che identificano il paesaggio tradizionale di questi tratti di costa»*”.

22. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01403/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – risanamento aree in crisi ambientale – accordo Regione siciliana ed Aci Consult Spa – compensi a quest'ultima – sono dovuti.

In relazione all' "Accordo di Programma" del 1/12/2011 intercorso tra l'Ufficio Speciale "Sportello Unico per il risanamento delle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale — Agenda 21 Amianto" (istituito dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 489 del 30 dicembre 2010) ed Aci Consult Spa (società per azioni del Gruppo ACI - interamente partecipata dall'ente Pubblico non economico ACI e da alcuni Automobile Club Provinciali aventi anch'essi la natura giuridica di enti pubblici non economici), il diritto di Aci Consult al pagamento dei rimborsi-spese relativi alle prestazioni effettivamente rese e non contestate, deve ritenersi dovuto (quale che sia la natura della società stessa) ai sensi dell'art. 2041 c.c.; non potendo l'amministrazione trincerarsi dietro l'apparente motivazione secondo cui “*si ritiene di non potere dare corso a nessun pagamento, ritenendo la gravità delle irregolarità riscontrate tale da comportare l'inefficacia ex tunc degli atti negoziali*”.

23. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00699/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – riserva naturale – vincoli – decorrenza - fattispecie.

Sia la normativa regionale (L.R n. 98/1981) che quella statale di riferimento (L. 06/12/1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette) non contemplano l'adempimento della notifica individuale del decreto istitutivo della riserva; notifica che, dunque, non spiega alcuna rilevanza ai fini dell'efficacia e della vincolatività del provvedimento istitutivo e del regolamento con esso contestualmente approvato. Pertanto, l'efficacia dell'apposizione del vincolo relativo alla “*Riserva Naturale Integrale Grotta dei Puntali*” deve farsi decorrere dalla data di adozione del decreto istitutivo (e del relativo regolamento), avvenuta con Dec. Ass. n. 795 del 9.11.2001, e non dalla notifica di detto decreto.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – riserva naturale – abusi edilizi – successivi all'efficacia del vincolo – insanabilità - fattispecie.

Legittimamente il direttore della Riserva Naturale Integrale Grotta dei Puntali, esprime parere consultivo non favorevole in ordine alla domanda di condono edilizio ex L. n. 326/2003, per l'ampliamento di un immobile sito in detta Riserva, rilevando che la data di efficacia del relativo vincolo era anteriore alla data di realizzazione delle opere abusive.

24. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00462/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – principio di partecipazione – rilevanza.

Nell'assenza di una normativa regionale di attuazione del d.lgs. 42/2004, in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione dei piani paesaggistici, legittimamente l'amministrazione fa riferimento, in ossequio all'art. 158 del medesimo testo, alle previsioni del R.D. n. 1357/1940, ai generali principi in tema di partecipazione stabiliti dalla L. n. 241/1990 ed alle disposizioni dettate dallo stesso d.lgs. 42/2004 in tema di dichiarazione di notevole interesse pubblico di “*immobili ed aree*” (cfr. C.G.A. sentt. nn. 812/2012; 813/2012; 815/2012; 36/2015).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – concertazione con gli Enti locali – è fase necessaria.

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11, e 15, “*adottato*” con Decreto Assessoriale n. 7 del 29 luglio 2013, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è illegittimo risultando di fatto obliterata e viziata la fase

prodromica di concertazione dell'Amministrazione regionale con gli Enti locali interessati, finalizzata a consentire una *“più approfondita conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità delle aree”* disciplinate dal Piano. Nella specie il TAR ha osservato come il Comune di Sciacca, costituitosi nella qualità di ente territoriale non controinteressato, ma cointeressato *ad adiuvandum*, avesse fondatamente attribuito vari errori contenuti nel Piano *“alla mancanza di una reale «concertazione istituzionale» tra la Soprintendenza e l'ente medesimo”*.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – efficacia – decorrenza - individuazione.

Alla stregua della corretta interpretazione dell'art. 39 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, costituisce condizione di efficacia degli atti di governo del territorio la sola pubblicità di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 28 agosto 2015 n. 1907) e pertanto *“l'omessa pubblicità degli schemi di provvedimento di cui alla lettera b) non incide sull'efficacia degli atti di governo del territorio di cui alla ... menzionata lettera a)”*.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – omessa procedura di V.A.S. e V.INC.A. – non rileva.

E' infondata la censura secondo cui il Decreto dell'Assessore Regione dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, recante adozione del *“Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11, e 15”*, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sarebbe illegittimo per omessa procedura di V.A.S. e V.INC.A., tenuto conto della distinzione, di cui all'art. 135, I° comma, D. Lgs. n. 42/2004, tra piani paesaggistici e piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, essendo stati questi ultimi introdotti nell'ordinamento dalla Legge n.431/1985 (Legge Galasso). Sul punto il TAR ha osservato che

- secondo il C.g.a. (sent. n. 36/2015) *“i Piani Paesaggistici ... comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale”* e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un *“maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio”*) ad arrecare potenziali *“alterazioni ... dell'ambiente complessivamente considerato”*;

- *“il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa: il loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata»* e,

conseguentemente, i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.” (C.G.A. 27 settembre 2012, nn. 812, 813 e 815);

- “considerazioni analoghe possono svolgersi con riferimento alla valutazione di incidenza, peraltro ricompresa nella V.A.S. (cfr. art. 10, comma III, d.lgs.152/2006), rispetto a cui, dunque, costituisce un minus”.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – previsioni e prescrizioni – distinzione quanto agli effetti – “prescrizioni”: efficacia fin dall’adozione del piano – “previsioni”: efficacia dopo l’approvazione.

L’art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del “*Piano paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11, e 15*”, adottato con Decreto Assessoriale n. 7 del 29 luglio 2013, è illegittimo laddove prevede che le autorizzazioni rilasciate da parte della Soprintendenza prima dell’adozione del Piano conservano la propria efficacia “limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude loro la realizzazione”. Il TAR ha richiamato sul punto la propria precedente sentenza n.2173/2015 nella quale è stato precisato che:

- “l’art. 143 del codice stabilisce, al comma IX, che «a far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici»”:

- Si assiste, dunque, ad una differente modulazione degli effetti: le «prescrizioni di tutela», ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati «beni paesaggistici» (come tipologicamente enucleati nell’art. 134), ostano, sin dall’adozione del Piano, alla realizzazione di «interventi» di segno contrario, laddove le più generali «previsioni», ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l’approvazione del Piano”:

- di conseguenza “... l’atto di adozione del Piano non può genericamente ed indistintamente impedire la realizzazione degli interventi, pur già autorizzati dalla Soprintendenza, che siano in contrasto con le «disposizioni» del Piano stesso, giacché tale forza preclusiva è propria, a tenore dell’art. 143, comma IX, del «codice», solo delle specifiche, puntuali e concrete «prescrizioni»”.



25. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00902/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – nulla osta paesaggistico – strutture balneari – nei 150 metri dalla battigia - imposizione di smontaggio a fine stagione – illegittimità.

E' illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani per la realizzazione di un agri-campeggio in un fondo privato collocato nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, nella parte in cui impone l'obbligo di smontare le strutture collocate nella fascia a conclusione della stagione estiva, senza dare una adeguata motivazione a tale prescrizione e senza considerare la c.d. “*destagionalizzazione*” della gestione degli stabilimenti balneari, prevista dall'art. 2 della l.r. n. 15 del 2005, a tenore del quale può aversi l'apertura degli impianti balneari per tutto l'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità e delle autorizzazioni relative alle attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione all'autorità concedente.

Sul punto il TAR ha richiamato l'orientamento del CGA, sent. n. 431 del 9 giugno 2015, nella quale si afferma che, con l'art. 2 della l.r. n. 15 del 2005, il legislatore regionale ha verosimilmente voluto incentivare l'attività turistica, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda, per un verso consentendo all'impresa di mantenere la struttura per tutto l'anno, per altro verso rendendo più “*comoda*” la fruizione del lido marino da parte dell'utenza. Ed ha osservato che “*tali norme, pur non direttamente applicabili ai suoli privati offrono, comunque, indicazioni utili al fine di orientare le valutazioni di competenza delle Soprintendenze (nella fattispecie la Soprintendenza aveva ritenuto compatibile con la tutela della costa la realizzazione di un deposito per gli attrezzi sportivi, ma non aveva indicato le ragioni per le quali tale compatibilità sussisteva per i soli mesi estivi e non anche per quelli invernali, nei quali il mite clima siciliano consente notoriamente la pratica degli sport acquatici)*”.

26. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01215/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – nulla osta paesaggistico – strutture balneari – regolarmente realizzate - diniego di mantenimento oltre la stagione estiva – Illegittimità.

Illegittimamente la Soprintendenza di Trapani respinge la richiesta di autorizzazione per il mantenimento annuale di strutture già autorizzate su suolo privato soggetto a vincolo paesaggistico. Il TAR ha rilevato come la giurisprudenza amministrativa siciliana si è già pronunciata in materia,

affermando che *“non solo il titolo demaniale, ma anche quelli relativi ad interessi pubblici concorrenti, mantengono la loro efficacia e validità non solo per il periodo estivo ma per tutto l'anno”* (TAR Sicilia Palermo sez. I, 1543/2013; CGA 267/2015) e nella fattispecie ha deciso che essendo *“la struttura lignea assistita dal N.O. della Soprintendenza e dal titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune, in virtù dell'art. 2 L.R. n. 15/2005”* doveva *“... ritenersi realizzata un'estensione temporale di tali titoli ...”*.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – nulla osta paesaggistico – strutture balneari – regolarmente realizzate - mantenimento oltre la stagione estiva – possibilità - è prevista da art. 42 L.r. n. 3/2016.

Con l'art. 42 della L.R. n. 3/2016 (*Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere*) il legislatore regionale – come correttamente sottolineato anche dalla Circolare dell'ARTA del 29.4.2016 - ha *“confermato, ampliato ed esplicitato ancor più, facoltà e prerogative che già erano state assentite ai concessionari del demanio marittimo in forza dell'art. 2 L.R. n. 15/05”*.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – nulla osta paesaggistico – per opere interne - non occorre.

Le opere interne (tramezzatura relative ad un chiosco in muratura), ai sensi dell'art. 149 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non necessitano di autorizzazione paesaggistica, non derivandone modifiche alla sagoma o all'aspetto esteriore del manufatto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 984; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 8; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 dicembre 2015, n. 574).

Edilizia ed urbanistica – abuso edilizio - acquisizione gratuita – assenza di determinazioni quantitative e qualitative – irrilevanza.

Non è rilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di acquisizione gratuita, al patrimonio disponibile del Comune, di un immobile abusivo e



relativa area di sedime, la mancata indicazione delle norme di legge in forza delle quali il Comune abbia stabilito, in termini quantitativi e qualitativi, detta acquisizione.

27. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01599/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – AIA – gestione impianti RSU esauriti – discarica di Bellolampo a Palermo - voltura autorizzazione – a carico di RAP – quale nuova società concessionaria - illegittimità.

Illegittimamente l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nel disporre la voltura dell'autorizzazione integrata ambientale del 9 agosto 2013 alla RAP, non esclude dalla voltura medesima *“la gestione post operativa delle vasche esaurite di Bellolampo”*; ciò in quanto non può farsi rientrare tra i compiti della RAP la gestione post-operativa delle vasche esaurite (I, II, III, III bis, IV, V, V bis) della discarica di Bellolampo senza che sia previsto all'uopo alcun corrispettivo. Ha osservato il TAR che:

- *“successivamente al fallimento dell'AMIA, la RAP ha, di fatto, anche svolto la gestione post-operativa delle vasche dismesse, ma che tale onere non le è stato attribuito in virtù di atti che l'abbiano individuata quale gestore ordinario delle vasche dismesse, bensì in esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti (del Commissario Straordinario prima e del Sindaco di Palermo poi) che hanno ovviamente previsto anche il correlativo corrispettivo economico, previo impegno di spesa”*;

- *“... il carattere emergenziale e soltanto temporaneo dell'affidamento in gestione in capo alla Rap delle vasche dismesse (comunque non oltre il 31 dicembre 2013) attesta, una volta di più, che la Rap non è mai stata individuata quale soggetto «gestore ordinario» delle medesime, il che imponeva all'amministrazione regionale, e precisamente al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di effettuare la definitiva individuazione del soggetto «gestore ordinario» alla stregua delle disposizioni invocate dalla ricorrente e in particolare: dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), dell'art. 29 nonies D.lgs. n. 152/2006 (che disciplina la modifica degli impianti o la variazione del gestore), dell'art. 13 D.lgs. n.36 del 2003 (che disciplina la gestione operativa ex post operativa delle discariche), ed infine dell'art. 2 L. reg. n. 9 del 2010 (che disciplina la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito della Regione siciliana)”*;

- lo stesso CGA, con ordinanza cautelare n. 411 del 16/06/2017, ha ritenuto sussistente *“... l'obbligo dell'amministrazione regionale di riconvocare la conferenza di servizi affinché si pervenga ad una decisione circa la gestione*

post operativa delle vasche dismesse della discarica di Bellolampo; a fortiori, considerato che pur avendo l'amministrazione regionale manifestato piena consapevolezza della problematica relativa alla necessità di individuare il soggetto tenuto alla «gestione ordinaria» di dette vasche (come risulta dai verbali della conferenza di servizi del 18/01/2016 e 27/04/2016), non risulta poi aver dato ulteriore impulso alla conferenza di servizi allo scopo di finalmente individuare tale soggetto”.

28. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00171/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – fascia di 150 metri dalla battigia – obbligo di arretramento – in perimetro portuale – non si applica - fattispecie.

Nell'area del perimetro portuale di “*Presidiana di Cefalù*” non vige l'obbligo di arretramento delle costruzioni ex art. 15, lett. a) della L.R. 78/76, ciò in quanto la L.R. n. 6/2001, all'art. 89, rubricato Norme urbanistiche, comma 12, dispone che: “*Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*”.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – nulla osta – prescrizioni – interventi in un porto turistico – specifica motivazione – è necessaria.

Le attività di un porto turistico non sono assimilabili a quelle di uno stabilimento balneare (la pratica della vela per sport o per diporto, o la scuola di vela, non sono attività legate alla stagione balneare o estiva) e quindi non soggiacciono ai relativi limiti. Comunque l'imposizione di particolari prescrizioni da parte della Soprintendenza richiede che sia citata la fonte normativa da cui si ritiene discendano tali prescrizioni (nella specie l'obbligo di smontaggio periodico, stagionale, delle strutture).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – diniego - è atto direttamente impugnabile.

La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile incontra un'eccezione nel caso di atti idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento del proprio interesse pretensivo (cfr. Consiglio di Stato n. 2223/2012, n. 296/2008, n. 1246/2004; n. 1377/1998, n. 226/1997). Deve, pertanto, ritenersi ammissibile l'impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica che, sebbene non idonea di per sé a consentire le progettate



trasformazioni edilizie, si configura quale atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento, emesso all'esito di apposito e distinto procedimento, come conferma anche la disciplina dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – in area non soggetta a vincolo inedificabilità - silenzio assenso – ex art. 46 L.r. 17/2004 – formazione - conseguenze.

In assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, trova applicazione l'articolo 46 della l. rg. n. 17/2004 a tenore del quale le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, dalle competenti Soprintendenze, entro il termine perentorio di centoventi giorni, trascorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole. Ne deriva che decorso il termine di 120 giorni dalla richiesta, la Soprintendenza può intervenire solo mediante la potestà di riesame o di autotutela ed alla stregua dei principi e delle regole dell'attività amministrativa di secondo grado [fattispecie relativa ad intervento edilizio - realizzazione di un Centro velico con “*strutture dedicate al punto di ristoro ed alla sistemazione degli spazi esterni e ... scalo di alaggio di soli 90 mq., ... in legno e di facile rimozione*” - nel perimetro portuale di Presidiana a Cefalù non soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della L.R. 78/76].

29. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01061/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – rifiuti abbandonati – ordine di rimozione – a carico del proprietario del fondo – motivazione su sua responsabilità – è necessaria.

Laddove l'Amministrazione non provi che l'inquinamento riscontrabile in una determinata area sia imputabile al soggetto proprietario della stessa, a quest'ultimo non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica, dovendosi procedere al rigoroso accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del “*responsabile*” ed il fenomeno dell'inquinamento; accertamento che deve essere fondato su una adeguata motivazione e su idonei elementi istruttori nonché su prove e non su mere presunzioni. Ciò – ha osservato il TAR - anche alla stregua della corretta interpretazione della Direttiva 2004/35Ce, che sancisce il principio del “*chi inquina paga*”, una regola giuridica precettiva, su cui si fonda tutto il sistema di responsabilità ambientale. Il TAR ha richiamato in materia la sentenza del 4 marzo 2015 (causa C-534/13) con la quale la Corte di Giustizia U.E. ha sancito il seguente principio di diritto: “*La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi”.

30. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01203/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – rifiuti abbandonati – ordine di rimozione - responsabilità oggettiva del proprietario del suolo – non sussiste.

Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d. lgs. n. 152/2006, nell'individuazione degli obblighi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su area di proprietà privata, non è configurabile una responsabilità oggettiva o per fatto altrui del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata, essendo necessario che la responsabilità a titolo di dolo o di colpa, sia accertata in contraddittorio con i soggetti interessati (cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2017 n. 1450). Il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato; in tale ottica la mancata recinzione del fondo (non sempre valido ostacolo allo sversamento dei rifiuti), non può costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo T.A.R. per la Puglia (Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287).

31. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01563/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – rifiuti abbandonati – ordine di rimozione - strade provinciali - responsabilità oggettiva della ex provincia – non sussiste.

E' illegittima l'ordinanza con cui il sindaco ordina alla ex provincia di Trapani (ora Libero consorzio comunale di Trapani) di provvedere “*alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti anche quelli contenenti materiale di amianto*



(eternit) abbandonati sull'area pertinenziale della SP33, individuata con le coordinate GPS 37.9162494 – 12.8719652; al ripristino dei luoghi; di comunicare al Comune di Calatafimi Segesta l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo; ad esercitare una funzione di protezione e custodia nell'area di sua proprietà”, ritenendo il predetto ente automaticamente responsabile della presenza dei rifiuti. Il TAR ha rilevato che “l'art. 160 della l.r. 25/1993 richiamato nel provvedimento impugnato al fine di giustificare l'intervento del Libero consorzio ... (è) stato implicitamente abrogato, in quanto incompatibile, essendo intervenuto un organico e omogeneo corpus normativo dichiaratamente volto alla sistematica regolazione della materia con conseguente abrogazione delle disposizioni legislative previgenti”, sicché non vi è spazio per “... la preservazione, in capo alle Province regionali e ai Liberi consorzi subentrati alle stesse, delle funzioni previste dal risalente art. 160 della l.r. 25/1993 a fronte dell'intervenuta puntuale perimetrazione, esaustiva descrizione e sistematica disciplina delle attribuzioni affidate in subiecta materia all'Ente provinciale, tutte connotate da natura amministrativa e fra cui non figurano competenze stricto sensu operative”.

32. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01042/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – diniego – in assenza di vincolo assoluto di inedificabilità – illegittimità ex art. 23 L.r. n. 37 del 1985.

E' illegittimo il provvedimento della Soprintendenza Beni culturali e Ambientali di Palermo con la quale sono state dichiarate non compatibili con zona relativamente vincolata ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 le opere di ampliamento del piano primo e se ne è ordinata la remissione in pristino. Ciò in quanto in Sicilia il divieto di sanatoria di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, deve essere contenuto entro i limiti che la legislazione regionale esclusiva prevede agli artt. 32-33 della versione regionale della l. n. 47/1985, come recepita dall'art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 (cfr. Cga Sezioni riunite parere n. 291/10, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012). Conseguentemente il divieto in questione va riferito unicamente ai vincoli “assoluti” e non anche a quelli c.d. “relativi”, per i quali può ottenersi la concessione in sanatoria ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dai predetti artt. 32-33 ancora vigente nella Regione siciliana (fattispecie relativa ad interventi su immobile ubicato in una zona sottoposta a vincolo relativo e pertanto in linea di principio condonabili, con

conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, della l.r. 4 del 2003 (secondo cui gli enti di tutela, ivi comprese le Soprintendenze, devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale lo stesso si intende reso favorevolmente).

33. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01069/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – diniego - Illegittimità – per difetto di motivazione - fattispecie.

Illegittimamente la Soprintendenza dichiara insanabili, per incompatibilità paesaggistica, opere relative all'ampliamento di un piano seminterrato e di un piano rialzato, ordinando la remissione in pristino dei luoghi, se non risulti “... *dimostrato che si è realizzato quell'aumento del peso volumetrico e quella dilatazione visiva, ai quali fa riferimento il provvedimento della Soprintendenza, che si presenta, conseguentemente, carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale*”. Il TAR ha ritenuto rilevante, sotto il profilo considerato, che la Soprintendenza si era limitata ad affermare che dette opere non erano ammissibili “... *alla compatibilità paesaggistica, ex artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/04, poiché avrebbero comportato un asserito aumento della volumetria e della superficie utile*”.

34. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01530/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – in area demaniale – durata - va allineata alla concessione demaniale.

Secondo le condivisibili direttive di cui alle circolari dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 14 del 18 luglio 2014 e n. 5 del 26 febbraio 2015, la durata del nullaosta rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali per interventi in area demaniale marittima, va allineata a quella della concessione demaniale; conseguentemente, una volta ottenuta la proroga dell'efficacia della seconda, si deve ritenere prorogata anche la prima (fattispecie relativa a stabilimento balneare sito in località Bovo Marina del Comune di Montallegro). Il TAR ha osservato che “... *in virtù dell'auspicata semplificazione amministrativa, il legislatore ha previsto che tutti i titoli abilitativi costituenti presupposto della concessione demaniale marittima, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, hanno validità temporale pari a tutto il periodo della stessa, sempre che rimanga immutato il progetto*” fermo restando “*l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione ... se vengono riscontrati vizi di legittimità ab origine ovvero circostanze di fatto e di diritto sopravvenute che non*



giustificano più, nel perseguimento dell'interesse pubblico, il mantenimento dell'atto”.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – validità – dura cinque anni.

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del d.lgs.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 l'autorizzazione paesaggistica ha una validità di cinque anni, decorsi i quali ne deve essere chiesta una nuova e che il termine decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento; di conseguenza sussiste una stretta correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, la quale presuppone, ovviamente, che vengano realizzate le medesime opere previste nel progetto presentato all'Autorità preposta alla tutela dei beni ambientali, che in Sicilia è la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali.

35. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01217/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico - imposizione di vincoli prima inesistenti – misure salvaguardia – non si giustificano.

Il piano paesaggistico “*adottato*” ha valenza immediatamente precettiva per i vincoli che siano stati imposti precedentemente all'adozione del piano mentre non determina effetti di salvaguardia in relazione a vincoli innovativamente introdotti dal piano solamente adottato.

Illegittimamente l'Assessorato regionale, per il tramite della Soprintendenza, vieta gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nell'adottato Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42; ciò perché, secondo quanto già statuito dalla dal TAR Palermo con sent. n. 2173/2015: “*le “prescrizioni di tutela”, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, laddove le più generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione del Piano, sicché le misure di salvaguardia dei piani in questione possano giustificarsi unicamente con riguardo alle “prescrizioni di tutela”, ma non anche alle cc.dd. “previsioni”.*

Il TAR ha ribadito l'orientamento già espresso in altri casi circa la natura e i limiti della immediata valenza precettiva dei vincoli introdotti innovativamente

dal Piano Paesaggistico “*adottato*” ed ha ricordato in particolare i seguenti principi:

- *dal momento che la Regione non ha ancora normato la materia “tutela del paesaggio” con una propria disciplina organica ed omogenea, il Collegio conclude che il d.lgs. 42/2004 sia integralmente e direttamente applicabile nell’Isola (nello stesso senso cfr. il parere dell’Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana n. 88/2004);*

- *in base alla formulazione dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004, si assiste ad una differente modulazione degli effetti: le “prescrizioni di tutela”, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente enucleati nell’art. 134), ostano, sin dall’adozione del Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, laddove le più generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano coerenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l’approvazione del Piano.*

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – approvazione – in assenza di “concertazione” istituzionale ex art. 144 D.Lgs. 42/2004 - illegittimità.

Fondatamente il Comune di Paceco impugna il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, deducendo la violazione di legge e dei principi in tema di “*concertazione istituzionale*” (di cui all’art.144 D.Lgs. 42/2004) e di partecipazione che governano la formazione dei piani paesaggistici, facendo osservare che la fase autenticamente “*partecipata*” (ferma restando la riserva pianificatoria stabilita ex lege – art. 135 d.lgs. 42/2004 – in capo alla Regione) si situa dopo l’adozione del Piano, “*restando finalizzata la preliminare «concertazione istituzionale» svolta nella antecedente fase procedimentale a consentire al pianificatore regionale, mediante l’interlocuzione con gli Enti territoriali interessati, una più approfondita conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità delle aree oggetto di prospettica inclusione nell’elaborando strumento*”. E ciò nella considerazione che nel periodo successivo all’adozione del Piano è fatta espressamente salva la partecipazione dei soggetti interessati (pubblici e privati, ivi incluse le associazioni portatrici di interessi diffusi) che potranno presentare osservazioni e documenti e in tal modo interloquire puntualmente con le singole previsioni del Piano.

Il TAR ha rilevato, nella fattispecie, come la mancanza di una previa concertazione con l’ente locale fosse conclamata dai molti “... *errori ricognitivi del territorio puntualmente denunciati dal ricorrente. Errori*



riconosciuti dalla stessa Amministrazione «per il tramite di una sorta di concertazione postuma all'adozione del piano in chiave correttiva»».

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – “concertazione” istituzionale ex art.144 D.Lgs. 42/2004 – finalità –accordo tra soprintendenza ed enti locali interessati – non è esito necessario.

Il ricorso alla concertazione istituzionale di cui all'art.144 D.Lgs. 42/2004 costituisce un modulo procedimentale o un meccanismo collaborativo inteso a garantire una fattiva interlocuzione ed interazione tra la Regione e i comuni, sebbene non necessariamente esso deve risolversi nel raggiungimento di un accordo; è infatti evidente che in mancanza di esso il procedimento di formazione del Piano non può arrestarsi indefinitamente e la necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia giustifica comunque l'adozione del piano da parte dell'amministrazione regionale, se legittimamente approvato, atteso che è comunque fatta salva, dopo l'adozione del Piano, la possibilità dei soggetti interessati (pubblici e privati) di “*presentare osservazioni e documenti*” e di interloquire in tal modo puntualmente sulle singole previsioni del Piano.

36. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02668/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – autorizzazione paesaggistica – abuso edilizio - vincolo paesaggistico successivo – rilevanza in sede di sanatoria – sussiste –ai fini di cui all'art. 167 D.Lgs. 42/2004.

Il sopravvenuto vincolo paesaggistico rileva ai fini dello scrutinio della domanda di condono. In particolare l'apposizione del vincolo paesaggistico successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva non comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 10, L.R. 37/1985, la carenza del potere della P.A. preposta alla tutela del predetto vincolo di esprimere il proprio parere in sede di procedimento di sanatoria dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004 ed alla “*sanzione*” ivi prevista di versamento di una specifica indennità pecuniaria. Il TAR ha nella fattispecie richiamato l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 20/1999), secondo cui:

- “la pubblica Amministrazione, sulla quale a norma dell'art. 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone. La disposizione di portata generale di cui all'art. 32, primo comma, relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non reca alcuna deroga a questi principi, cosicché essa deve interpretarsi “nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del

vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo”.

- “tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (C.S., V, 22 dicembre 1994 n. 1574)”

- “Quanto alla preoccupazione che siffatta soluzione esporrebbe il singolo caso, in violazione del principio di certezza del diritto e di non disparità di trattamento, alla variabile alea dei tempi di decisione sull'istanza, si osserva, per un verso, che addurre inconvenienti non è un buon argomento ermeneutico e, per altro verso, che, ad ogni modo, l'ordinamento appresta idonei strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell'Amministrazione inerte.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – vincolo paesaggistico – abuso edilizio – sanatoria - vincolo successivo all'abuso – sanzione per indennità paesaggistica ex art.167 del d.lgs.vo n. 42/2004 – non è dovuta.

Ai sensi dell'originaria formulazione del comma 3 dell'art. 5 L.R. 17/1994 (precursore, per certi aspetti, del principio giurisprudenziale sancito dalla Plenaria del Consiglio di Stato n. 20/1999 sopra citata) il legislatore regionale ha previsto, con una norma di interpretazione autentica, che l'art. 23, *comma 10, L.Reg. n. 37/1985 si interpreta nel senso che “1. Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalla norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”.* Pertanto è illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza intima il pagamento della c.d. indennità paesaggistica rispetto ad un abuso commesso antecedentemente alla estensione del vincolo paesaggistico sull'area interessata.

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – vincolo paesaggistico – abuso edilizio - indennità paesaggistica ex art.167 del d.lgs.vo n. 42/2004 - è sanzione afflittiva – applicazione L. 689/1981 – solo in parte - fattispecie.

Pur essendo ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'indennità ex art.167 del d.lgs.vo n. 42/2004, prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 (“*Prescrizione*”) della L. 689/1981 (e non una forma di risarcimento del danno) e che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale (cfr. Consiglio di



Stato, VI, 28 luglio 2006, n. 4690; 3 aprile 2003, n. 1729; IV, 15 novembre 2004, n. 7405; 12 novembre 2002, n. 6279), occorre precisare tuttavia che non tutti gli istituti della predetta L. 689/1981 (*“Modifiche al sistema penale”*) sono automaticamente applicabili alla fattispecie, stante la particolare natura della normativa di *“favore”* sottesa al condono edilizio. In tal senso, ad esempio, il C.G.A per la Regione Siciliana, con sentenza della Sez. Giurisdizionale 23 maggio 2018, n. 300, ha precisato che non possa trovare applicazione l'art. 14 L. 689/1981 (disciplinante la decadenza del poter sanzionatorio) essendosi al cospetto di una violazione che non è stata accertata d'ufficio ma (auto) denunciata dalla parte interessata con la domanda di sanatoria. (Nel caso esaminato il TAR ha motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 14 L. 689/1981, relativo alla decadenza del potere sanzionatorio domanda di sanatoria e dell'art. 1 della L. 689/1981 ai sensi del quale *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”*)

37. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00567/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico – area delle cave di Favignana - divieto di nuove edificazioni - solo all'interno delle cave.

Gli artt. 12 e 19 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesistico delle isole Egadi, approvato con il decreto assessoriale n° 99 del 23/01/2013, vietano le nuove edificazioni solo all'interno delle c.d. *“cave”*; pertanto è illegittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani rigetta il progetto per la realizzazione di un complesso edilizio da adibire a case vacanze nell'isola di Favignana nella convinzione che il Piano vieterebbe l'edificazione anche nelle aree circostanti dette cave. Ha osservato il TAR che:

- *“per l'Assessore regionale i termini «area di cava» e «cava» non sono equivalenti, ma hanno delle precise differenze semantiche, in base alle quali può affermarsi che il divieto di nuove edificazione si riferisce esclusivamente alla cava in senso stretto e non può essere esteso a tutta l'area che la circonda. Ne deriva che l'obbligo del mantenimento del verde e il divieto di nuove costruzioni si applicano esclusivamente alla cava, mentre nell' «area di cava» può aversi l'edificazione nel rispetto dei limiti previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 12”;*

- *“l'interpretazione letterale trova poi conferma in quella sistematica, in quanto, solo operando tale distinzione, si garantisce applicazione alle surrichiamate lettere a) e c) dell'art. 12, nonché all'art. 19, comma 4, il quale*

... dispone che i progetti di nuove opere da realizzare in ambiti caratterizzati dalla presenza di cave deve essere corredato da relazione geologica e, in alcuni casi, anche da apposito studio geotecnico. Nessun senso avrebbe, infatti, disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività edilizia se la stessa fosse preclusa nella sua totalità”.

38. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01273/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – piano paesaggistico — approvazione - procedimento applicazione R.D. 1357/1940 - legittimità.

Nell'assenza di una normativa regionale di attuazione del d.lgs. 42/2004 in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione dei piani paesaggistici, legittimamente l'amministrazione fa riferimento, in ossequio all'art. 158 del medesimo testo di legge, alle previsioni del R.D. 1357/1940 ed ai generali principi in tema di partecipazione stabiliti dalla L. 241/1990, nonché alle disposizioni dettate dallo stesso d.lgs. 42/2004 in tema di dichiarazione di notevole interesse pubblico di “*immobili ed aree*” (cfr. CGA sentt. nn. 812/2012; 813/2012; 815/2012; 36/2015. TAR Palermo n.2174/2015).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – vincolo paesaggistico — nullaosta – rilascio condizionato – per impianto “minieoloco” – legittimità fattispecie.

E' legittimo il parere condizionato reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani sulla la domanda di installazione su terreno privato di un impianto “*minieoloco*” nella considerazione che l'intervento ricade in area del territorio (nella fattispecie dell' “*agro valdericino*”), “*non direttamente sottoposta a tutela paesaggistica, ma fortemente interessata da emergenze architettoniche e storico culturali (tra cui diversi bagli: Baglio Tangi, Baglio Monaci, Baglio e Borgo Bombolone, Città Povera, Case Palma, etc.), tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come evidenziato nella planimetria stralcio della TAV. 3b del Piano Paesaggistico-Ambito 1, approvato con D.A. n. 2286 del 20/09/2010*”.

39. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00262/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – zona vincolata – costruzione abusiva – n.o. in sanatoria - indennità ex art. 167 D. Lgs. nr. 42/2004 – termine di prescrizione – è di cinque anni ex art. 28 L. n. 689/1981 - ratio.

L'art. 167 del d.lgs.vo n. 42/2004 (già art. 15 della l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 del d.lgs.vo n. 490/1999) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce



vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 28 luglio 2006, n. 4690; 3 aprile 2003, n. 1729; IV, 15 novembre 2004, n. 7405; 12 novembre 2002, n. 6279). Pertanto si applica a tale sanzione il principio contenuto nell'art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui *“il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”*; disposizione, quest'ultima, applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981); e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria (v. anche T.A.R. Sicilia, I, 23 ottobre 2015, n. 2645; 23 luglio 2014, n. 1942; 13 maggio 2013, n. 1098).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici –zona vincolata – costruzione abusiva – n.o. in sanatoria - indennità ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 – prescrizione – cinque anni ex art. 28 L. n. 689/1981 - ratio - dies a quo – dal rilascio della concessione edilizia.

Ai fini della individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dell'indennità dovuta per gli abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici ex art. 167 del d.lgs.vo n. 42/2004 (già art. 15 della l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 del d.lgs.vo n. 490/1999) occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti e la relativa illecità viene meno solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (cfr. Consiglio di Stato, 12 marzo 2009, n. 1464).

40. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02251/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – zona vincolata – costruzione abusiva – n.o. in sanatoria - indennità ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 – termine di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981 - ratio.

In tema di indennità dovuta per gli abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici ex art. 167 del d.lgs.vo n. 42/2004 (già art. 15 della l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 del d.lgs.vo n. 490/1999) è pacifica l'applicabilità del principio contenuto nell'art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in

cui è stata commessa la violazione; stante che la norma è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981) (v. T.A.R. Sicilia, I, 23 ottobre 2015, n. 2645; 23 luglio 2014, n. 1942; 13 maggio 2013, n. 1098).

41. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00413/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – area inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 – ordine di rimessione in pristino – realizzazione parcheggio stagionale e passo carrabile – su aree adiacenti non gravate da vincolo - illegittimità.

L'ordine di rimessione in pristino impartito dalla Soprintendenza relativamente alla realizzazione di un parcheggio stagionale e relativo passo carrabile nei 150 metri dalla battigia, è illegittimo, se motivato con riferimento al vincolo d'inedificabilità assoluta ex L.reg. 78/1976 esteso anche ai terreni non gravati dallo stesso vincolo in quanto non collocati nella fascia di rispetto costiero (fattispecie relativa a terreni ubicati nelle vicinanze del lungomare di Cefalù).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – area inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 – deroga – solo in zone A e B – già delimitate al momento della entrata in vigore della legge – atto di “perimetrazione” centro urbano - irrilevanza.

Il divieto di edificazione di cui all'art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 si applica solo alle zone espressamente classificate come “A” e “B” al momento dell'entrata in vigore della disposizione e non anche a quelle che ne avevano in concreto le caratteristiche fattuali e, in particolare, a quelle incluse nella delimitazione del “*centro edificato*” effettuata nel 1972 dal Comune di Cefalù ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. 865/1971. Il TAR ha ritenuto “*non divisibile la prospettazione della ricorrente secondo cui sarebbero esenti dal vincolo in quanto compresi nel perimetro del centro abitato*”, stante anche il diverso orientamento già espresso dal TAR Palermo con sentenza n. 1748 del 13 luglio 2016 (“... *malgrado il diverso avviso di cui alla sentenza della II Sezione n. 610 del 2015 e all'ordinanza del CGA n. 809 del 2016*”).

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – area inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78 del 1976.

L'art. 46 della l.r. n. 17 del 2004 prevede che le autorizzazioni a eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico sono rilasciate o negate entro il termine



perentorio di 120 giorni. Tale termine può essere interrotto dalla Soprintendenza solo una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici hanno l'obbligo di esprimersi entro i successivi 60 giorni. Trascorso tale termine, qualificato come perentorio, il parere si intende reso in senso favorevole. Pertanto è fondato il motivo di censura con cui si deduce che sull'istanza finalizzata a ottenere l'autorizzazione paesaggistica all'apertura di un passo carrabile, in area non gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, si è formato il silenzio assenso, di guisa che l'atto di ritiro richiede l'avviso dell'avvio del procedimento (fattispecie relativa ad interventi consistenti in “*estirpamento di agrumeto; spianamento del terreno; posa in opera di materiale stabilizzante*”).

42. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01115/2018

Beni culturali, ambientali, paesaggistici – n. o. paesaggistico – in area marittima – durata – coincide con la durata della concessione – in assenza di nuove opere.

Qualora non venga modificato il progetto originario, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, per opere ricadenti su demanio marittimo dato in concessione a privati, ha una durata pari a quella della concessione demaniale, fermo restando la possibilità di un annullamento o di una revoca in autotutela, che devono, però, tenere conto dell'interesse all'incentivazione delle attività turistiche, se compatibili con il principio di sostenibilità ambientale. Il TAR ha rilevato che:

- come chiarito dalle circolari dell'Assessorato regionale dei beni culturali n. 14 del 2014 e n. 5 del 2015 la durata dell'autorizzazione paesaggistica deve ritenersi prorogata per effetto della perdurante vigenza della concessione demaniale (nella specie si è ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza BBCCAA ha ordinato al concessionario demaniale la rimessione in pristino dei luoghi, ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 2 del codice dei beni culturali, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che la struttura sia sprovvista dell'autorizzazione paesaggistica per taluni anni per i quali risultava prorogata la concessione).

-“ *il legislatore regionale ha approvato la legge n. 3 del 17 marzo 2016, il cui art. 42 ha previsto, per quanto d'interesse: al comma 4, che ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale, e che in questo caso le autorizzazioni presupposte hanno validità temporale pari a quella del titolo concessorio; al comma 6, che la validità delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle*

attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdura per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività, che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare”;

- nell'ottica di una “... auspicata semplificazione amministrativa, il legislatore ha previsto che tutti i titoli abilitativi costituenti presupposto della concessione demaniale marittima, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, hanno validità temporale pari a tutto il periodo della stessa, sempre che rimanga immutato il progetto;

- dall'attuale quadro normativo e amministrativo consegue che, “... qualora non venga modificato il progetto originario, l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ha una durata pari a quella della concessione demaniale, fermo restando la possibilità di un annullamento o di una revoca in autotutela, che devono, però, tenere conto dell'interesse all'incentivazione delle attività turistiche, se compatibili con il principio di sostenibilità ambientale”.

43. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01116/2018

Beni culturali - autorizzazione paesaggistica - silenzio assenso – in area non soggetta a vincolo di inedificabilità – sussiste.

L'art. 46 della l.r. n. 17 del 28 dicembre 2004 dispone: al comma 1, che le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze, entro il termine perentorio di 120 giorni; al comma 2, che le Soprintendenze possono interrompere il termine dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni; alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere; trascorso il termine perentorio, il parere si intende reso in senso favorevole. Nel caso esaminato il TAR ha ribadito peraltro che la durata dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali deve essere allineata a quella della concessione demaniale; conseguentemente, una volta ottenuta la proroga dell'efficacia di quest'ultima, si deve ritenere prorogata anche la prima (ex art. 146, comma 4, del d.lgs.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e circolari dell'Assessorato regionale dei beni culturali n. 14 del 2014 e n. 5 del 2015).

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI



44. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01603/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni - fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso – verifica dei presupposti – limiti del potere amministrativo.

La sussistenza di sentenze penali di condanna per i reati elencati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999 è presupposto tassativo per l'attribuzione delle provvidenze a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ed il Comitato di gestione del Fondo e il Prefetto non sono titolari di poteri autonomi di apprezzamento dei fatti-reato, poiché la loro istruttoria è diretta alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione delle provvidenze di legge, individuati nell'esistenza delle dette condanne e nella legittimazione attiva all'esercizio del diritto da parte degli istanti, in quanto soggetti costituiti parte civile, a favore dei quali è stato disposto il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese del giudizio (cfr. Cons. Stato sent. n. 8375 del 1° dicembre 2010).

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni - fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso – diniego – legittimità fattispecie.

E' legittimo il diniego di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ex art. 4 della l. n. 512 del 22 dicembre 1999, nella considerazione che il responsabile dell'omicidio del familiare dei ricorrenti è stato assolto dal reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque è stata esclusa l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991.

45. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01861/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – AGEA – provvedimento di revoca – per irregolarità nella custodia dei fascicoli aziendali – legittimità.

Legittimamente l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) revoca *“le autorizzazioni ad operare sul SIAN a tutti gli operatori della sede CAA liberagricoltori di Trapani”*, contestualmente inserendo i ricorrenti *“nella blacklist di cui all'art. 9 della Convenzione”* rilevando *“... evidenze gravi carenze nella gestione dei fascicoli aziendali”* da parte del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Trapani *“... nonché gravi irregolarità da parte degli operatori provenienti dalla sede Enna per cui sussistono i presupposti per il loro inserimento nella black-list di cui all'articolo 9 della convenzione”*. In particolare, nella fattispecie l'istruttoria condotta dall'AGEA, per il tramite dell'Agecontrol S.p.A., aveva rilevato *“che i predetti fascicoli, diversamente da quanto dichiarato ed in violazione delle disposizioni disposte dal CAA*

nazionale (su sollecitazione dell'AGEA), non erano stati affatto trasferiti dalla sede di Enna 001 a quella di Trapani 001 del CAA Liberi Agricoltori”.

Il TAR ha precisato che l'AGEA, introdotta nel nostro ordinamento con D. Lgs. n. 165/99, costituisce l'unico rappresentante ed organismo pagatore attraverso cui lo Stato Italiano cura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune. L'Agenzia opera sul territorio nazionale anche attraverso i CAA (centri di assistenza agricola) ai quali, ex art. 3 bis D. Lgs. n. 165/99 (come modificato dal D. Lgs. n. 188/2000), il Legislatore ha affidato vari compiti di assistenza agli agricoltori. Nella fattispecie i provvedimenti impugnati prendevano *“le mosse dall'avvio di alcuni procedimenti penali da parte della Procura della Repubblica di Enna nei confronti di diversi agricoltori in ragione della registrazione di falsi titoli di condizione ed acquisizione di fittizie domande di finanziamento di contributi pubblici, in specie aiuti comunitari invero non dovuti”* e la Procura della Repubblica aveva sollecitato l'adozione dei provvedimenti di competenza *“al fine di evitare ulteriori illeciti”*.

46. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00043/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca – per inadempimento - impugnazione – giurisdizione amministrativa – non sussiste.

La controversia avente ad oggetto la revoca di un contributo pubblico (nella specie per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, da fruire tramite compensazione, utilizzando il modello di versamento F24) a seguito della fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario, prescritti dal relativo bando rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario perché trova fondamento nell'inadempimento, da parte di quest'ultimo, delle obbligazioni assunte verso la P.A. (Inadempimento sostanziatosi nella non rispondenza tra le spettanze dei lavoratori e il credito di imposta portato in compensazione; non rispondenza tra netto in busta paga e relativo bonifico). Il TAR ha ricordato che:

- “in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una



situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010 n. 1232)”;

- “Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito tale consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che «In tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario - imposti per legge o dall'atto concessorio - attiene all'esecuzione del rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione che trovi fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo» (Cort. Cass., SS.UU. – ord. 23 settembre 2010 n. 20076)”.

47. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01614/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – fondo di garanzia – alimentato con risorse ministeriali - rigetto istanza – impugnazione - giurisdizione amministrativa.

Sussiste la giurisdizione amministrativa in tema di impugnativa rivolta contro il provvedimento emesso dalla Banca Medio Credito Centrale quale gestore di un fondo di garanzia alimentato con risorse del Ministero dello sviluppo economico; trattandosi di provvidenze pubbliche per le quali vanno verificati i presupposti per la relativa attribuzione.

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – fondo di garanzia – alimentato con risorse ministeriali - istruttoria bancaria – rigetto – motivazione adeguata - fattispecie.

Il provvedimento con cui la Banca Medio Credito Centrale, quale gestore di un fondo di garanzia alimentato con risorse del Ministero dello sviluppo economico, rigetta l'istanza di una impresa, è adeguatamente motivato con “... riferimento alla circostanza che l'impresa aveva ottenuto un prolungamento della durata di un'altra garanzia relativa a precedenti affidamenti garantiti dal medesimo fondo”.

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – fondo di garanzia – alimentato con risorse ministeriali - istruttoria bancaria – rigetto – difetto di istruttoria - fattispecie.

Il provvedimento con cui la Banca Medio Credito Centrale, quale gestore di un fondo di garanzia alimentato con risorse del Ministero dello sviluppo economico, rigetta l'istanza di una impresa, con “... *referimento alla circostanza che l'impresa aveva ottenuto un prolungamento della durata di un'altra garanzia relativa a precedenti affidamenti garantiti dal medesimo fondo*” è affetto da difetto d'istruttoria e illogicità manifesta se non tiene conto del fatto che il prolungamento della garanzia relativa all'altro mutuo è “avvenuto non per inadempienza, ma sulla base di un meccanismo automatico finalizzato a garantire alle imprese maggiore liquidità”. Il TAR ha rilevato che il prolungamento della garanzia era avvenuta ai sensi della circolare della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale s.p.a. n. 10 del 9 giugno 2015, la quale, sulla base dell'accordo per il credito 2015, aveva stabilito “*di ammettere alla procedura automatica di variazione della durata della garanzia del Fondo le operazioni già garantite per le quali sia stata adottata la delibera di sospensione o allungamento da parte del soggetto finanziatore*” ai sensi dell'accordo suddetto. Di conseguenza si trattava “... *di una richiesta di prolungamento che non era dovuta a una situazione di difficoltà dell'impresa nei pagamenti, ma a una variazione automatica della garanzia, che conseguiva all'adesione all'Accordo per il credito*”.

48. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01541/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – giurisdizione – criterio di valutazione.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della



concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010 n. 1232).

49. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02456/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – impugnazione – domanda di risarcimento – presupposto – è l'accertamento del bene sostanziale – accertamento mero obbligo di provvedere – non è sufficiente.

Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, conseguentemente, essere subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse; l'entrata in vigore dell'art. 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non ha, infatti, elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; inoltre, “... *il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali è imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato (per tutte Consiglio di Stato, IV, 6 aprile 2016, n. 1371)*”. Nella fattispecie, il TAR ha osservato come la sentenza contro il silenzio si era limitata ad accertare l'obbligo di provvedere e non aveva esaminato l'ulteriore profilo della spettanza del bene della vita, la cui valutazione restava rimessa alla P.A.

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca – per trasmissione “polizza non conforme” – illegittimità - fattispecie.

E' illegittimo il provvedimento che ha disposto la revoca dello sgravio contributivi, a suo tempo concesso in ossequio all'Avviso Pubblico n.1 del 25 luglio 2012, adottato dalla Regione Siciliana in attuazione di quanto previsto dal D.L n.70 del 2011- c.d. “*Decreto Sviluppo*” e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, del 24 maggio 2012), motivato con riferimento

al mancato riscontro della parte interessata circa la trasmissione di “*polizza non conforme*”. Nella specie il TAR ha rilevato che:

- “*da un punto di vista fattuale, non risulta espressamente contestata l’affermazione contenuta in ricorso secondo la quale l’odierna ricorrente aveva già tempestivamente prodotto le dovute attestazioni di autenticità necessarie ad attestare il potere di firma e l’autenticità delle stesse da parte dei procuratori della Gable Insurance Ag, nonché il relativo verbale di giuramento dinnanzi al Tribunale di Roma della asseverazione della traduzione dalla lingua tedesca della polizza fideiussoria n. 20151503240311635 (prodotta in data 9 dicembre 2015, e affetta da errore materiale - poi corretto – relativo al beneficiario: ma sicuramente completa quanto ad attestazione di veridicità da parte dell’emittente)*”;
- “*Non risulta poi, in diritto, che tale adempimento, ove necessario, potesse considerarsi essenziale, sulla base della procedura come regolata dall’avviso, se non a fini di verifica non assoggettabili al termine per la produzione della documentazione da verificare*”.

50. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01649/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca - giurisdizione – in ipotesi di inadempimento – è del Giudice ordinario.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione, che sia stata disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto, in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all’iniziale erogazione del contributo (ex plurimis, Cassazione, sezioni unite, 22 giugno 2017, n. 15638; 11 luglio 2014, n. 15941; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2018, n. 3295; V, 11 luglio 2016, n. 3051; CGA, 2 agosto 2016, n. 249; 17 marzo 2016, n. 70). Nella specie, il TAR ha rilevato che:

- l’Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio 8 insediamenti produttivi aveva disposto la “revoca” del contributo pubblico per mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, per cui la giurisdizione è del giudice ordinario.
- il percettore era “*titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi, cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione*” (Cassazione, sezioni unite, ordinanza n. 1776 del 25 gennaio 2013).



Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – giurisdizione – tra GA e GO criterio di riparto.

Qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sul mancato rispetto delle condizioni previste in sede di concessione del contributo (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014).

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca - giurisdizione –criterio di riparto tra GA e GO.

In assenza di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non è rilevante il riferimento fatto dall'art. 7 cod. proc. amm. alla relativa giurisdizione per l'impugnazione di *“atti (...) riconducibili anche mediatamente all'esercizio del potere amministrativo”*, che in sostanza richiama le espressioni contenute nelle note sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191; ciò in quanto – ha osservato il TAR - *“Nella citata giurisprudenza costituzionale il riferimento alla riconducibilità della controversia, anche in via mediata o indiretta, all'esercizio del potere viene, infatti, utilizzato non come criterio generale di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma come criterio legittimante, sotto il profilo della compatibilità con il vincolo costituzionale delle «particolari materie» di cui all'art. 103 Cost., la stessa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”*. Sicché *“dalla richiamata giurisprudenza costituzionale non può ricavarsi che ogni controversia comunque riconducibile, sia pure in via indiretta o mediata, all'esercizio del potere pubblico possa essere ricondotta alla giurisdizione amministrativa di legittimità, involgendo, per ciò solo, posizioni di interesse legittimo”*.

51. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01655/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca – a fronte di espedienti volti a “gonfiare” il valore della spesa – legittimità.

Correttamente l'Amministrazione evidenzia l'anomalia connessa al fatto che l'impresa ricorrente ed altra impresa, pure partecipante al bando per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 29 luglio 2013, si siano indicate reciprocamente come fornitori dei beni per cui è stato richiesto il finanziamento: l'oggetto del programma di investimento, per entrambe le proposte, è infatti costituito dai pannelli fotovoltaici della Ditta BISOL.

Secondo il TAR l'Amministrazione ha ragionevolmente “*desunto che le due società proponenti abbiano messo in atto un meccanismo di aumento del valore della spesa, per la richiesta delle agevolazioni, a danno di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche*” (fattispecie in cui la società ricorrente ed altra società si erano “*reciprocamente indicate come fornitrici dei beni di investimento*”.

52. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02590/2018

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – revoca – patto territoriale - giurisdizione esclusiva amministrativa – sussiste.

La controversia avente ad oggetto la revoca di un beneficio finanziario accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un “patto territoriale”, che costituisce una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e private, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all'art. 11, ultimo comma, della l. n. 241 del 1990; tale norma demanda, infatti, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica (per tutte Consiglio di Stato, VI, 17 gennaio 2014, n. 220 e di recente TAR Sicilia Catania, IV, 18 maggio 2018, n. 1020).

Contributi, sovvenzioni, agevolazioni – concessione – valutazione in sede bancaria - sindacato giurisdizionale di legittimità – limiti.

Il sindacato di legittimità che compete al Giudice amministrativo nella materia relativa alla concessione di contributi e sovvenzioni (nella fattispecie l'importo del contributo, a valere sul patto territoriale agricoltura Valle del Belice, concesso per l'ammodernamento del proprio frantoio) non può implicare una sostanziale revisione, in punto di merito, dell'analisi e del giudizio tecnico, economico e finanziario che competono all'Istituto di credito (nella specie Efibanca) chiamato ad istruire le pratiche di finanziamento; fatta salva, ovviamente, la rilevanza di eventuali palesi profili di illogicità, di travisamento dei fatti o di totale assenza di motivazione.

Il TAR, nella fattispecie, ha ritenuto logiche e motivate le conclusioni di Efibanca in merito al mancato riconoscimento della spesa di € 3.012,66 di cui alla fattura rilasciata, in acconto, da Erasmus s.r.l., il 3 gennaio 2000, per competenze tecniche relative alla redazione di uno studio di fattibilità; ma Efibanca ha motivato il proprio giudizio con riferimento alla circostanza che la spesa era superiore al 12 % dell'importo complessivo del contributo, senza precisare da quale clausola del patto o norma di legge derivasse tale limite. Tale carenza motivazionale non è stata colmata nemmeno a seguito dell'istruttoria



disposta in sede giurisdizionale, mentre il Ministero si è limitato a trasmettere la documentazione procedimentale senza, però, chiarire sulla base di quale dato positivo la spesa in questione non era stata ritenuta congrua.

COMUNE ED ENTI LOCALI

53. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01352/2018

Comune ed enti locali - consiglieri comunali - gettone di presenza – ex art. 82 D.Lgs. n. 267 del 2000 – divieto di cumulo – rilevanza.

La disposizione di cui all' art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce il diritto dei Consiglieri comunali e provinciali di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, va letta nel combinato disposto del successivo art. 83, comma 2, ove si prevede il divieto di cumulo allorquando tale partecipazione sia connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche: ciò comporta il diniego di corrispondere specifici gettoni di presenza. Il TAR ha ricordato che *“la Magistratura contabile ha richiamato l'apposito parere del Ministero dell'Interno, che ritiene non assimilabile la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari alle altre previste, neppure nel caso in cui l'Ente comunale, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, abbia inserito a livello regolamentare una disposizione di equiparazione”*; sicché *“la partecipazione dei consiglieri alla Conferenza medesima sia da considerarsi già retribuita nell'ambito dell'attività propria della funzione esercitata”*. Di conseguenza, ha ritenuto legittimo il recupero a carico dei ricorrenti dei *“... gettoni di presenza corrisposti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari periodo 2009-2012”*.

54. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02301/2018

Comune ed enti locali – elezione collegio revisori dei conti – voto limitato e votazione unica – legittimità.

In Sicilia, a norma dell'art.1 della L.R. 11 dicembre 1991 n.48, in materia di elezione del collegio dei revisori dei conti, ogni consigliere comunale ha diritto di eleggere un solo componente e quindi esprimere una sola preferenza in seno alle operazioni di votazione. Pertanto appare legittimo che il Consiglio abbia deliberato di adottare il sistema della votazione unica con possibilità di esprimere una sola preferenza o per la carica di Presidente o per quella di

Componente. Il TAR ha ritenuto tra l'altro che ciò non configura lesione dei diritti della minoranza consiliare.

Comune ed enti locali – elezione Collegio Revisori dei Conti – avviso di selezione – domande – poteri del consiglio comunale.

Premesso che l'avviso di selezione indetto dal comune per l'elezione del collegio dei revisori dei conti, ha finalità ricognitoria al fine di acquisire una platea di candidati da sottoporre al Consiglio Comunale e tra cui scegliere, la nomina dei revisori è rimessa alla libera votazione dei consiglieri comunali, non vertendosi quindi in ipotesi di procedura comparativa tra candidati.

Comune ed enti locali – consiglio comunale – partecipazione segretario comunale – prima dell'assunzione in servizio – legittimità – per successiva ratifica del prefetto - sussiste.

E' legittima la partecipazione ai lavori del consiglio comunale del segretario comunale se il relativo incarico, svolto per il periodo precedente all'assunzione in servizio, risulta essere stato regolarizzato con provvedimento di ratifica del Prefetto su espressa richiesta del Commissario Straordinario del comune.

55. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02007/2018

Comune ed enti locali – rifiuti – emergenza - anticipazione somme dalla Regione siciliana - ex art. 11 L.r. 6/2009 – richiesta del sindaco - insufficienza – conseguenze in tema di recupero.

La mera richiesta con cui il sindaco chiede alla regione l'anticipazione di somme ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 14/05/2009 n. 6 e dell'art. 46 della legge regionale 12/05/2010 n. 11, per i comuni dell'ATO ME2 S.p.a., non può, da sola, attivare il procedimento di finanziamento senza o indipendentemente da una deliberazione del Consiglio comunale ad hoc che ne assuma la responsabilità (CGA parere n. 1539/11 reso nella adunanza del 29 novembre 2011). Pertanto è illegittimo il recupero in danno del comune disposto dalla regione per anticipazioni effettuate su semplice istanza del sindaco. Il TAR peraltro, richiamato l'orientamento delle Sezioni Riunite del CGA (parere n. 1539/11 reso il 29 novembre 2011), ha rilevato che:

- *“la disposizione normativa in rilievo, art. 11 comma 2 L.R. 6/2009, non prende partito su quale organo dell'ente locale sia competente a richiedere l'intervento regionale per il finanziamento delle eventuali emergenze in tema di rifiuti, nei riguardi delle quali le funzioni del Sindaco (maxime, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti) ai sensi degli artt. 191, c. 1 e 198 del Dlg 3 aprile 2006 n. 152 s'atteggiano quale prius”;*



- tuttavia, dette ultime disposizioni *“non vanno confuse con le norme finanziarie di funzionamento degli enti locali, muovendosi su piani logico-giuridici diversi quand’anche complementari, le prime rientrando nella competenza esclusiva del Sindaco per risolvere illico et immediate situazioni non altrimenti risolubili con pari tempestiva efficacia, le altre regolando la gestione finanziaria del Comune anche per la materia dei rifiuti. Rettamente, quindi, il Comune ricorrente deduce che resta ferma, in capo al Consiglio comunale e non al Sindaco, la competenza ex art. 32, c. 2, lett. b) della l. 8 giugno 1990 n. 142 sulla programmazione della spesa pluriennale, qual è, in effetti, l’impegno per la restituzione dell’anticipazione ex art. 11 della l.r. 6/2009, a tutti gli effetti vera e propria apertura di credito al Comune stesso”*:
- detta distinzione resta ferma anche nella Regione Siciliana, in virtù delle integrazioni poste dalla l. 142/1990 all’OREL, come sancite dall’art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991 n. 48 e s.m.i.

Comune ed enti locali – rifiuti - emergenza - anticipazione somme – da parte della Regione siciliana ex art. 11 L.r. 6/2009 – al comune e non all’ATO – illegittimità.

Erroneamente l’anticipazione di fondi regionali ex art. 11 LR n. 6/2009 e art. 46 LR n. 11/2010 viene fatta direttamente al Comune e non all’ATO di riferimento, seppur con l’intermediazione dell’Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque, atteso che l’art. 61, c. 1 della l.r. 6/2009 assegna alla Regione, per il tramite di detta Agenzia e dove indifferibilmente necessario, il compito di nominare commissari ad acta presso i comuni e le società d’ambito, per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ATO alla data del 31 dicembre 2008. *“Tutto ciò, nondimeno, si pone su un piano differente dalle anticipazioni di cassa che il precedente art. 11 consente d’attribuire, anche per esigenze inerenti ai rifiuti ed all’ambiente, ai comuni, questi ultimi unici destinatari di siffatti finanziamenti. Dal che la necessità di non fare confusione tra questi ultimi ed i provvedimenti ex art. 61, che non sarebbe avvenuta se la Regione avesse correttamente attivato le formalità procedurali ex l. 241/1990. (cfr. CGA parere n. 1539/11 reso nella adunanza del 29 novembre 2011)”*.

56. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02671/2018

Comune ed enti locali – dissesto finanziario – estinzione del giudizio – fattispecie.

Il giudizio di ottemperanza afferente a un credito accertato in via giudiziale, relativo a una fattispecie antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto,

rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 a tenore del quale *“Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2012 n. 226; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 3167).

57. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02023/2018

Comune ed enti locali – consigliere comunale – decadenza – per assenze – previa contestazione – necessità - fattispecie.

Sono illegittime le deliberazioni del consiglio comunale che respingono le giustificazioni delle assenze del consigliere comunale, decretando la relativa decadenza e la conseguente surroga con altro candidato, ove risulti omessa la comunicazione di avvio del procedimento, con palese violazione del dato normativo di cui alla L. 241/90 e L.R. 10/1991, in combinato disposto con le previsioni dello Statuto comunale, art. 10, che in caso di decadenza dalla carica per mancata partecipazione del consigliere a tre sedute consecutive dell'organo assembleare senza giustificato motivo, rimanda al procedimento previsto per la dichiarazione di incompatibilità (Il TAR ha osservato che *“correttamente parte ricorrente ... invoca l'art. 69 D.Lgs. 267/2000 che, per l'ipotesi di incompatibilità successive alla elezione, prevede la necessità della previa contestazione”*).

Comune ed enti locali – consigliere comunale – decadenza – per assenze – difetto di motivazione – illegittimità - fattispecie.

Sono illegittime le deliberazioni del Consiglio Comunale che respingono le giustificazioni delle assenze del consigliere comunale, decretandone la decadenza e la conseguente surroga con altro candidato, ove non risulti debitamente motivata la ragione per cui le giustificazioni addotte dall'interessato non sono state ritenute esaustive. Né tale motivazione sia ricavabile in via induttiva dall'esame della proposta di delibera, essendosi limitato, il Presidente del Consiglio Comunale, a prendere atto delle assenze del consigliere, dando atto della sussistenza delle *“giustificazioni presentate”* dall'interessato per ogni assenza.



58. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01648/2018

Comune ed enti locali – sindaco – mozione di sfiducia – sindacabilità – limiti.

I provvedimenti con cui il consiglio comunale approva la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, sono caratterizzati da elevata discrezionalità, e di regola trovano origine in contrasti politici tra il Consiglio e il Sindaco, i quali possono essere sindacati dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitarietà o di travisamento dei fatti.

Comune ed enti locali – sindaco – mozione di sfiducia – motivazione – occorre - anche se di tipo politico.

In tema di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve, tenersi conto del fatto che l'art. 10, comma 2, della l.r. n. 35 del 15 settembre 1997, come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 17 dell'11 agosto 2016, dispone che la mozione di sfiducia deve essere motivata e tale previsione persegue lo scopo di garantire la stabilità degli enti locali e consentire la “rimozione” del sindaco, liberamente eletto dal popolo da parte di una maggioranza qualificata di consiglieri comunali (parimenti eletti), solo se ricorrono adeguate ragioni giustificative (anche solo di tipo politico).

Comune ed enti locali – sindaco – mozione di sfiducia – motivazione – mero rifiuto di nomina di taluni assessori - insufficienza.

Il provvedimento con cui il consiglio comunale approva la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco è illegittimo se motivato con riferimento alla circostanza che il Sindaco non ha voluto nominare gli assessori indicati da alcuni consiglieri. Trattasi di una motivazione, che non è idonea a sostenere sotto il profilo motivazionale la contestata mozione di sfiducia, in quanto la nomina degli assessori è una prerogativa di esclusiva competenza del Sindaco e le eventuali indicazioni date dai suoi sostenitori rilevano solo sul piano dell'opportunità.

59. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00766/2018

Comune ed enti locali – mandato difensivo – conferito da organo in regime di prorogatio – validità - fattispecie.

E' valido il mandato che il Commissario di un IPAB abbia conferito al difensore dopo la scadenza del relativo incarico ove risulti che detto incarico aveva la durata di mesi 3 dalla data di notifica del relativo decreto e “*comunque fino alla nomina del sostituto*”.

Comune ed enti locali – controlli – termini – scadenza – conseguenze.

L'esercizio del potere di controllo oltre il termine di legge dà luogo, in via di principio, all'illegittimità del provvedimento tutorio, e ciò in ragione del carattere perentorio dello stesso termine, da inquadrarsi, al di là del dato letterale della disciplina, in una più ampia esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di speditezza dell'azione amministrativa, come in passato avveniva per i “*controlli sugli atti degli enti locali di cui alla l.r. n. 44 del 1991, rispetto al quale la perentorietà del termine era pacifico in giurisprudenza*” (cfr. Tar Palermo, III, 11 maggio 2011, n. 919; Tar Palermo, I, 28 luglio 2015 n.1954). Nella fattispecie il TAR ha ritenuto tardivo il provvedimento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, mai notificato ai sensi dell'art. 68 L.R. 10/99, contenente la determinazione di annullamento dell'atto deliberativo dell'IPAB, avente per oggetto” *l'approvazione bilancio di previsione 2016*”.

CONTRATTI E APPALTI DELLA P.A.

60. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01334/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara - fornitura - farmaci – esclusione dei farmaci di fascia C - illegittimità.

Premesso che non vi sono norme legislative o di regolamento istitutive di forme di limitazione di acquisto di farmaci di fascia C, e che non vi sono differenze di indicazioni ovvero di efficacia terapeutica per i pazienti tra un farmaco classificato in classe C ed il corrispondente farmaco di classe "A" nell'ambito del prontuario della distribuzione diretta (PHT) di farmaci ritenuti necessari per assicurare la continuità assistenziale in caso di cronicizzazione successivamente alla ospedalizzazione, non è rinvenibile alcuna ragione giuridica ed economica per escludere l'acquisto e la fornitura di farmaci di fascia C (Cons. Stato, III, 22.12.2017, n. 6039) e di conseguenza è illegittima l'esclusione di una impresa a causa della classificazione in fascia “C” del prodotto dalla stessa offerto in gara. Ha osservato il TAR che l'istituzione di farmaci in classe C rileva esclusivamente nei rapporti diretti tra i pazienti, i medici di famiglia e il servizio sanitario nazionale ed attiene alle misure di contenimento della spesa farmaceutica: l'art. 8 della legge n. 537/1993 prevede una triplice classificazione dei medicinali ai soli fini della loro rimborsabilità, mentre l'art. 8 del d.l. n. 347/2001 (convertito nella legge n. 405/2001) non

introduce una ulteriore differenziazione di classificazione, né prevede una qualche forma di limitazione di acquisto da parte dell'ente pubblico, ma demanda alla Regione un'ampia area di scelta delle modalità alternative tese a permettere al paziente di rivolgersi alle farmacie di prossimità per la fase post ospedaliera, senza che tale possibilità possa risolversi, per scelta della Stazione appaltante, in un maggior aggravio per la spesa pubblica (come avverrebbe invece nel caso della preferenza accordata, in sede di gara, ad un farmaco di fascia A per il quale è stato offerto un prezzo più alto rispetto all'offerta di un farmaco alternativo di fascia C).

61. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00031/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara – per noleggio bagni chimici – possesso di impianto di smaltimento rifiuti – in assenza di previsione del bando – non è richiesto – conferimento ad impianto autorizzato - sufficienza.

E' illegittima l'esclusione di una impresa dalla procedura negoziata indetta, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), rivolta a tutti gli operatori economici abilitati da CONSIP al bando “*Servizi per Eventi - Eventi 2010 (Noleggio bagni Chimici)*” per mancato possesso di apposito impianto di smaltimento dei rifiuti ove tale requisito non risulti espressamente prescritto dalla *lex specialis* della gara e l'impresa provi il conferimento dei reflui derivanti dall'utilizzo dei bagni oggetto di noleggio presso un impianto autorizzato, non configurandosi in ciò un sub appalto vietato ex art. 105 co. 4 D.Lgs. 50/2016 codice appalti. Il TAR ha ricordato il parere dell'ANAC n. 124/2012 in relazione ad analogo procedimento ed ha stigmatizzato il fatto che l'impresa aggiudicataria aveva “*stipulato una convenzione con l'A.M.A.P. per il conferimento presso gli impianti autorizzati di Acqua dei Corsari: convenzione che, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, è soggetta a proroga tacita tra le parti di anno in anno, salvo disdetta*”.

Sul piano generale ha ricordato anche che

- “*... la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che la vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale, ben potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò perché, in primo luogo si tratta di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in secondo luogo perché non è pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero di aree idonee) imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento*

*dei rifiuti presuppone quasi di necessità che l'operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti. Ma se così è, ne consegue che in relazione ad affidamenti quali quello in discussione non è a parlarsi di subappalto (che peraltro è un istituto di generale applicazione, ai sensi della normativa comunitaria) e, a rigore, neppure di avvalimento in senso stretto, visto che anche l'avvalimento presuppone che i mezzi dell'impresa terza vengono utilizzati per svolgere una fase dell'appalto, poiché il risultato che l'Amministrazione persegue è semplicemente quello di essere certa che lo smaltimento finale dei rifiuti sanitari avvenga *secundum legem* (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez.I, 24 marzo 2011 n. 474; TAR Toscana, sez. II, 23 gennaio 2009 n. 87).*

Contratti e appalti della p.a. – gara - ammissioni ed esclusioni - rito superaccelerato - commi 2-bis e 6-bis art. 120 c.p.a. – in ipotesi di mancata pubblicazione ex art. 29, Co. 1, D.lgs. 50/2016 – non si applica.

La pubblicazione, ex art. 29, comma 1, secondo periodo, D.lgs. 50/2016, delle fasi di ammissione delle imprese partecipanti ha una propria rilevanza ai fini processuali per ciò che concerne il rito super accelerato di cui ai commi 2-bis e 6-bis art. 120 c.p.a. Di conseguenza, la mancata pubblicazione dell'elenco delle ditte ammesse alla gara non incide sulla legittimità delle ulteriori operazioni e sul provvedimento finale di aggiudicazione ed in tali evenienza non opera il divieto di contestate, unitamente al provvedimento di aggiudicazione, anche la fase pregressa di ammissione delle imprese, come nel caso in esame.

62. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01640/2018

Contratti e appalti della p.a. – CUC – gara - telematica - presentazione offerta tramite server – problemi tecnici – rilevanza – limiti.

I problemi relativi all'inserimento ed al salvataggio sul server della documentazione necessaria a partecipare alla gara, a causa di “*erroneità, superficialità ed indeterminatezza delle istruzioni di utilizzo della piattaforma telematica (richiamate nel disciplinare di gara) per la parte relativa alla presentazione delle offerte nel caso di procedure divise in lotti*”, non possono determinare l'esclusione dell'impresa che finirebbe per violare l'art. 58 D.Lgs. 50/2016 ed i principi nella stessa norma richiamati. Il TAR Palermo ha ritenuto condivisibile la tesi del ricorrente anche alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza TAR Sardegna n. 1220/2015 secondo cui “*l'opzione per procedure informatizzate non può determinare un'erosione del principio di certezza dell'azione amministrativa ed il cittadino partecipando a*



procedure selettive, sottoposte a rigorosi termini decadenziali, deve potersi relazionare con sistemi definiti con chiarezza in modo da poter essere consapevole, in ogni fase, dello sviluppo e degli adempimenti da porre in essere”.

Contratti e appalti della p.a. – CUC – gara telematica - partecipazione – modalità - mediante la piattaforma di e-procurement della CUC - documentazione digitale acquisita dal sistema – rilevanza – anche in ipotesi blocco informatico - possibilità.

Illegittimamente viene esclusa dalla gara telematica indetta dalla CUC regionale per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale (suddivisa in sei differenti lotti, da espletarsi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, modalità telematica mediante la piattaforma di *e-procurement*), l'impresa che l'ultimo giorno di presentazione dell'offerta, dopo aver inserito e salvato sul server la documentazione necessaria a partecipare alla gara per un certo lotto, non abbia ricevuto dal portale *“la possibilità di confermare dati già precedentemente inseriti, impedendone di fatto l'invio definitivo e rinviando l'operatore all'inserimento della documentazione afferente gli altri lotti ai quali la società intendeva partecipare”*. Circostanza, di cui l'impresa abbia dato comunicazione alla P.A. nella stessa giornata (di scadenza dei termini), confermando la volontà di partecipare alla gara e chiedendo, a tal fine, la riapertura del Portale al fine di completare le operazioni di caricamento (fattispecie in cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta affermando che *“il problema di caricamento dell'offerta non è stato causato da un malfunzionamento della Piattaforma ...”*). Nella specie il TAR ha osservato che non c'era contestazione sul fatto *“... che prima del contestato blocco del sistema parte ricorrente sia riuscita a far acquisire dalla piattaforma informatica della stazione appaltante la propria offerta e candidatura per il lotto n.1 in questione”* e che la documentazione digitale acquisita dal sistema, per quanto oggetto di blocco, non era *“... suscettibile di alterazioni o modifiche da parte del trasmittente che possano inficiare il principio della segretezza dell'offerta ... e la par condicio competitorum”*.

Contratti e appalti della p.a. – CUC – gara telematica - partecipazione – modalità - mediante la piattaforma di e-procurement della CUC - documentazione digitale acquisita dal sistema – rilevanza – anche in ipotesi blocco informatico - possibilità.

In ipotesi di gara telematica, suddivisa in lotti, da espletarsi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma di *e-procurement*), il fatto che

la P.A. sia entrata comunque in possesso della documentazione relativa all'offerta di gara caricata dall'impresa sui server, impone alla stessa P.A. un onere di attivazione, volto a sanare, se del caso, le mere anomalie che abbiano reso impossibile la spedizione della domanda con le modalità previste dal bando, anche alla luce della complessità delle relative procedure come indicate dal bando. È dato giuridico pacifico quello secondo cui debba prevalere la necessità di garantire, nelle gare pubbliche, la più ampia partecipazione possibile di concorrenti; tale principio generale è applicabile, in particolare, alle domande che, pur se con profili di difformità formale, rispetto alle prescrizioni del bando, risultino comunque oggettivamente idonee ad essere valutate dalla Commissione giudicatrice, stante l'obbligo di una leale cooperazione fra Amministrazione e concorrenti (cfr. TAR Puglia, Bari, che con sentenza n.1094/2015, nonché Cons. Stato, Sez. V, 3.6.2010, n. 3486).

Contratti e appalti della p.a. – gara - commissione - sorteggio componenti – rotazione - fase transitoria ex art. 216 d.lgs. n. 50/2016 - non occorre.

Riguardo alla individuazione dei componenti esterni della Commissione di gara ed alla prevista nomina mediante sorteggio dalla Sezione Provinciale dell'UREGA ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità di cui all'art. 12 del D.P. 31/12/2013 n. 13, il principio della rotazione prevista dal comma 3 dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016, non opera nella fase transitoria di cui al comma 12 dell'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016 (prima del correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il comma 12 dell'art. 77) secondo cui *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

63. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01940/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara - offerta tecnica – valutazione – mediante punteggi – legittimità.

La valutazione dell'offerta tecnica può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi numerici senza la necessità di una ulteriore motivazione, ma ciò solo *“in presenza di criteri puntuali e stringenti fissati dalla lex specialis”* (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 545; sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361). Nel caso in esame il TAR ha rilevato che la griglia di valutazione con i criteri e sotto-criteri di attribuzione dei punteggi risultava puntualmente dettagliata e quindi non ha ravvisato il vizio motivazionale dedotto dalla



ricorrente (fattispecie relativa a gara indetta con procedura ristretta dell'I.I.S. “GIUDICI SAETTA E LIVATINO” di Ravanusa per “l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici”, da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 50 punti per l'offerta tecnica e di 50 punti per l'offerta economica).

64. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01620/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara - bando – impugnazione - clausole immediatamente lesive – prevista apertura buste nella “fase riservata” – non è tale.

La previsione del bando circa l'apertura delle buste nella “fase riservata” non può annoverarsi tra le prescrizioni immediatamente lesive o escludenti e, quindi non è suscettibile di immediata impugnazione. Ed invero, come evidenziato da parte ricorrente, l'impugnazione immediata delle lettere -senza attenda del provvedimento di aggiudicazione- è esigibile solo qualora le medesime contendano clausole immediatamente escludenti, ovverosia quelle clausole che riguardano “*i requisiti di partecipazione in senso stretto ma anche a quelle che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, ovvero che impediscono o rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnico o economico, ovvero che prevedono condizioni negoziali eccessivamente onerose o obiettivamente non convenienti, ovvero ancora che contengono gravi carenze circa i dati essenziali per la formulazione dell'offerta*” (v. da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20.11.2017, n. 5476).

Contratti e appalti della p.a. – offerta - documentazione amministrativa - apertura busta in seduta riservata - violazione principio pubblicità delle sedute - sussiste.

E' illegittima l'apertura in seduta riservata delle buste “A”, “B” e “C” dell'offerta, in violazione delle disposizioni che prevedono la pubblicità delle sedute essendo stata aperta anche la busta contenente la documentazione amministrativa, in ordine alla quale è necessaria l'apertura in seduta pubblica (cfr. consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 13/2011). Il TAR ha osservato che:

- la invocata decisione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 275/2016, non poteva trovare applicazione trattandosi di “apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l'offerta tecnica”.
- la controversia decisa dal Consiglio di Stato con l'invocata sentenza n. 275/2016 faceva riferimento ad una gara indetta nel 2009, antecedentemente,

quindi, all'entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. 07/05/2012 n. 52 secondo cui *“la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”*.

Contratti e appalti della p.a. – punteggi – criteri di attribuzione - chiarezza – va assicurata ab origine – criterio postumo - illegittimità – fattispecie.

A fronte della previsione generale contenuta nella lettera di invito, secondo cui il punteggio sarebbe stato graduato anche in relazione all' *“Organico del personale da impiegare distinto per livello retributivo e qualificazione”*, illegittimamente la commissione di gara ha previsto l'attribuzione di uno specifico punteggio per la presenza di personale graduato. Il TAR, richiamando anche l'orientamento della Corte di giustizia, ha osservato che *“... parte ricorrente coglie nel segno nel rimarcare che in sede di gare pubbliche tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice, per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa, devono essere chiari e noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte (sul punto v. anche Tar Piemonte, sez. I, 13.5.2016, n. 639)”*. Di contro nel caso in esame la Commissione di gara, *“lungi dall'articolare il criterio generale (in cui non si faceva riferimento alla presenza di graduati)”*, aveva *“sostanzialmente modificato il contenuto ritenendo di poter assegnare il punteggio solo in presenza di dipendenti graduati. E, come evidenziato da Mondialpol, tale «integrazione» è stata operata dopo la conoscenza dai soggetti partecipanti, tra cui la controinteressata, uscente dallo svolgimento del medesimo servizio”*.

65. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01816/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara – revoca – sorretta da adeguata motivazione – legittimità.

E' legittima la revoca della gara indetta della ASP di Trapani a seguito della indizione, da parte della Centrale Unica di Committenza regionale di una procedura telematica regionale per l'affidamento dei Servizi di pulizia, integrati ed accessori opzionali in ambito sanitario per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, nonché del bando di gara e dei relativi allegati pubblicati nella GUCE il 29 dicembre 2016.

Contratti e appalti della p.a. – revoca - partecipante alla gara - vanta una mera aspettativa di fatto.

Il partecipante alla gara vanta una mera aspettativa di fatto alla positiva conclusione della procedura che può essere interrotta, senza preventiva



comunicazione dell'esercizio del potere di autotutela, fintantoché non intervenga l'aggiudicazione definitiva cosicché diviene recessivo anche il dovere di ponderazione dell'interesse privato in confronto dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 791). Il TAR ha osservato che *“Pur riconoscendosi all'amministrazione il potere di intervenire in autotutela, tanto sui provvedimenti di aggiudicazione provvisoria che definitiva, al concreto esercizio di tale potere corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di fornire adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie contenute nel bando o verificatesi nel corso delle operazioni di gara o comunque negli atti della fase procedimentale”* tali da giustificare il provvedimento di autotutela; il quale è *“... pur sempre un atto che intende curare l'interesse pubblico sacrificando interessi del destinatario e, dunque, in osservanza del principio assolutamente generale affermato dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 deve esternare le ragioni di fatto e di diritto, sulla base delle quali l'amministrazione si è determinata a provvedere in quel senso”* (Cons. Giust. Amm. Sic., 5 maggio 2016, n. 126).

Contratti e appalti della p.a. – gara – procedimento – con varie criticità - revoca – è legittima.

Di fronte all'alternativa se continuare una gara gravata da varie criticità (tra cui anche l'avvio di indagini penali non menzionate nel provvedimento per rispetto del segreto istruttorio) ovvero se aderire alla gara centralizzata, la scelta dell'amministrazione di revocare la prima in favore della seconda, realizza in pieno quelle ragioni, anche di mera opportunità, che giustificano il ritiro della procedura di gara, senza che l'esercizio del potere di autotutela possa in alcun modo (e riduttivamente) ricondursi ad un *“mero ripensamento”* dell'amministrazione, e senza che sia *“esigibile alcun aggravamento dell'onere motivazionale in relazione a quanto ritenuto e rassegnato dalla Commissione ispettiva che, d'altronde, aveva rimesso all'autonoma valutazione dell'amministrazione ogni possibile determinazione riguardo alla prosecuzione o meno della procedura di gara”*. Il TAR ha osservato che nella specie il provvedimento dava atto: *“della verifica ispettiva disposta dall'Assessorato regionale della Salute ed in esito alla quale la Commissione ispettiva ha rilevato diverse criticità, sia pure da essa non ritenute legittimanti l'annullamento in autotutela della gara (riguardanti la composizione della Commissione e la mancata verbalizzazione delle operazioni di esame e valutazione della documentazione delle ditte cui sono stati attribuiti i punteggi); della pendenza presso questo TAR del ricorso proposto da IMS S.r.l. avverso la sua esclusione per anomalia dell'offerta; dell'invito della Regione a considerare l'imminente avvio della gara telematica. Sicché, tenuto conto del*

complessivo quadro delle vicende afferenti la gara e, in prospettiva, anche di possibili economie rivenienti dalla gara centralizzata, la decisione della ASP di Trapani di revocare la gara (mai giunta alla fase dell'aggiudicazione) appare congruamente motivata ed espressione di autonome valutazioni adottate nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa”.

66. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02452/2018

Contratti e appalti della p.a. - gara - telematica CUC – per prestazione servizi gestione e manutenzione apparecchiature elettroniche – suddivisione in lotti – legittimità - fattispecie.

Premesso che ai sensi dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella l. n. 89 del 23 giugno 2014, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è legittimo il decreto n. 1777 del 3 novembre 2016, con cui l'Assessore regionale dell'economia aveva approvato il piano strategico degli acquisti da effettuare da parte della Centrale unica di committenza siciliana (CUC); stante che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, della l.r. n. 9 del 2015, la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi, ed altresì stipulare accordi-quadro e convenzioni, ovvero realizzare sistemi dinamici di acquisizione di forniture e servizi. Di conseguenza, è legittimo anche il decreto del Dirigente del Servizio 6 - Centrale unica di committenza dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale 21 dicembre 2016, con il quale è stata indetta la gara telematica regionale, mediante convenzione, per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sicilia, articolata in n. 4 lotti territoriali da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta di euro 202.400.318,17, di cui Euro 127.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; gara articolata in 4 lotti, aventi un importo di circa € 50.000.000,00 ciascuno, riferiti agli enti operanti nelle Province di: Palermo e Trapani (lotto 1); Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Agrigento (lotto 2); Catania (lotto 3); Messina (lotto 4).



Contratti e appalti della p.a. – gara - Sicilia - Centrale unica di committenza - anche per enti e aziende SSR - piano strategico degli acquisti – finalità.

Nella Regione siciliana il soggetto aggregatore delle gare d'appalto è stato istituito e disciplinato dall'art. 55 della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015, il quale, per quanto d'interesse, ha previsto: al primo comma, che nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia è istituita la “*Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*” (CUC), unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi; al secondo comma, che la CUC provvede agli acquisti di beni e servizi, oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale, anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale; al settimo comma, che, con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua: le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2; le modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

Contratti e appalti della p.a. – gara - Sicilia - Centrale unica di committenza – disciplina - si applica quella regionale e quella nazionale.

L'art. 55 della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 non ha dettato una “autonoma e compiuta disciplina per il funzionamento della Centrale unica di committenza regionale sostitutiva e non alternativa o integrativa rispetto a quella introdotta in ambito statale”. La CUC siciliana è, infatti, uno dei tanti soggetti aggregatori operanti nel territorio nazionale e alla stessa si applica, in aggiunta alla specifica disciplina regionale, la generale disciplina nazionale, la quale rappresenta, per larga parte, attuazione di norme europee. Invero secondo la giurisprudenza costituzionale le disposizioni regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sicché le autonomie speciali non possono dettare discipline da esse difformi (per tutte di recente, con ampi richiami, la sentenza n. 263 del 14 dicembre 2016 riferita proprio a una norma regionale siciliana in materia di appalti pubblici). Ne deriva che le norme in materia di soggetti aggregatori (al pari di tutte quelle in materia di appalti pubblici) trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in Sicilia.

Contratti e appalti della p.a. – gara - Sicilia - Centrale unica di committenza – disciplina - si applica quella regionale e quella nazionale - in particolare anche del comma 3 dell'art. 9, d.l. n. 66 del 2014.

L'applicazione in Sicilia delle norme in materia di soggetti aggregatori trovano applicazione (al pari di tutte quelle in materia di appalti pubblici) in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in Sicilia; ciò, “... *naturalmente, non esclude che le Regioni possano introdurre ulteriori disposizioni volte a ampliare l'ambito di operatività o l'organizzazione della CUC (come verificatosi in Sicilia); rimane, però, fermo il limite generale secondo cui tali norme non possono interferire, vanificandole, con le funzioni attribuite a livello nazionale*”. Ne segue l'assoggettamento della CUC siciliana alla normativa nazionale ed in particolare anche del comma 3 dell'art. 9, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella l. n. 89 del 23 giugno 2014, il quale prevede che:

“- *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure*”;

“- *per le categorie di beni e servizi individuate da tale decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore*”.

Contratti e appalti della p.a. – gara - suddivisione in lotti – finalità - favorire accesso microimprese, piccole e medie imprese – onere di motivazione – sussiste - ex art. 52 DLgs 50/2016.

Se l'amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l'appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara debbono contenere un'indicazione dei principali motivi della scelta fatta. Tale principio è cristallizzato nell'art. 46 Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, n. 24 sugli appalti pubblici, in attuazione della quale è stato adottato il nuovo codice dei contratti pubblici, al quale corrisponde l'art. 51 del vigente codice dei contratti pubblici, alla cui stregua: al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, motivando l'eventuale determinazione difforme, e che il valore dei lotti deve essere adeguato al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese al comma 1; le stazioni appaltanti indicano nel bando se le



offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti (c.d. vincolo di partecipazione) comma 2; le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente (c.d. vincolo di aggiudicazione), comma 3.

Contratti e appalti della p.a. – gara - suddivisione in lotti - finalità – favor per accesso micro, piccole e medie imprese - non è assoluto.

Il principio della suddivisione in lotti delle pubbliche gare d'appalto, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, non è assoluto e inderogabile, in quanto è la stessa norma a prevedere la possibilità che le stazioni appaltanti motivino la diversa determinazione nel bando di gara, nella lettera di invito o nella relazione unica. Pertanto il principio può essere derogato con una determinazione adeguatamente motivata, la quale è espressione di una scelta discrezionale sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti (cfr. Consiglio di Stato Sez. 5, n. 2044 del 3 aprile 2018)

Contratti e appalti della p.a. - Contratti e appalti della p.a. – gara - suddivisione in lotti - finalità – favor per accesso micro, piccole e medie imprese – dimensione “legittima” dei lotti – è il punto equilibrio tra interesse centralizzazione gara e partecipazione delle PMI.

Poiché non esiste una dimensione “legittima” in termini assoluti dei lotti da porre a bando di gara, in quanto il punto di equilibrio tra l'interesse alla centralizzazione della gara e quello alla partecipazione delle PMI deve essere sempre individuato in concreto dalla stazione appaltante, il giudice deve solo limitarsi a verificare che la determinazione non sia palesemente illogica o irragionevole. Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse compiuto un'adeguata istruttoria prima di suddividere l'appalto in lotti e motivato in maniera ragionevole la propria determinazione atteso che: *“l'indizione della gara era stata preceduta da un'attenta ricognizione dei bisogni delle aziende, le cui apparecchiature sono state suddivise in 6 fasce, a ognuna delle quali è stata attribuita una percentuale di costo della manutenzione riferita al prezzo di acquisto o, ove mancante, a quello medio di rinnovo dell'apparecchiatura”*; *“la CUC ha determinato i lotti applicando un criterio territoriale, che aveva, però, anche una valenza funzionale e prestazionale, in quanto teneva conto dell'esigenza, esplicitata nel disciplinare, di conseguire economie di scala e la massima efficienza nelle attività di coordinamento e controllo da parte delle singole Amministrazioni”*.

Contratti e appalti della p.a. - Contratti e appalti della p.a. – gara - suddivisione in lotti - finalità – favor per accesso micro, piccole e medie imprese – dimensione dei lotti – basata su criterio territoriale - coincidente con ambiti aziende sanitarie siciliane – legittimità.

Nell'esercizio della sua ampia discrezionalità legittimamente la CUC ha ritenuto che fosse preferibile una gestione accentrata basata su un criterio territoriale rispetto a una suddivisione delle prestazioni rapportata alla tipologia dell'apparecchiatura. Ciò sulla base di un'attenta ricognizione dei bisogni delle aziende, le cui apparecchiature sono state suddivise in 6 fasce, a ognuna delle quali è stata attribuita una percentuale di costo della manutenzione riferita al prezzo di acquisto o, ove mancante, a quello medio di rinnovo dell'apparecchiatura. Fatta tale ricognizione, la CUC ha determinato i lotti applicando un criterio territoriale, avente anche una valenza funzionale e prestazionale, in quanto legato all'esigenza, esplicitata nel disciplinare, di conseguire economie di scala e la massima efficienza nelle attività di coordinamento e controllo da parte delle singole Amministrazioni. Trattasi di una scelta in sé legittima anche alla luce della previsione della possibilità dei singoli partecipanti di formulare offerta per massimo due lotti con conseguente preclusione dell'“accaparramento” dell'intera commessa da parte di un unico aggiudicatario (vincolo di partecipazione e di aggiudicazione).

67. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00298/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara - bando – eterointegrazione – ex art. 120, co. 2, DP.R. n. 207 del 2010 – per obbligo apertura in seduta pubblica delle offerte – sussiste.

Il principio codificato nell'art. 120, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 52 del 7 maggio 2012, laddove si prevede appunto l'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche ha forza cogente e capacità di eterointegrazione dei bandi di gara. Pertanto correttamente la stazione appaltante applica la detta norma imperativa ed apre le offerte economiche in seduta pubblica senza procedere a una formale modifica del bando, che non era necessaria e avrebbe comportato un inutile allungamento dei tempi. In ogni caso, una volta rilevata l'essenzialità procedimentale dell'apertura in seduta pubblica delle offerte economiche secondo lo schema procedimentale autoritativamente stabilito nel DPR n. 207/2010, non può che applicarsi, anche, il noto principio secondo cui “*utile per inutile non vitiatur*”. Il TAR ha richiamato l'autorevole decisione

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011 secondo cui, negli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere trova applicazione con specifico riferimento anche all’apertura della busta dell’offerta tecnica rilevando come tale principio sia stato “*codificato nell’art. 120, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, n. 207, contenente il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 52 del 7 maggio 2012 laddove si prevede appunto l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche*”.

68. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01067/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara - offerta – proposta di miglioria – valutata in sede di autotutela – legittimità.

Posto che il capitolato speciale d'appalto prevede che "*l'Impresa concorrente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche operative, funzionali, minime richieste a condizione che la caratteristica sia pari o superiore a quella di seguito riportata, secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.*", va verificata la mera corrispondenza dell’offerta a quanto richiesto dalla *lex pecialis*. Tale accertamento tecnico legittimamente è stato effettuato dall’Amministrazione, in sede di autotutela, laddove, ad un più approfondito esame, ha ritenuto che la soluzione tecnica proposta soddisfaceva sia le prescrizioni del capitolato (comodino a doppio piano con piano superiore in ABS, servitore regolabile in altezza, e con piano inferiore a giorno), sia le esigenze della stessa P.A. sottese alla fornitura dei beni di che trattasi. Non rilevando in contrario il soggettivo assunto di “*... parte ricorrente secondo cui il sistema modulare offerto dalla aggiudicataria si tradurrebbe in maggiori difficoltà di spostamento del bene articolato in di distinti componenti*” (fattispecie relativa a "*Procedura aperta per la fornitura di Letti elettrici ed arredi sanitari divisi in due Lotti, comprensiva di garanzia Full Risk per mesi 36, per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello». Gara n 6381042*”).

Contratti e appalti della p.a. - aggiudicazione - secondo il criterio del prezzo più basso - riapertura della gara - dopo aggiudicazione provvisoria - non è sempre procedimento di secondo grado.

Nelle procedure di gara nelle quali è prevista l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l’automaticità della valutazione esclude che la mancata operatività del principio di continuità e segretezza possa comportar effetti

pregiudizievoli in ordine alla obiettività ed omogeneità delle valutazioni compiute, con la conseguenza che “l'avvenuta conoscenza degli autori delle offerte non impedisce l'eventuale rinnovazione del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III. 13 ottobre 2014, n. 5057).

Contratti e appalti della p.a. - aggiudicazione - secondo il criterio del prezzo più basso - riapertura della gara - dopo aggiudicazione provvisoria - non è sempre procedimento di secondo grado.

In materia di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio del prezzo più basso, l'atto di riapertura della gara, pur dopo l'intervento dell'aggiudicazione provvisoria, non attinge al rango di vero e proprio procedimento di secondo grado, quanto meno in relazione alla necessità di fornire particolare motivazione circa l'interesse pubblico; da quanto precede consegue che non sussiste alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, a nulla rilevando che la riapertura della gara risulta essere avvenuta quando le offerte economiche delle ditte già esaminate erano note, trattandosi di un procedimento di gara espletato con il sistema "automatico" dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, nonché di un procedimento di riesame degli atti di gara posto in essere per emendare il procedimento dall'illegittima esclusione di due offerte. Il TAR ha rilevato tra l'altro che:

- nel caso in esame il criterio di aggiudicazione della gara era quello del prezzo più basso sicché l'Amministrazione era tenuta a compiere un mero accertamento tecnico al fine di verificare la migliore offerta senza effettuare alcun tipo di valutazione che non fosse di mero riscontro della conformità della proposta rispetto all'oggetto della gara; elemento diverso da quanto accade nelle procedure di evidenza pubblica da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove la P.A. è chiamata ad esercitare un giudizio di discrezionalità tecnica, valutando la migliore offerta con riferimento molteplici parametri (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 05 febbraio 2014 n. 1432).

Contratti e appalti della p.a. - aggiudicazione - secondo il criterio del prezzo più basso – aggiudicazione provvisoria– richiesta di campionatura del prodotto offerto - ammissibilità.

Legittimamente la P.A. decide di sottoporre a campionatura, prima di formalizzare l'aggiudicazione definitiva, i letti offerti relativamente ad un dato lotto della complessiva “*fornitura di Letti elettrici ed arredi sanitari divisi in due Lotti, comprensiva di garanzia Full Risk per mesi 36, per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello”*”, stante la norma del capitolato speciale d'appalto secondo la quale l'impresa avrebbe



potuto “*discostarsi dalle caratteristiche tecniche operative, funzionali, minime richieste*”. Nella specie l'Amministrazione, ad un più approfondito esame, ha ritenuto che la soluzione tecnica proposta dalla controinteressata soddisfaceva sia le prescrizioni del capitolato (comodino a doppio piano con piano superiore in ABS, servitore regolabile in altezza, e con piano inferiore a giorno), sia le esigenze della stessa P.A. sottese alla fornitura dei beni di che trattasi.

Contratti e appalti della p.a. – gara - accesso agli atti – violazione del relativo diritto - non costituisce ex se ragione di illegittimità della gara.

In tema di pubbliche gare di appalto, la violazione del diritto di accesso, così come il mancato rilascio degli atti, non costituisce da solo motivo di illegittimità degli atti di gara (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 668/2014).

69. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02933/2017

Contratti e appalti della p.a. – gara – procedimento - aggiudicazione provvisoria - non determina lesione di affidamento tutelabile - conseguenze.

La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile all'aggiudicazione definitiva, con il conseguente obbligo risarcitorio, e non spetta neppure l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 poiché in tale caso si è di fronte al mero ritiro di un provvedimento, che ha per sua natura efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla citata disposizione sulla indennizzabilità della revoca (Cons. St., sez. V, 19 luglio 2016, n. 3646). Fattispecie relativa a gara con procedura aperta indetta dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in full service, di sistemi diagnostici di laboratorio suddivisi in 70 lotti e sub lotti da aggiudicare singolarmente per singolo lotto intero con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82 del citato D.Lgs. 163/06.

Contratti e appalti della p.a. – gara - procedimento - aggiudicazione provvisoria - revoca – per onere economico della P.A. - legittimità.

Legittimamente l'Azienda Ospedaliera perviene alla decisione di revocare la gara indetta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in full service, di sistemi diagnostici di laboratorio suddivisi in 70 lotti e sub lotti, con motivazione basata su di una relazione tecnica che abbia posto in evidenza un

sovradimensionamento tecnologico per il lotto relativo all'immunometria, *“atteso che a fronte di un fabbisogno complessivo di 85.968 test/anno (per gli ospedali Villa Sofia e Cervello) nel lotto 23 se ne prevedevano 127.800; il fabbisogno reale, quindi, non giustificava una cadenza oraria di 750 test/h”*.

Nella fattispecie il TAR ha richiamato i seguenti principi giurisprudenziali:

- *“Ai sensi dell'art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241 è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, palesati soltanto a seguito delle operazioni di apertura delle offerte economiche e derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, conseguenti al futuro assetto organizzativo ed emersi a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente e all'opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura per un servizio avente caratteristiche differenti, al fine di ottenere un risparmio economico”* (Consiglio di Stato sez. III 24 maggio 2013 n. 2838);

- *L'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo è il risultato di un'attività discrezionale dell'Amministrazione e non deriva in via automatica dall'accertata originaria illegittimità dell'atto, essendo altresì necessaria la sussistenza di un interesse pubblico attuale al ripristino della legalità che risulti prevalente sugli interessi dei privati che militano in senso opposto”* (Consiglio di Stato sez. III 30 luglio 2013 n. 4026).

Contratti e appalti della p.a. – bando – onere di immediata impugnazione – quando sussiste.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui i bandi, i capitolati speciali di gara e le lettere di invito, in quanto atti generali, devono essere impugnati unitamente ai provvedimenti che di essi fanno applicazione, giacché solo in quel momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. E' invece eccezione alla regola, l'impugnazione delle clausole c.d. *“escludenti”* e, tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente non censura prescrizioni di gara precludenti la sua partecipazione alla procedura.

Contratti e appalti della p.a. – gara – revoca – improcedibilità del ricorso - risarcimento – rilevanza - condizione.

La sopravvenuta revoca della gara impugnata determina l'improcedibilità della domanda di annullamento degli atti relativi, ma non preclude l'esame della



domanda di risarcimento formulata dalla parte ricorrente in relazione all'illegittimità dei predetti atti per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento che avrebbero, in tesi, cagionato un danno alla ricorrente.

70. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01202/2018

Contratti e appalti della p.a. – gara – oggetto - suddivisione in lotti – non deve penalizzare accesso piccole e medie imprese.

La discrezionale suddivisione in lotti di un appalto deve essere coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel relativo procedimento di affidamento senza determinare sostanziali pregiudizi ai principi di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione delle imprese. Il TAR ha richiamato sul punto la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II, 30/08/2016 n. 9441, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1038/2017, secondo cui *“L’art. 2 bis del d.lgs. n. 163 del 2016 stabilisce non solo che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, ma anche che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese; l’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce altresì che i requisiti e le capacità per partecipare alle gare sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più alto numero di partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”, precisando altresì che “...l’astratta possibilità di costituire un RTI o di ricorrere all’avvalimento non esclude che una preclusione alla possibile partecipazione individuale dell’impresa si concreti in un vulnus al principio del favor participationis e, quindi, in una lesione sia alla sfera giuridica dell’impresa che non può partecipare individualmente sia alle finalità pubblicistiche a base della normativa in materia.”*.

Contratti e appalti della p.a. – gara – oggetto - suddivisione in lotti – tutela delle piccole e medie imprese – onere di motivazione – sussiste.

Le stazioni appaltanti debbono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e, nella determina a contrarre, le stazioni medesime debbono indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 12 settembre 2014 n. 4669 secondo cui *“La vigente legislazione, pertanto, contempla quale regola generale la*

suddivisione in lotti a tutela della concorrenza”). Pertanto è illegittimo il bando pubblicato in GU dell'Unione Europea, serie S, n. 206/373339 del 23/10/2015, recante *"Italia-Palermo: Servizi di cure mediche a domicilio"* in quanto la discrezionale decisione *"di procedere con un unico appalto non appare chiaramente enunciata negli atti di gara, non potendo soccorrere a tal fine quanto evidenziato dalla medesima amministrazione in riscontro alle osservazioni ante gara proposte dall'impresa"*. Sotto detto profilo, l'ASP non si è soffermata sui profili relativi alla eterogeneità dei servizi oggetto della gara ad unico lotto e si è limitata a generiche e non documentate affermazioni evidenziando che *"l'intendimento aziendale è quello di creare un unico Servizio nutrizionale artificiale, con una sola Centrale Operativa, un solo medico a consulenza, sia per la NDP che per la NED ed un unico pool di infermieri, realizzando economie di scala con migliore utilizzo di risorse umane e tecnologiche"*; finalità, queste, in regione delle quali ha ritenuto *"di non poter scorporare la NPD dalla NED e, poiché è prevista l'associazione temporanea di impresa (ATI) alla gara potranno partecipare tutte le Aziende di settore"* ((fattispecie relativa a bando avente ad oggetto *"Servizi di cure mediche a domicilio"*)).

Contratti e appalti della p.a. – gara – oggetto - suddivisione in lotti – finalità - tutela delle piccole e medie imprese – e della concorrenza.

Le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e, nella determina a contrarre, le P.A. medesime debbono indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. Il TAR ha ricordato a tal fine la pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 12 settembre 2014 n. 4669) secondo cui *"La vigente legislazione ... contempla quale regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza"*.

Contratti e appalti della p.a. – gara – oggetto - suddivisione in lotti – finalità - tutela delle piccole e medie imprese – deroga – onere di motivazione.

Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere **adeguatamente motivata** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti. Nella fattispecie il TAR ha rilevato che, *"... senza soffermarsi sui profili relativi*



alla eterogeneità dei servizi oggetto della gara ad unico lotto, l'ASP si è limitata a generiche e non documentate (sotto il profilo della pregressa istruttoria) affermazioni evidenziando che «l'intendimento aziendale è quello di creare un unico Servizio nutrizionale artificiale, con una sola Centrale Operativa, un solo medico a consulenza, sia per la NDP che per la NED ed un unico pool di infermieri, realizzando economie di scala con migliore utilizzo di risorse umane e tecnologiche»; finalità, queste, in regione delle quali ha ritenuto “di non poter scorporare la NPD dalla NED e, poiché è prevista l'associazione temporanea di impresa (ATI) alla gara potranno partecipare tutte le Aziende di settore»”.

DEMANIO E PATRIMONIO

71. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00408/2018

Demanio – concessione – decadenza – per inadempienze – giudizio sulla loro gravità – è necessario.

L'art. 47, comma 1, lettera f) del codice della navigazione a tenore del quale l'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti va intesa – come da costante giurisprudenza - nel senso che la dichiarazione di decadenza presuppone un giudizio di gravità delle inadempienze contestate e una valutazione ponderata dell'assetto complessivo di interessi connotante il rapporto concessorio e la sua evoluzione nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 aprile 2016, n. 1572, secondo cui assumono rilievo le condotte del concessionario che compromettono con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendono inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata).

Demanio – concessione – decadenza – per inadempienze – gravi – legittimità - fattispecie.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera f) del codice della navigazione, è legittima la determinazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che dichiara decaduta talune concessioni demaniali marittime nell'are c.d. dello Stagnone di Trapani, nella considerazione che sia stata violata la clausola concessoria secondo cui “*le strutture ludiche da collocare in acqua ... devono essere mantenute esclusivamente durante le ore di balneazione, con conseguente obbligo di rimozione alla fine della giornata, in modo da non interferire con il transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di*

sale marino tra l'isola Lunga e San Teodoro” (tanto più – ha osservato il TAR – che la stessa Ditta ricorrente riconosce che tale “... clausola, ancorché ritenuta illegittima, è stata espressamente accettata con la sottoscrizione della concessione, la cui legittimità si è consolidata”).

72. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00164/2018

Demanio e patrimonio – alloggi di edilizia residenziale pubblica – cooperativa - variazione del diritto di superficie dei soci - in diritto di proprietà - obbligo del comune di provvedere.

E' illegittima la condotta inerte mantenuta dal comune sull'istanza avanzata dai soci di una cooperativa edilizia assegnatari di aree con diritto di superficie, al fine di ottenere la conclusione del procedimento finalizzato alla stipula della convenzione concernente la variazione del relativo status giuridico “*da diritto di superficie a diritto di proprietà*”, ai sensi del comma 45 e segg. dell'art. 31 della l. n. 448/98, modificativa ed integrativa della l. n. 549/95 (P.E.E.P. n. 5 Località Bonagia”). Nella fattispecie il Comune di Palermo, nel 2009 e nel 2012, aveva effettuato, a costo zero, la variazione del titolo di disponibilità da diritto di superficie a diritto di proprietà per alcuni dei soci della cooperativa, mentre gli altri ne erano rimasti esclusi per problemi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione. I soci rimasti titolari del diritto di superficie (tra cui i ricorrenti) avevano successivamente richiesto analoga variazione nei loro confronti alle medesime condizioni (costo zero). Era stata, così, adottata la determinazione n. 176 del 4 luglio 2014, con cui il Capo area della pianificazione del territorio ha approvato lo schema di convenzione finalizzato alla variazione e ha autorizzato il dirigente competente alla stipula a costo zero. Il TAR ha osservato che “*Ciò, ovviamente, non vuol dire che si debba necessariamente accogliere l'istanza del privato, ma, molto più semplicemente che, in ossequio a un elementare principio di civiltà giuridica e correttezza nei rapporti tra Amministrazione e cittadini, tutte le istanze, astrattamente ammissibili, devono essere riscontrate esplicitamente*”.

Demanio e patrimonio – alloggi di edilizia residenziale pubblica – cooperativa – area assegnata dal comune - diritto di superficie o proprietà dei soci - giurisdizione amministrativa.

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia che tende alla tutela non di un diritto soggettivo alla stipula di un atto negoziale (che sarebbe devoluto alla giurisdizione ordinaria), ma all'adozione di un atto amministrativo espresso rientrante nella competenza del giudice amministrativo, come nel caso di richiesta di determina conclusiva “*del*



procedimento di modifica del titolo dei soci della cooperativa sull'area assegnata dal Comune” (nella fattispecie i soci rimasti titolari del mero diritto di superficie avevano richiesto la variazione nel diritto di proprietà “alle medesime condizioni (costo zero)” applicate in passato).

Atti della PA – conclusione procedimento – obbligo – violazione – risarcimento per il mero ritardo – non spetta.

Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, conseguentemente, essere subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse; ciò in quanto l'entrata in vigore dell'art. 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non ha elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato. Il TAR ha osservato, inoltre, che *“il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali è imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato (per tutte Consiglio di Stato, IV, 6 aprile 2016, n. 1371)”*.

73. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02430/2018

Demanio e patrimonio – area marittima – piano utilizzazione demanio marittimo (PUDM) – approvazione regionale – procedimento – si applica silenzio assenso.

Il procedimento di approvazione regionale del Piano utilizzazione demanio marittimo (PUDM), disciplinato dal testo originario dell'art. 4 della l.r. n. 15 del 2005 è ormai integrato dalle disposizioni introdotte dalla l.r. n. 3 del 2016 ed in particolare dall'istituto del silenzio assenso, decorsi novanta giorni dalla ricezione del Piano da parte della Regione. Il TAR ha osservato che:

- l'originario comma 3 dell'art. 4 della l.r. n. 15 del 2005 consentiva, limitatamente alla fase di prima applicazione, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime anche in assenza del PUDM o in contrasto con quello

adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione; con la precisazione che in ipotesi di contrasto col PUDM, sulle concessioni rilasciate sarebbero prevalse le previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati;

- viceversa la disciplina inserita nel comma 3 bis, ha imposto la necessaria coerenza delle nuove concessioni con le previsioni del piano approvato e l'adeguamento di quelle già rilasciate alla prima scadenza; al fine di non creare uno stallo nel rilascio delle concessioni ha, però, introdotto (al comma 3) un meccanismo di silenzio-assenso nel procedimento di approvazione del PUDM.

Demanio e patrimonio – area marittima – PUDM – approvazione regionale – silenzio assenso – si applica anche ai procedimenti in corso.

Il procedimento di approvazione regionale del PUDM, come innovativamente disciplinato dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 3 del 2016 - basato sul meccanismo del silenzio assenso - si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale; di guisa che da tale data decorre il termine di 90 giorni prescritti per l'approvazione regionale *per silentium*.

74. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01537/2018

Demanio e patrimonio – alloggi di edilizia residenziale pubblica – impugnazione ordine di rilascio – giurisdizione – AGO.

E' inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso col quale si impugna un ordine di rilascio di un immobile (nella specie denominato “*ex casa del Fascio*” a Canicattì) se il rapporto avente ad oggetto il relativo utilizzo da parte del ricorrente sia da ricondursi ad un contratto di locazione, la cui proroga ed attuale efficacia costituisce oggetto di contestazione tra le parti. Ha osservato il TAR che, “*anche quando l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile, ritenga di esercitare il potere di autotutela possessoria, adottando un'ordinanza di rilascio di un bene demaniale occupato, non è sufficiente che il bene sia demaniale o appartenga al patrimonio indisponibile, ma occorre anche che l'occupazione sia abusiva ab origine*”. Viceversa nel caso di specie, trattandosi di un rapporto avente matrice negoziale, ne derivavano “*in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, e pertanto, in tale ambito, l'Amministrazione agisce «jure privatorum» – al di fuori, cioè, dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall'art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche*



*nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998)”. Il TAR ha rilevato, *incidenter tantum*, che “Da quanto surriferito consegue la nullità del provvedimento di rilascio impugnato, perché adottato in assoluta carenza di potere; come tale esso è inefficace ed insuscettibile di essere portato ad esecuzione, salvi gli effetti eventualmente prodotti nell'ambito privatistico al quale il rapporto deve essere ricondotto”.*

75. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01561/2018

Demanio – marittimo – ingiunzione di sgombero – procedimento di ricognizione – art. 32 cod. nav. - in ipotesi di incertezza del confine demaniale – è necessario.

Ove non sia possibile ritenere con certezza che un'area sia riconducibile al pubblico demanio marittimo, in quanto in precedenti determinazioni la stessa P.A. ne ha attestato l'appartenenza alla proprietà privata, è illegittima l'ingiunzione di sgombero emessa in mancanza del procedimento, di natura ricognitiva e non costitutiva, di cui all'art. 32 del cod. navigazione.

76. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00864/2018

Demanio e patrimonio – alloggi di edilizia residenziale pubblica – impugnazione ordine di rilascio – per morosità - giurisdizione – è del Giudice ordinario.

Va esclusa la giurisdizione del GA in ipotesi di impugnazione rivolta contro il provvedimento di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che faccia seguito alla Determinazione Dirigenziale con la quale – preso atto della morosità dell'assegnatario dell'alloggio di proprietà comunale, per i canoni di locazione – era stata dichiarata la decadenza della stessa dall'assegnazione dell'immobile per cui è causa. Il TAR ha osservato che:

- secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte Cassazione, in materia di edilizia economica e popolare pubblica, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133 (c.p.a.), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un

rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (cfr., tra le altre, Corte Cassazione Sez. un. n. 13527 del 2006, n. 22248 del 2006, e n. 16094 del 2009, n. 3623 del 2012).

- nello stesso senso il Consiglio di Stato ha affermato che, *“nelle controversie aventi ad oggetto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione prescinde dalla qualificazione del provvedimento impugnato (revoca, decadenza, risoluzione) e va definita con riferimento alla circostanza che l'Amministrazione imputi all'assegnatario l'inadempimento di obblighi assunti con il contratto di locazione ovvero vengano in rilievo provvedimenti amministrativi espressione di ponderazione di interessi pubblici; di conseguenza, distinta la fase pubblicistica — caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato — da quella di natura privatistica — nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario — sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto”* (Consiglio di Stato sez. V 21 giugno 2013 n. 3409)-

77. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01824/2018

Demanio e patrimonio – area marittima – stabilimento balneare – autorizzazione – diniego – situazione di sequestro - rilevanza.

Il sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria di uno stabilimento balneare, nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 C.N. relativa a modifiche apportate allo stabilimento medesimo, assume particolare pregnanza in ordine alla valutazione della legittimità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, che va scrutinata in ossequio al canone del *tempus regit actum*, alla stregua, cioè, della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Il che rende irrilevante il fatto che, successivamente, la competente Corte d'appello abbia adottato ordinanza di dissequestro del bene.

Demanio e patrimonio – area marittima - autorizzazione – diniego – avviso avvio procedimento – art. 10 –bis L. 241/1990 - irrilevanza – fattispecie.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rileva nel caso che con precedente nota la P.A. abbia rappresentato all'interessato che il



procedimento per il rilascio della richiesta autorizzazione ex art. 24 Cod. Nav. doveva ritenersi sospeso per il fatto che la Soprintendenza BB.CC.AA. aveva, a sua volta, comunicato la sospensione in autotutela dei pareri favorevoli già resi. Infatti, al di là del *nomen iuris* adottato, l'Amministrazione procedente ha sostanzialmente dato avviso al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, stante che il parere (endoprocedimentale) della Soprintendenza costituisce atto presupposto necessario al rilascio della richiesta autorizzazione.

78. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00847/2018

Demanio e patrimonio – alloggi di edilizia residenziale pubblica – ordine di rilascio – per occupazione senza titolo - giurisdizione – è del Giudice ordinario.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse (Cass.civ., SS.UU., ord. 7 luglio 2011, n. 14956). Infatti, esaurito, con l'emanazione del provvedimento di decadenza, l'esercizio dei poteri pubblicistici che competono all'amministrazione locale nell'ambito del rapporto concessorio, i successivi ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, si pongono all'esterno della materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché spetta alla cognizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa agli ordini di rilascio o sgombero di alloggi occupati abusivamente ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto a permanere nell'alloggio qualunque sia il titolo, più o meno fondatamente o plausibilmente accampato in ricorso (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 30/06/2016, n. 1657, in tal senso anche C.G.A. SS.RR. n. 84 del 2014);

79. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01543/2018

Demanio e patrimonio - suoli trazzerali – legittimazione - diniego – impugnativa - suoli già predestinati a fini pubblici con atto non impugnato - inammissibilità.

In tema di legittimazione di suoli trazzerali è inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento regionale che dispone il trasferimento al Comune di Palermo di suoli già appartenenti alla “*Trazzera del Litorale Isola delle*

Femmine-Palermo” per le finalità stabilite dalla G.M. con specifica deliberazione, se il decreto regionale sia “meramente adempitivo di una manifestazione volitiva consacrata in un precedente provvedimento, non impugnato (il decreto 18 aprile 1985, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 4 maggio 1985)”. Tale provvedimento – ha osservato il TAR – “ha disposto l’analitica individuazione dei suoli trazzerali in contestazione, ed ha impresso agli stessi la destinazione dell’utilizzo per fini pubblici della libera fruizione: riservando ad un successivo provvedimento (il decreto poi impugnato nel presente giudizio) di regolare il profilo traslativo degli stessi in favore del Comune di Palermo” e la “lesività si ricollega non già al profilo della titolarità formale del bene (in sé non ostativo rispetto alla domanda di legittimazione), ma a quello della destinazione funzionale del bene medesimo”.

Demanio e patrimonio - di suoli trazzerali - legittimazione – pregressa comunicazione importo dovuto – irrilevanza – se frutto di errore.

In tema di legittimazione di suoli trazzerali è irrilevante la circostanza che nel 2012 la Regione abbia comunicato all’interessato l’importo delle somme da pagare per la legittimazione del suolo sulla base di “un evidente errore dell’amministrazione (di cui la stessa ha preso atto nei successivi sviluppi del procedimento) in ragione della preclusione, a monte, di un provvedimento che si frapponeva” alle chiesta legittimazione. Né sussiste – ha rilevato il TAR - in simile caso “... un’aspettativa legittima ... posto che l’assetto d’interessi finale può essere considerato legittimo solo se conforme al relativo paradigma normativo, e non già alla precedente (specie se erronea, e contraria ad un precedente atto) attività dell’amministrazione”.

EDILIZIA ED URBANISTICA

80. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01945/2018

Edilizia ed urbanistica – PRG – approvazione regionale – ricorso – notifica al solo Presidente della Regione – inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso proposto contro del provvedimento assessoriale di approvazione del p.r.g. (nella specie del Comune di Mazara del Vallo) che sia stato notificato alla sola Presidenza della Regione, cui non è imputabile il provvedimento impugnato, e non anche all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a nulla rilevando il fatto il comune patrocinio da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. Nella fattispecie il TAR ha richiamato



la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui *“la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo; è, pertanto, impropria la costituzione in giudizio dell'ente regionale con indicazione tra parentesi degli assessorati competenti; ma siffatta improprietà non determina difetto di legittimazione della regione (e non implica, nell'ipotesi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione), in quanto la costituzione è avvenuta a mezzo dell'avvocatura generale dello stato, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali”* (Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 1995, n. 2080; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 7 maggio 2014, n. 228).

81. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01321/2018

Edilizia ed urbanistica – abusi - verbale di accertamento – assenza di contraddittorio procedimentale – irrilevanza – ex art. 21 octies –

E' legittimo il verbale di accertamento dello stato dei luoghi, atteso che l'inosservanza del principio del contraddittorio costituisce vizio formale superabile in applicazione del principio di sanatoria codificato nell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. Il TAR ha osservato infatti che *“nessuna contestazione sostanziale (con l'eventuale ausilio di perizie tecniche) è stata, in particolare, mossa in ordine alla correttezza degli accertamenti in loco e alle risultanze delle riprese di google hearth”*.

Edilizia – intervento di risanamento conservativo – esclusione – fattispecie – rilevanza stato dei luoghi da riprese di google heart.

Non può fondatamente parlarsi di *“intervento di risanamento conservativo di un fabbricato di modeste dimensioni (metri 20 per 10)”*, esistente sul fondo prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico se dal provvedimento della Soprintendenza risulti che in sede di sopralluogo *“è stata accertata la presenza di un fabbricato delle dimensioni di metri 20,00 per metri 10,20 alto metri 5,00, ... diverso da quello di dimensioni metri 5,00 per metri 15,00 risultante dalle riprese di google heart”* alla data di riferimento.

Edilizia – abusi – art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 – realizzazione di nuovo manufatto - inapplicabilità.

l'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, testo unico sull'edilizia, presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliarne uno preesistente (Consiglio di Stato, sez. VI, 1/06/2016, n. 2325). Pertanto Non sussiste la violazione dell'art. 34, comma 2, cit. se dal verbale della polizia municipale emerge che il precedente fabbricato di modeste dimensioni è stato demolito e al suo posto ne è stato realizzato uno più ampio.

82. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02188/2018

Edilizia ed urbanistica – interventi – ristrutturazione – su ruderi di edificio demolito da tempo –configura una nuova costruzione.

La nozione di ristrutturazione edilizia comprende anche il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario: essa, pertanto, presuppone un edificio preesistente, dotato di strutture essenziali. Ne deriva che, una ristrutturazione edilizia, e a maggior ragione una manutenzione straordinaria, postulano la preesistenza di un fabbricato - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura -, mentre la costruzione effettuata su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie vigenti al momento della riedificazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5375; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142; 29 ottobre 2001, n. 5642; 1 dicembre 1999, n. 2021; 10 marzo 1997, n. 240).

Nel caso esaminato il TAR ha osservato comunque che:

- *“tra le varie modifiche introdotte dal DL 69/2013 (c.d. Decreto del fare), convertito con legge 98/2013, vi sono anche le modifiche all'art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico dell'Edilizia, DPR 380/2001, relativamente alla ricostruzione dei ruderi, la cui definizione non è contemplata in alcuna norma statale o regionale”;*

- *ai sensi del nuovo disposto introdotto dal DL 69/2013, di un edificio diruto “... può esserne «accertata la preesistente consistenza» quando è possibile individuarne le murature perimetrali che delineano la sagoma della struttura, nonché le strutture orizzontali di piano e la copertura, che fisicamente delimita il volume preesistente occupato dal manufatto. Nel caso in cui detti elementi essenziali dell'edificio non sono fisicamente presenti in sito, la loro mancanza fisica può comunque essere superata ogniqualvolta sia possibile darne evidenza certa in forza dei criteri enucleati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2004 n. 5791”.*



Edilizia – interventi – ristrutturazione – diniego nulla osta paesaggistico – legittimità fattispecie.

Ai sensi della nuova lettera d), dell'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, relativa alla definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia (nel cui ambito “*sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza*”) legittimamente la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani rigetta il progetto di ristrutturazione edile di un fabbricato di civile abitazione, “*totalmente privo di strutture orizzontali e coperture*” o addirittura in parte inesistente, sito in Castellammare del Golfo area di P.R.G. destinata a zona omogenea «E2» (zona agricola di interesse paesaggistico ambientale) e indicata *nel P.T.P. - Ambito 1 - nella zona «5B (b)» che, nelle pianure e nei pianori costieri, ammette solamente attività agropastorali, residenziali-turistica, agrituristiche, turismo rurale, culturale-scientifica e didattico prevede: «Attività compatibili: attività agro-pastorali, impianti strettamente necessari al miglioramento della qualità ambientale del mare, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica»*. Il TAR ha osservato che l'inciso “*limitatamente al patrimonio edilizio esistente*” non era stato riportato correttamente dal ricorrente e ciò “*era già sufficiente a dimostrare l'infondatezza del ricorso*”.

83. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01561/2018

Edilizia ed urbanistica – fascia di 150 ml. dalla battigia – vincolo di inedificabilità assoluta - autorizzazione paesaggistica – silenzio assenso – non opera.

Il meccanismo del silenzio assenso ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. n. 4 del 2003 (“*centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta*”) non può trovare applicazione relativamente agli interventi realizzati nella fascia d'inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.

Edilizia – fascia di 150 ml. dalla battigia – vincolo di inedificabilità assoluta - revoca di pregressi titoli edilizi – su segnalazione della soprintendenza bb.cc.aa. – in assenza di autonoma istruttoria - illegittimità.

E' illegittima la revoca della concessione edilizia in sanatoria, della variante in corso d'opera per interventi interni, dell'autorizzazione allo scarico e dell'autorizzazione di agibilità, disposta dal Comune su segnalazione della Soprintendenza BBCCA, ove non risulti provato che le relative opere edilizie siano state realizzate nella fascia di rispetto costiero (ha affermato il TAR “*che*

la revoca della concessione in sanatoria poteva giustificarsi solo se il Comune avesse accertato che le opere sanate erano state realizzate nella fascia di rispetto costiero e, sulla base di tale accertamento, la Soprintendenza avesse revocato il proprio nulla osta tacito. Tali circostanze non si sono, però, verificate nella fattispecie in esame, in quanto dalla documentazione depositata anche in esecuzione degli incumbenti istruttori disposti da questo TAR non si evince il positivo accertamento di tale circostanza, né risulta che, ad oggi, la Soprintendenza abbia adottato atti in autotutela”).

84. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00548/2018

Edilizia ed urbanistica – sanatoria – art. 23, co, 8, L.R. 37/1985 - distanza dalle strade - circolare ANAS n. 109707 del 2010 – portata.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, della l.r. n. 37 del 1985 e della circolare n. 109707 del 29 luglio 2010 della direzione centrale dell'ANAS deve ritenersi che le costruzioni abusive possono ottenere il nulla osta, previa verifica dell'incidenza sulla sicurezza, per i soli immobili **ubicati a più di 30 e a meno di 60** metri dal ciglio autostradale. Secondo il TAR con la citata circolare n. 109707 2010 l'ANAS si sarebbe ragionevolmente autovincolata, nel senso di ritenere che le edificazioni a distanza inferiore a 30 metri dal ciglio autostradale arrecano sempre pregiudizio alla sicurezza del traffico e quindi sono insanabili. E tale interpretazione – secondo il TAR – *“non si risolve ... in un'abrogazione dell'art. 23, comma 8, della l.r. n. 37 del 1985 o nell'inutilità dell'intervento dell'ANAS, in quanto l'art. 4 del decreto interministeriale n. 1404 del 1° aprile 1968 (richiamato dal comma 8 dell'art. 23) fissa, con riferimento alle autostrade, in 60 metri le distanze da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio dell'autostrada e da misurarsi in proiezione orizzontale”*.

Edilizia – sanatoria – vincoli apposti successivamente - rilevano.

L'inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento può – in ipotesi – rilevare sul piano della responsabilità del Comune, ma non può consentire l'applicazione di un regime normativo diverso e addirittura opposto a quello vigente *ratione temporis*. Pertanto ai fini della concessione della sanatoria edilizia rilevano anche ai vincoli successivi alla realizzazione degli interventi. (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22 luglio 1999 e Corte Costituzionale la quale, nella sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2006).



ELEZIONI

85. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00469/2018

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – cause di incandidabilità – omessa dichiarazione ex art. 7 d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. legge Severino) – dichiarazione resa con riferimento ad art. 15 L. n. 55 del 1990 - sufficienza.

Legittimamente gli Uffici elettorali circoscrizionali hanno ammessi alla competizione elettorale, per il rinnovo dell'ARS e per l'elezione del Presidente della Regione siciliana, i candidati delle che, confidando nella modulistica e nelle indicazioni date in proposito dall'Amministrazione regionale, hanno dichiarato *“di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni”*, senza fare cenno alcuno all'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. *“Legge Severino”*; dovendosi seguire, in materia, l'interpretazione ispirata al *favor participationis*, che favorendo la più ampia partecipazione alla competizione elettorale consente il rispetto ineludibile dei diritti politici costituzionalmente garantiti.

Tanto più – ha osservato il TAR - che gli Uffici, hanno acquisito, successivamente allo svolgimento delle elezioni, i rispettivi certificati del casellario giudiziale, da cui non sono risultate condanne ostantive, di guisa che, sotto il profilo sostanziale, era incontestato il fatto che tutti i predetti candidati sono risultati essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 della *“Legge Severino”*. Il TAR ha osservato, altresì:

“che la fattispecie in esame presenta delle peculiarità che inducono, anche su un piano di giustizia sostanziale, a preferire la soluzione esegetica che consenta di ritenere valida la dichiarazione resa dagli odierni controinteressati, atteso che nel «modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di deputato regionale in una lista provinciale», approntato dal servizio V elettorale del Dipartimento delle autonomie locali dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, risulta espressamente previsto che il candidato «dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni», senza alcun riferimento all'art. 7 della d.lgs.vo n. 235 del 2012”;

- “che la medesima Amministrazione regionale, il 5 ottobre 2017, ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha confermato che la dichiarazione sostitutiva «resta(va) definita nel modello allegato alle istruzioni» e che come tale sarebbe

stata accettata dagli uffici elettorali, fermo restando «i poteri di verifica degli stessi uffici elettorali della Sicilia circa le cause di incandidabilità previste dalla normativa regionale come anche dalla normativa nazionale vigente», così da rinviare, implicitamente, alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs.vo n. 235 del 2012”;

- “che pertanto i candidati hanno fatto ragionevolmente affidamento sulle indicazioni provenienti dall'Autorità preposta alla gestione delle elezioni, risultando per tabulas l'assenza di alcun intento fraudolento teso ad eludere le stringenti prescrizioni della legge Severino, come dimostrato dall'accertata assenza di condanne ostantive risultanti dai certificati del casellario giudiziale”.

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – ammissione - principio del favor partecipazionis – affermati da Cons. Stato per elezioni comunali – si applica anche ad elezioni regionali.

I principi affermati dal Consiglio di Stato con decisione n. 2123 del 23 maggio 2016, in tema di operazioni elettorali, relativi all'interpretazione delle norme sul procedimento elettorale ispirata al *favor participationis*, che consenta la più ampia partecipazione alla competizione, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli artt. 10 e 12 del d.lgs.vo n. 235 del 2012, consentendo, al contempo, l'ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti, trovano applicazione anche nel procedimento relativo all'elezione dell'ARS e del Presidente della Regione siciliana, atteso che identica è la disciplina contenuta, per quanto riguarda quelle comunali, negli artt. 10 e 12 della *legge Severino* e relativamente alle elezioni regionali, negli artt. 7 e 9 della medesima legge.

Ha osservato il TAR che l'art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 2012 è da ritenersi, al pari del successivo art. 10, preso in considerazione nella decisione n. 2123 del 2016 del Consiglio di Stato, come naturale continuazione dell'art. 15 della l. n. 55 del 1990 e tale rapporto di continuità deve ragionevolmente orientare l'interprete anche nel valutare le dichiarazioni erroneamente rese dai candidati con riferimento ad una norma (l'art. 15 L. n. 155/1990) che l'art. 17 della Legge Severino ha inteso, oltre che abrogare, interamente sostituire, già sul piano normativo.

Il TAR ha specificato che pur non potendosi affermare che l'art. 7 della *legge Severino* possa qualificarsi come “*successiva modifica*” dell'art. 15 della l. n. 155 del 1990, in quanto lo stesso è stato espressamente abrogato, deve, comunque, ritenersi che tra le due norme vi sia un rapporto di continuità tale da consentire l'estensione della dichiarazione riferita alla norma del 1990 abrogata alla sopravvenuta norma del 2012; tanto più che



- nell'esercizio doveroso del potere di verifica del possesso dei requisiti normativamente richiesti gli Uffici elettorali circoscrizionali hanno provveduto ad acquisire i certificati del casellario giudiziale di tutti i candidati delle liste sopraindicati verificando che nessuno di essi ha subito condanne ostantive;
- le dichiarazioni di candidabilità, correttamente verificate dagli Uffici elettorali, non erano tali da giustificare la chiesta esclusione delle liste prima citate e dei relativi candidati;

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – irregolarità – si applica principio della strumentalità delle forme.

Il principio della strumentalità delle forme è particolarmente rilevante nel procedimento elettorale, in relazione al quale l'invalidità delle relative operazioni può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o che comportino la compressione della libera espressione del voto (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2016, n. 2119 e V, 15 maggio 2015, n. 2920). Il TAR ha ricordato che:

- *“il procedimento elettorale è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 Cost.), onde si è ritenuto che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedurali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge; mentre tutte le altre anormalità, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile la genuinità del voto nel suo complesso, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti (Cons. Stato, V, 15 luglio 2016, n. 3166 con richiamo a decisione della medesima sezione 19 giugno 2012, n. 3557)”;*
- *“come rilevato nella decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 2119 del 23 maggio 2016, il principio in questione risulta corroborato anche dalle considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, nella sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 e in quella n. 58278 del 16 marzo 2006”;*
- le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli *“... allorché stabiliscano «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il*

che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l'esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione”;

- “la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo”, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente.

86. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02164/2018

Elezioni – operazioni elettorali - impugnazione – istruttoria giurisdizionale - inottemperanza della P.A. – rilevanza ex art. 116 c.p.c. – sussiste.

In tema di impugnative rivolte contro gli atti del procedimento elettorale, in ipotesi di ordinanza istruttoria rimasta immotivatamente ineseguita, i fatti posti a fondamento del ricorso possono darsi per dimostrati in giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., tanto più se tale norma risulti espressamente richiamata nell’ordinanza istruttoria. Fattispecie concernente ricorso elettorale nel quale le censure proposte poggiavano “... *non già su valutazioni in merito alle espressioni di voto, ma unicamente su fatti: segnatamente, su discordanze numeriche tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell’Ufficio Centrale, analiticamente specificate con indicazione altrettanto analitica della base documentale di supporto*”.

87. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00470/2018

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – cause di incandidabilità – omessa dichiarazione ex art. 7 d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. legge Severino) – dichiarazione resa con riferimento ad art. 15 L. n. 55 del 1990 - sufficienza.

E’ legittima l’ammissione alla competizione elettorale per il rinnovo dell’ARS e l’elezione del Presidente della Regione siciliana dei candidati che non hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. legge Severino), come imposto dal successivo art. 9, ma si sono limitati a fare riferimento alla circostanza “*di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*”.

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – irregolarità procedurali - effetti invalidanti e non – distinzione.



Il procedimento elettorale è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 Cost.), sicché producono effetti invalidanti solo quelle anomalie procedurali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anomalie, invece, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti (Cons. Stato, V, 15 luglio 2016, n. 3166 con richiamo a decisione della medesima sezione 19 giugno 2012, n. 3557).

Il TAR ha richiamato la decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 2119 del 23 maggio 2016, che richiama anche le considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, nella sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 e in quella n. 58278 del 16 marzo 2006; sottolineando che:

- *“Nella prima è stato evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l'esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione”;*

- *“Nella seconda, si è evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l'effettiva volontà del popolo, il che comporta che l'esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente”.*

88. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00779/2018

Elezioni – parlamento regionale e presidente Regione – proclamazione eletti – impugnazione – per invalidità derivata - rito – si applica art. 130 c.p.a.

Il ricorso con cui si assume illegittima la proclamazione degli eletti per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione, per *“invalidità derivata”* da illegittima esclusione o ammissione di liste e/o di candidati, soggiace alle regole processuali di cui all'art. 130 c.p.a. e non a quelle del precedente art. 129.

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – impugnazione – legittimazione - qualità di cittadino elettore – prova – fattispecie - insufficienza.

L'impugnativa delle operazioni elettorali richiede la prova della legittimazione del ricorrente e tal e prova non può desumersi dal verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di ammissione della lista nella quale il ricorrente sia candidato (successivamente esclusa) – perché tale atto attesta genericamente che “*per tutti i candidati sono stati prodotti i certificati elettorali*” ma, evidentemente, in mancanza della specifica copia del certificato del ricorrente – peraltro acquisibile facilmente dal ricorrente presso gli uffici comunali - tale documento generico non appare idoneo a ritenere provata la qualità di cittadino elettore ai diversi fini del presente giudizio.

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – impugnazione – legittimazione - qualità di cittadino elettore – prova – termine di 10 gg. – è perentorio.

Nel ricorso elettorale il termine di 10 gg., per dare la prova della propria legittimazione all'impugnazione ex art. 130 c.p.a., ha carattere perentorio; e inoltre la prova assume connotati diversi secondo che si tratti di cittadino elettore, nel qual caso è necessario depositare il certificato elettorale “*che non ammette equipollenti*”, ovvero di candidato, nel qual caso la legittimazione può essere attestata dalla semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione ovvero in qualsivoglia documento idoneo a comprovare tale requisito (Consiglio di Stato, V, n. 5189/2005; T.A.R. Salerno (Campania) sez. I, 06 novembre 2006 n.1950). Di conseguenza va dichiarata l'inammissibilità, per difetto di prova della legittimazione ad agire, del ricorso proposto nella esclusiva veste di cittadino elettore che non sia stato prodotto, né nel termine (comunque perentorio) di cui all'art. 130, comma 4, c.p.a., né successivamente per tutto il giudizio di primo grado, il certificato elettorale attestante detta qualità di elettore del Comune di Palermo (documento ritenuto essenziale, per giurisprudenza costante, ai fini della prova della legittimazione attiva) (cfr. in materia C.G.A., 22/04/2015, n. 350).

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – impugnazione – omessa evocazione ARS e Regione siciliana – inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso elettorale proposto contro la proclamazione dei componenti dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione ove non siano stati evocati in giudizio le amministrazioni (ARS e Regione siciliana) alle quali è imputabile il risultato della consultazione elettorale. Il TAR ha ricordato



che l'art. 130 co. 3, cod. proc. amm., prescrivendo che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato *"all'ente della cui elezione si tratta"* individua, nel caso di elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, quale *"parte pubblica necessaria l'ente locale interessato alle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali ed al quale spetta la legittimazione passiva ovvero l'A.R.S. e la Presidenza della Regione Siciliana"* (Cfr. TAR Palermo Sez. I n. 1370/2013).

Elezioni – operazioni elettorali – parlamento regionale e presidente Regione – candidature – impugnazione – contraddittorio – notifica non andata a buon fine - conseguenze.

Il ricorso elettorale è inammissibile se non vi sia prova della avvenuta notifica dello stesso al soggetto, controinteressato, per il quale si chiede l'annullamento della proclamazione a deputato regionale; nella specie il plico contenente l'atto giudiziario a lui indirizzato è stato restituito al mittente con l'unito avviso postale recante la dicitura *"indirizzo insufficiente 19/01/2018"*, ed il TAR ha rilevato come il ricorrente non avesse *"mai presentato istanza per essere rimesso in termini ai fini della rinotifica, previa produzione del certificato di residenza del destinatario attestante la non imputabilità dell'errore di notifica alla parte notificante"*.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

89. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01273/2018

Giustizia amministrativa - atto generale – quando è impugnabile - fattispecie.

L'impugnazione di un atto generale è ben ammissibile e ciò vale anche per la impugnabilità di un atto di *"adozione"* del Piano paesaggistico (nella fattispecie quello relativo al Piano degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani), poiché ciò che rileva non è già la semplice collocazione al termine del procedimento, quanto piuttosto il carattere costitutivo degli effetti.

Giustizia amministrativa - termine per impugnazione – pubblicazione all'albo – rilevanza.

In tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di

regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663). Indirizzo che oggi trova anche riscontro sul piano normativo secondo quanto espressamente sancito dal comma 2 art. 41 cpa.

90. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00411/2018

Giustizia amministrativa - cessazione della materia del contendere – soccombenza virtuale della P.A. - compensazione di spese – possibilità - fattispecie.

In sede di dichiarazione di cessazione della materia del contendere il Tribunale può compensare le spese e non applicare il principio della soccombenza virtuale, laddove rilevi, incidentalmente, la tardività del ricorso, siccome proposto avverso un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento non tempestivamente impugnato (nella specie è stato rilevato altresì che la revoca era *“stata disposta non perché è stata riconosciuta l’illegittimità del provvedimento, ma in considerazione dell’avvenuta espiazione della maggior parte della misura di prevenzione (3 su 5 anni) senza commissione di ulteriori violazioni”*).

91. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02251/2018

Giustizia amministrativa - errore scusabile - rimessioni in termini – fattispecie.

Va accolta la domanda di rimessioni in termini per errore scusabile ex art.37 c.p.a. formulata dalla parte ricorrente indotta in errore dal fatto che nel provvedimento impugnato, sottoscritto dalla Dirigente di servizio, era indicato che avverso il D.D.S. era possibile promuovere ricorso gerarchico al Dirigente Generale, nel termine di trenta giorni, ovvero, ricorso giurisdizionale nel termine di sessanta giorni.

92. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01204/2018

Giustizia amministrativa - interesse al ricorso e risarcimento – espressa domanda o dichiarazione – occorre.

In ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla statuizione di annullamento del provvedimento impugnato, anche volendo aderire all’indirizzo meno restrittivo della giurisprudenza relativa all’applicazione dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., che non richiede l’avvenuta proposizione della



domanda risarcitoria per lo scrutinio della legittimità del provvedimento che si assume essere veicolo di lesione, occorre però quanto meno l'assolvimento dell'onere di manifestare espressamente l'interesse per la successiva proposizione dell'azione risarcitoria (Cons. di Stato, sentenze nn. 2916 e 6703 del 2012). Nella specie il TAR ha rilevato che l'impugnata ordinanza adottata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 dal Presidente della Regione siciliana, circa l'avvio di una nuova e speciale forma di gestione dei rifiuti nella Regione nelle more del pieno avvio dell'assetto organizzativo scaturente dalla L.R. n. 9/2010, aveva cessato i suoi effetti perché espressamente limitati al periodo compreso tra il 3.2.2017 e il 3.8.2017.

93. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01116/2018

Giustizia amministrativa - interesse al ricorso – a fini risarcitori – rilevanza – solo se espressamente dichiarato.

Nel caso in cui il ricorrente dichiara formalmente di avere ancora interesse alla decisione in vista della proposizione di un giudizio risarcitorio, trova applicazione l'art. 34, comma 3, c.p.a. laddove si dispone che, quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

94. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00303/2018

Giustizia amministrativa - patrocinio - a spese dello Stato – possibili abusi – in tema di accesso agli atti - limiti.

In tema di accesso agli atti da parte di associazione avente finalità ambientalistiche, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'alto valore civico e sociale che svolge l'istituto, non può e non deve prestarsi a logiche o modalità di applicazione che, anche lontanamente, possano apparire speculative. Nella specie il TAR ha respinto il reclamo dell'associazione ricorrente richiamato le decisioni della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato incardinata presso lo stesso TAR (cfr. i decreti 24 luglio 2017, nn. Reg. Patr. 149 e 150, pronunciate sempre riguardo ad istanze di accesso formulate dall'Associazione ricorrente) secondo cui non poteva nemmeno essere ignorata la circostanza che, in ogni caso, la controversia in esame si riferiva ad un tipo di contenzioso per il quale la difesa tecnica non è strettamente necessaria, atteso che *“il disposto di cui all'art. 23 del codice del processo amministrativo in materia di accesso, prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore”*.

Il TAR Palermo ha richiamato altresì:

- la ordinanza del Tar Lazio, Latina, 24 marzo 2017, n. 196, secondo cui l'Associazione che “... agisca per il perseguimento delle proprie finalità statutarie (tutela dell'ambiente attraverso lo strumento giudiziario) ... per fare ciò debba avvalersi delle proprie risorse economiche costituite dal proprio patrimonio, il quale se divenuto insufficiente per operare deve essere rifiuto dai propri soci; in difetto, in caso di permanente insufficienza del patrimonio, l'Associazione può rimanere inerte o chiedere lo scioglimento, ma non può ricorrere al patrocinio a carico dello Stato perché nella specie non si è nell'ambito di una esigenza di «difesa dei propri diritti e/o interessi» ma nel diverso ambito dell'autonoma azione finalizzata al perseguimento degli scopi sociali”.

La sentenza del T.A.R. Venezia n. 1050/2017 secondo cui: “Diversamente opinando, è di palmare evidenza che l'ammissione al patrocinio si esporrebbe al rischio di un abuso strumentale con grave danno della finanza pubblica. Nulla vieterebbe, infatti, all'Associazione di presentare istanze di accesso ai documenti a tutti i comuni italiani (oltre ottomila) e poi in caso di mancata risposta agire in sede giurisdizionale con il beneficio del gratuito patrocinio a favore di avvocati che nella specie, peraltro sono anche il presidente e il segretario dell'ente”.

95. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01353/2018

Atto amministrativo – ricorso gerarchico – termine di 90 giorni – scadenza – effetti.

Il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall'Autorità amministrativa, non ha effetti sostanziali, ma soltanto processuali, nel senso che l'inerzia dell'autorità adita mediante ricorso gerarchico, alla scadenza dello “spatium deliberandi” di 90 giorni, non genera un atto di contenuto negativo, presunto “ex lege”, ma costituisce un limite di legge oltre il quale, al dichiarato fine acceleratorio dei procedimenti, l'interessato non è tenuto ad attendere l'esito del ricorso amministrativo da lui stesso promosso e può senz'altro adire il giudice per tutelarsi in sede di legittimità contro l'atto amministrativo reputato lesivo. Ne consegue che, una volta formatosi il silenzio, l'Amministrazione non perde la facoltà di decidere e il privato può scegliere tra l'immediato ricorso in sede giurisdizionale (o straordinaria) contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza, o il successivo ricorso giurisdizionale contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva.



ISTRUZIONE PUBBLICA

96. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01823/2018

Istruzione pubblica – voto in condotta – impugnazione – omessa contestazione esito scolastico finale – improcedibilità del ricorso.

Il ricorso avente ad oggetto l'attribuzione del voto in condotta deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la parte interessata non abbia successivamente impugnato *“l'esito degli esami finali, cui lo studente ha comunque potuto partecipare conseguendo il relativo diploma”*. Il TAR ha ritenuto di aderire *“... alla prospettazione della difesa di parte, esposta in sede di discussione alla presente Pubblica udienza su espressa richiesta del Presidente del Collegio, che riconduce la persistenza di interesse in funzione dell'incidenza che il voto di condotta, assegnato in sede di scrutinio finale con ammissione agli esami di stato, ha avuto sul voto di merito”* atteso che *“... è punto non controverso che l'assegnazione del predetto voto di condotta non abbia costituito motivo né di non ammissione agli esami di Stato, né di bocciatura dello studente”*.

MISURE AMMINISTRATIVE ANTIMAFIA

97. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01336/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – valutazione di precedente informativa atipica e di legami parentali – unitamente a legami imprenditoriali accertati successivamente – legittimità.

E' legittima l'informativa interdittiva antimafia ex artt. 91 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011 che sia basata tanto su elementi di valutazione già valutati in una pregressa informativa supplementare atipica (contesto familiare e frequentazioni che, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungevano la soglia di gravità prevista dall'art. 4 del d.lgs. 490/1994), quanto su ulteriori circostanze emerse successivamente, quali una parentela in linea collaterale di un soggetto già sottoposto a divieto di dimora. Parente che a sua volta:

- non risulta abbia dato segni di ravvedimento o si sia dissociato dal contesto mafioso;
- si sarebbe prestato, come da intercettazioni, per conto di un imprenditore, a fare da intermediario al fine di far cessare le esose richieste di pizzo rivolte dall'esponente di una nota famiglia mafiosa all'imprenditore stesso. Il TAR ha

rilevato tra l'altro che l'atto impugnato si fondava anche sulla più recente circostanza che l'impresa consortile del ricorrente era stata frattanto oggetto di interdittiva; trattandosi di fatto idoneo a confermare, anche ex post, un quadro fortemente indiziario tale da giustificare ulteriormente l'adozione del provvedimento (tanto più che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza aveva segnalato che la Società consortile “aveva stipulato ben 17 contratti con varie imprese - tra cui quella ricorrente - e che ben 5 di esse ... erano state colpite da interdittiva antimafia”).

98. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01379/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – è misura di prevenzione - valutazioni - ampia discrezionalità – sindacato giurisdizionale – limiti.

I provvedimenti prefettizi interdittivi, per il loro carattere di misura di prevenzione, possono essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni “*espressione di ampia discrezionalità*” valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono “*necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata*” (Consiglio di Stato, sez. III, anno 2017 nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560 e 1638).

99. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01924/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – sindacato giurisdizionale – solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

In tema di informative interdittive antimafia, la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – elementi di giudizio – sia recenti che passati.

In tema di informative interdittive antimafia, la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce espressione di ampia discrezionalità che può



fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, sempre che dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa induttivamente ritenersi che sussista un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa (cfr., Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4454; 23 gennaio 2015, n. 305).

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – non ha natura sanzionatoria – assenza di responsabilità penali – non è determinante.

È estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il “*concorso esterno*” o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del “più probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso (Cons. St., sez. III, sent. n. 1743/2016; 7 ottobre 2015, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709).

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – elementi valutabili – parentele – rilevanza - presupposti.

Nel sistema delle informative antimafia, l'amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici e contigui alle associazioni mafiose, laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del “*più probabile che non*”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (Cons. St., sez. III, sent. n. 1743/2016)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 20/2018).

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – non ha natura sanzionatoria – assenza di responsabilità penali – non è determinante.

I provvedimenti prefettizi interdittivi, per il loro carattere di misura di prevenzione, possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni “*espressione di ampia discrezionalità*” valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono “*necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata*”. Di fronte a provvedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità il giudice amministrativo è legittimato a verificare se l’iter decisionale seguito sia immune da illogicità e contraddizioni.

Il TAR (richiamata la propria precedente sentenza n. 1379/2018), ha osservato nella fattispecie che “*... la tipologia provvedimento in esame presuppone – per precisa scelta normativa - una valutazione prognostica, di tipo (gravemente) indiziario, fondata sul nesso inferenziale che lega una pluralità di elementi fattuali. Conseguentemente, la legittimità della ridetta valutazione va scrutinata in relazione alla complessa piattaforma indiziaria utilizzata dall’amministrazione, con riferimento alla logicità e ragionevolezza del giudizio prognostico da essa ritratto, secondo l’antico canone Quae singula non prosunt, collecta iuvant, su cui si fonda la teoria della prova indiziaria*”.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – censure – basate su approccio analitico degli elementi valutati dal prefetto – non sono sufficienti.

E’ legittima l’interdittiva prefettizia antimafia basata su risultanze, unitariamente considerate, che delineino un complesso, ramificato e perdurante quadro di rapporti interpersonali, parentali, societari, imprenditoriali, tale da giustificare, sul piano logico-induttivo, la conclusione del Prefetto in ordine al concreto pericolo che l’impresa ricorrente possa subire il tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, D.L.gs 159/2011. Viceversa la prospettazione puramente analitica delle circostanze indicate nell’informativa, non si attaglia con il giudizio probabilistico, di natura necessariamente sintetica che l’art. 91 cit. assegna al prefetto al fine di desumerne l’esistenza o la possibilità di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nella specie il TAR ha ritenuto di dovere “*respingere le censure che scontino un vizio metodologico di fondo, tale da far risultare suggestiva la critica al provvedimento impugnato e così far sfumare l’obiettività della sottostante valutazione prognostica*”; respingendo quindi la logica parcellizzata



dell'esame degli elementi fattuali ritenuti dal provvedimento con una conseguente *“la critica atomistica di ogni singolo elemento valorizzato dall'informativa, assumendo che nessuno di essi, singolarmente considerato, sarebbe indice di un pericolo di infiltrazione mafiosa”*.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – motivazione – riferimento a rapporti con società controindicata - rilevanza.

Ai fini della esauriente motivazione dell'interdittiva prefettizia antimafia, il rapporto con una società a sua volta soggetta ad interdittiva per pericolo di infiltrazione mafiosa non può essere ritenuto privo di rilievo, anche se l'informativa verso detta società sia stata adottata in un momento successivo, non potendosi certo identificare in tale atto il momento iniziale del pericolo di condizionamento; specie se la motivazione evidenzia l'esistenza di un *“collegamento indiretto”*. Nella fattispecie il TAR ha ritenuto *“irrelevante la circostanza che il Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione – abbia revocato il sequestro del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società controindicata disponendone la «restituzione all'avente diritto», atteso che la revoca del sequestro da parte dell'A.G. penale non esclude che possano essere valorizzati i collegamenti fattuali comunque risultanti nella vicenda in chiave di elementi di un giudizio relazionale utilizzabile nella prevenzione amministrativa, alla stregua del paradigma normativo che regola quest'ultima”*.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – elementi valutabili – canone tempus regit actum - va applicato.

La legittimità dell'interdittiva antimafia va scrutinata alla stregua del canone *tempus regit actum*. Sono pertanto tendenzialmente irrilevanti, in punto di scrutinio della legittimità dell'informativa adottata anche sulla base di atti emanati dall'A.G. penale, le successive vicende del medesimo procedimento penale, posto che l'amministrazione, sulla base di tale elementi, correttamente riportati nell'informativa, ha legittimamente istruito il procedimento propedeutico all'emanazione del provvedimento impugnato, non potendo evidentemente alla stessa amministrazione richiedersi uno sforzo ricostruttivo autonomo ed ulteriore rispetto all'accertamento del fatto all'epoca in corso in sede dibattimentale penale (con strumenti sicuramente più efficaci di quelli di cui poteva disporre l'amministrazione medesima).

Il TAR ha richiamato la propria precedente sentenza n. 7860/2010 nella quale è stato ritenuto che:

“la successiva assoluzione (o archiviazione, nell'ipotesi di pericolosità desunta dall'adozione di una misura cautelare in fase d'indagine preliminare)

costituisce, rispetto al provvedimento impugnato, una sopravvenienza, che non incide sul parametro di legittimità dello stesso fissato al momento della sua adozione, nella misura in cui tale parametro esiga – come nel caso di specie – che il contenuto del provvedimento si fondi su elementi attuali”.

“La legittimità del provvedimento amministrativo va infatti scrutinata sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione”. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere all’Amministrazione, avuto riguardo alle definitive emergenze processuali scaturite dalla vicenda penale, un riesame in autotutela della contestata informativa prefettizia.

100. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00929/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – motivazione – riferimento a fatti risalenti nel tempo - già valutati in pregressa informativa “atipica” – illegittimità.

E’ illegittima l’informativa interdittiva antimafia emessa dall’Autorità prefettizia, richiamando e motivando l’atto in ragione dei medesimi dati risalenti al triennio 2005-2007, già indicati in una pregressa informativa atipica [basata sul decreto di confisca del 2006 per fatti connessi ad altra società nella quale il ricorrente (poi raggiunto dal decreto di archiviazione del 2008) era consigliere di amministrazione; e per una condanna del 2007 in sede di appello per “*eccedenze e deficienze nel deposito e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa*”]. Il Tribunale ha rilevato che il costrutto motivazionale poggiava essenzialmente su fatti risalenti nel tempo in relazione ai quali mancava un adeguato riscontro sotto il profilo della attualità. Anche perché la prefettura non aveva nemmeno fatto “*menzione della intervenuta archiviazione del 2008, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente*”, sicché “... *il provvedimento impugnato risulta meramente ricognitivo dei precedenti fatti riportando anche alcuni passaggi del provvedimento di misura di prevenzione, antecedente alla citata archiviazione, che ha riguardato il sequestro (e poi la confisca) delle compagne sociale della ... S.p.A.*”.

E’ stato altresì ricordato che ai fini dell’informativa interdittiva, possono rilevare anche fatti pur risalenti nel tempo “*quando gli elementi risalenti raccolti dal Prefetto a tal fine siano sintomatici di un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa*” (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 4602/2015 e n. 3653/2015; 1846/2016; cfr. anche Cons. St., sez. III, 23.1.2015, n. 305). Se, viceversa, dall’esame dei fatti più recenti non esce confermata l’attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l’informativa



deve essere annullata (Cons. St., sez. III, 13.3.2015, n. 1345; nonché sent. nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560 e 1638 del 2017).

101. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00883/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – istanza di aggiornamento – a seguito di riabilitazione - obbligo di provvedere – sussiste.

Sussiste l'obbligo della Prefettura di esitare l'istanza di aggiornamento – a seguito di riabilitazione dell'interessato - di un provvedimento interdittivo antimafia del 2011 (ritenuta legittima dal TAR in altro pregresso giudizio). A differenti conclusioni non può indurre il richiamo dell'Amministrazione ad una nota con cui la stessa rappresentava di voler attendere l'esito del giudizio promosso dall'Impresa avverso la citata precedente informativa interdittiva. Parimenti è stato ritenuto privo di valore il fatto che la stessa impresa non abbia proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. con cui il relativo ricorso era stato rigettato. Sulla necessità di provvedere sulla richiesta di aggiornamento dell'informativa prefettizia il TAR ha richiamato la propria sentenza 15 gennaio 2016, n. 123, confermata in seconde cure dal C.G.A. con sentenza 18 novembre 2016, n. 415.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – motivazione – riferimento a pregressa informativa – omessa valutazione di fatti nuovi – illegittimità.

La sussistenza di una precedente e consolidata informativa prefettizia non costituisce presupposto sufficiente per l'emanazione, a distanza di anni, di un provvedimento di analogo contenuto, laddove nelle more le circostanze risultano mutate per ulteriori e specifiche valutazioni (favorevoli) del Giudice penale. Il TAR ha osservato che:

- *“ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, ed in disparte la disciplina propriamente penalistica, la riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché la cessazione dei divieti previsti dall'art. 67 del medesimo D.Lgs.. La giurisprudenza amministrativa d'appello (cfr. Cga n. 907/2012) ha infatti ritenuto che la riabilitazione costituisca fatto idoneo ad «eliminare» il reato come «fatto storico» (cfr., su tale aspetto, anche Cons. St. Sez. 3^a, sent. n. 5256/2015)”;*

- *“nel caso in esame, ... le valutazioni prefettizie sottese al provvedimento interdittivo impugnato appaiono obliterare, sotto il profilo logico-induttivo (e quindi ai fini prognostici perseguiti dalla misura interdittiva), le più attuali e*

recenti risultanze emerse in sede penale con il riconoscimento della riabilitazione di e con l'ammissione della di lui società nell'ambito della c.d. White list”.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – omessa valutazione nuovi elementi favorevole – illegittimità.

Premessa la indubbia sussistenza di un autonomo potere di valutazione, da parte della autorità prefettizia, circa la sussistenza di elementi idonei ad esprimere un giudizio discrezionale in tema di informative interdittive antimafia, fondatamente parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di quegli elementi nuovi, ulteriori e più recenti che sono risultati più favorevoli rispetto a quelli passati. Il TAR ha ricordato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 7646/2009), secondo cui le misure interdittive “...*debbono poggiare su quadri indiziari sufficienti, in cui l’Autorità preposta deve precisare tutti gli elementi a sua conoscenza in grado di incidere sugli apprezzamenti in corso di definizione; e, in tale contesto, essa deve dimostrare di avere tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso, non solo di quelli utili a suffragare l’emanazione del provvedimento interdittivo, ma anche di quelli che, per la loro portata, possono indurre all’assunzione di statuizioni di segno opposto; e, in presenza di elementi non concordanti, la stessa P.A. deve, comunque, indicare, sia pure sommariamente, le ragioni che la inducono a privilegiare l’una anziché l’altra scelta”.*

102. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01333/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – validità annuale – significato.

L'art. 86, comma 2, del codice antimafia (d.lg. n. 159 del 2011), nello stabilire che l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, non riguarda di per sé l'efficacia temporale della misura interdittiva e, dunque, neppure riguarda l'ambito dei doveri della Prefettura dopo il decorso dell'anno dalla sua emanazione, ma disciplina l'ambito dei doveri delle pubbliche amministrazioni e degli enti che richiedono l'informativa i quali - in base al comma 2, quando sia comunque decorso un anno dalla acquisizione di quest'ultima - devono nuovamente acquisire la documentazione antimafia, prima di poterla fare valere come misura interdittiva (Consiglio di Stato sez. III 05 ottobre 2016 n. 4121).

Il TAR Palermo (richiamando il T.A.R. Napoli, sez. I, 11 giugno 2014 n. 3236) ha osservato che “*la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero e formale trascorrere del tempo da una*



precedente verifica fatta, occorrendo invece la sopravvenienza e l'accertamento di fatti positivi che diano conto persuasivamente di un oggettivo e reale discostamento della situazione in precedenza rilevata. Infatti, il dato normativo contenuto nell'art. 2, d.P.R. n. 252 del 1998 (oggi, art. 86 commi 1 e 2, d.lg. n. 159 del 2011) affermando la limitata utilizzabilità temporale della documentazione antimafia, si riferisce solo ai casi di documentazioni negative (le quali attestino che non sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose) e non anche alle ipotesi di documentazioni positive, che conservano quindi la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine. Deve, dunque, ribadirsi che il rischio derivante dall'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali non può considerarsi fugato per il mero trascorrere di un certo lasso di tempo dall'originaria verifica effettuata, ma occorre piuttosto il sopraggiungere anche di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che persuasivamente giustifichi lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza.”.

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – aggiornamento – dati risalenti nel tempo – ne va verificata l'attualità.

In sede di procedimento di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5, dell'informativa interdittiva antimafia, ove la Prefettura si determini ad utilizzare informazioni risalenti nel tempo ha comunque l'obbligo di verificarne l'attualità. Pertanto è illegittima l'interdittiva antimafia se, in nessuna parte della motivazione risulti essere stata compiuta dall'Amministrazione la valutazione (positiva o negativa) dei fatti e delle circostanze più recenti; “né si può ragionevolmente affermare che i medesimi elementi relativi ai rapporti di parentela presi in esame in un certo momento storico, possano e\o debbano oggi risultare necessariamente prevalenti sugli altri elementi di novità offerti in esame dall'interessato (ad esempio le riferite assoluzioni in tutti i gradi di giudizio), non potendosi a priori escludere che, mutato il quadro di contesto, le stesse circostanze prima ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa possano oggi essere diversamente valutate dall'Amministrazione”.

103. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02092/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – rischio condizionamento mafioso - fondato su rapporto parentale - non sorretto da ulteriori elementi – illegittimità.

Pur nella consapevolezza della particolare delicatezza della materia come delineata dal quadro normativo di riferimento e dell'ampia latitudine di discrezionalità concessa all'Amministrazione, va condivisa la giurisprudenza univocamente orientata nel senso di escludere che il pericolo di condizionamento mafioso possa essere dedotto unicamente da mere prospettazioni fondate sul solo elemento del rapporto parentale non supportato da ulteriori e significativi elementi. Nella specie si è rilevato che:

- *“la gravata informativa, per vero, si basa sotto il primo profilo sul dedotto rapporto di parentela/affinità dei titolari con il ... (omissis), senza enucleare, neppure sommariamente, gli specifici profili atti a lasciar presumere che siffatto vincolo parentale possa tradursi in un effettivo, attuale e concreto condizionamento mafioso”;*
- *“la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale e solida giacché, come sopra evidenziato e non contestato, i provvedimenti interdittivi già emanati a carico del ... (omissis) sono stati annullati in sede giudiziaria”;*
- peraltro, non era *“oggetto di contestazione quanto dedotto dal titolare della società ricorrente in ordine al fatto che ... (omissis) sia da tempo collaboratore di giustizia”.*

Il TAR ha rilevato inoltre che:

- *“come ritenuto dal Consiglio di Stato (sez. III, sent. 1743/2016), quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”;*
- *“tuttavia tale principio, in assenza di ulteriori elementi, che avrebbero dovuto essere valorizzati nell'istruttoria e nel compendio motivazionale, non può ritenersi applicabile al caso in esame stante quanto sopra già illustrato in ordine all'annullamento delle precedenti informative prefettizie e al dato, non*



contestato, che il ... (omissis) abbia da tempo intrapreso un percorso di legalità collaborando con gli organi investigativi”.

104. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02432/2018

Misure amministrative antimafia – interdittiva prefettizia – motivazione – omessa valutazione di specifiche risultanze emerse in sede penale – illegittimità.

E' illegittima la misura interdittiva antimafia se la prefettura valorizza il riferimento fatto dal giudice penale ai rapporti esistenti tra il presidente del consiglio di amministrazione di una società ricorrente e un soggetto controindicato, ma non tiene conto del fatto che, sia in primo che in secondo grado, era stato escluso che vi fosse un condizionamento mafioso sulla gestione delle società (diverse da quella ricorrente), nella cui compagine il soggetto controindicato era presente (nella specie l'interdittiva era stata motivata con riferimento alla circostanza che il presidente del consiglio di amministrazione e i familiari conviventi di alcuni soci erano asseritamente “*collegati*” con un “*noto*” soggetto controindicato sottoposto, con decreto del 2017, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e a quella patrimoniale della confisca dei beni). In particolare, nella fattispecie, il TAR ha posto in risalto che il giudice ordinario aveva escluso che il predetto presidente “*fosse il prestanome o, comunque, la longa manus del soggetto controindicato all'interno delle società citate*” nel decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e della misura patrimoniale della confisca dei beni, riconoscendo che tra i soggetti considerati “*...vi erano rapporti esclusivamente politici*”. Valutazioni poi condivise dalla Corte di Appello di Palermo che rilevava l'intervento di una “*crasi*” nella gestione societaria costituita dall'uscita dalla compagine dei soggetti vicini al predetto soggetto contrindicato, ritenendo, conseguentemente, che le imprese non fossero riconducibili a quest'ultimo.

OTTEMPERANZA

105. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02434/2018

Ottemperanza – ad ordinanza cautelare per danno temuto – ex art. 669 octies c.p.c. – inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso proposto per l' ottemperanza ad una ordinanza cautelare per *danno temuto* tesa ad evitare il pericolo alla proprietà derivante

“dalla situazione idrogeologica e dal regime delle acque meteoriche e reflue esistenti nella zona adiacente”, trattandosi di provvedimento **inidoneo al passaggio in giudicato**, non invocabile in un diverso processo per espressa previsione di quanto disposto all'ultimo comma dello stesso articolo 669 *octies* c.p.c. (disposizione la quale esclude espressamente che il provvedimento cautelare, non seguito dal relativo giudizio di merito, possa acquisire forza di giudicato, né formale, né sostanziale, in quanto detto provvedimento, pur idoneo a produrre effetti nel tempo, resta efficace fino a quando non sia messo in discussione in un giudizio di merito).

Il TAR Palermo ha richiamato in proposito la recente sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, del 9 marzo 2018, n. 2706, che ha dichiarato inammissibile analogo ricorso proposto per l'ottemperanza all'ordinanza cautelare adottata dal giudice civile ai sensi dell'articolo 669 *octies* cpc, osservando, tra l'altro:

-... *che i provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (Cass. civ. sez. VI, ord. 14-06-2016, n. 12170);*

-... *che il presupposto ontologico per il ricorso all'ottemperanza” è “dato dal passaggio in giudicato o comunque dall'intervenuta irrevocabilità di una sentenza o di altro provvedimento giudiziale ad esso equiparabile, stante il disposto dell'art. 112, c. 2, c.p.a. mentre per quanto attiene all'esecuzione delle misure cautelari è inderogabile l'applicazione dell'art. 669 duodecies c.p.c., che individua la competenza all'attuazione del provvedimento cautelare nello stesso giudice che lo ha emanato.*

Alle medesime conclusioni era per altro già pervenuto questo T.A.R. per la Sicilia, sia con la Sentenza di questa Sezione n. 511/2017, sia con la sentenza della Sezione staccata di Catania del 21 gennaio 2014, n. 175, sia con la sentenza di questo T.A.R. Palermo, Sez. III, 7 luglio 2011, n. 1307. Contro la possibilità di agire in ottemperanza nelle questioni come quella in esame, si assesta in genere la giurisprudenza prevalente: T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 13 dicembre 2016, n. 12419; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1383; T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 11 marzo 2016, n. 133; mentre appare del tutto minoritaria la giurisprudenza che ne ammette l'esperibilità (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 1276/2017; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 1224/2017).



106. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01094/2018

Ottemperanza – ad ordinanza di assegnazione somme - vantate dal debitore verso il comune/terzo – sono solamente quelle determinate nel provvedimento.

E' legittima la determinazione del comune terzo pignorato di eseguire l'ordinanza di assegnazione dei crediti, ex art. 553 c.p.c., vantati dal debitore verso il comune nell'importo esattamente determinato nell'ordinanza medesima.

Ha osservato il TAR che il Tribunale aveva assegnato al creditore esecutante le somme di cui il comune era debitore “nei limiti delle dichiarazioni positive rese”, senza ordinare il pagamento di interessi moratori o di altri accessori del credito, i quali non erano, peraltro, dovuti; sicché la pretesa della ricorrente di imputare parte di tale somma agli interessi asseritamente maturati a causa del ritardo nell'effettuazione del pagamento era priva di fondamento giustificativo. Il Comune, in quanto terzo pignorato, è venuto a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione solo nel momento in cui gli è stata notificata, in quanto non è stato parte del procedimento esecutivo. Ne deriva che allo stesso non era né testualmente, né logicamente riferibile la parte dell'ordinanza avente ad oggetto la data indicata per la decorrenza e la quantificazione degli interessi moratori, che non potevano riguardare la posizione del terzo, ma solo quella del debitore, ovverosia la società “Società servizi comunali integrati R.S.U. (S.C.I.R.S.U.)” s.p.a. in liquidazione.

107. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01705/2018

Ottemperanza – ad ordinanza tribunale penale – somme utilizzate dal custode giudiziario - restituzione di esse al sequestratario – inammissibilità.

L'ordinanza collegiale del Tribunale penale riscontra l'istanza della parte che ha subito un sequestro di beni, poi venuto meno a seguito di sentenza di assoluzione e dissequestro, in ordine alla restituzione di somme utilizzate dal Custode Giudiziario, onerando l'Erario a versare al sequestratario le somme vantate non è scrivibile alle ipotesi previste dall'art. 112 comma 2 c.p.a. per le quali può essere intrapresa l'azione di ottemperanza innanzi il Giudice Amministrativo. Il TAR ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione penale, sez. VI, con sentenza 13/10/1997 n. 3909/1997, secondo cui il provvedimento adottato dal Giudice penale nei confronti dell'erario non può “*avere natura definitiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rimasta estranea alla procedura, alla quale è lasciata la facoltà di proporre opposizione alla esecuzione in base all'art. 615 c.p.c.*”. La posizione quindi del

sequestratario, in altri termini, è mediata dall'investitura del custode con provvedimento giurisdizionale penale e nel coacervo delle norme assume rilevanza la speciale disciplina di cui all'art. 170 DPR n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) che delimita i rapporti del custode giudiziario ed il pubblico ministero nonché l'espresso richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 15 del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, ossia al rito sommario di cognizione nelle speciali “*controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato*” espressamente indicate nel precedente art. 14 del D.l.vo 150 cit.

“E’ pur vero – ha proseguito il TAR - che l’ordinanza in epigrafe ha, in astratto, quel “carattere decisorio ed esecutivo” che adduce parte ricorrente [che richiama Cons. di Stato Ad. Plen n. 2/2012, laddove traccia i connotati tipici del provvedimento “... equiparato a sentenza e suscettibile di ottemperanza deve intendersi quel provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario con il carattere della decisorietà, passato in giudicato e rivolto ad una Pubblica amministrazione o soggetta ad essa equiparato dall’ordinamento]; ed è innegabile, altresì, in punto di fatto, che nella fattispecie trattasi di atto emesso dal Tribunale di Marsala, connotato da “... definitività in base all’attestazione apposta in calce ad essa dalla cancelleria e alla mancata impugnazione (anche) della sentenza dalla quale trae scaturigine” (così in ricorso). Ma tali considerazioni non sembra pongano in giusto rilievo il fatto che l’ordinanza de qua si inserisce ed esaurisce la propria rilevanza nel procedimento penale e precisamente nel rapporto intercorso tra il custode giudiziario ed il G.I.P. del Tribunale di Marsala, che, con provvedimento dell’11 maggio 2009, ha autorizzato il custode al prelievo di determinati importi dalle somme sottoposte a sequestro preventivo a carico di Scimemi Antonino, odierno ricorrente.

PUBBLICO IMPIEGO

108. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00311/2018

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – interesse allo scorrimento – rilevanza.

Ove il bando preveda l'utilizzo della graduatoria, oltre che per i posti messi a concorso, anche per quelli di pari profilo professionale che si renderanno vacanti nei limiti temporali imposti dalle vigenti leggi in materia di vigenza della graduatoria, deve concludersi che il soggetto inserito in graduatoria



“conserva comunque un interesse attuale al ricorso nei limiti del miglioramento della propria posizione in graduatoria in prospettiva di un possibile scorrimento”.

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – criterio di valutazione – stabilito dopo approvazione elenco ammessi – illegittimità.

Illegittimamente la Commissione di concorso, dopo l'apertura delle buste dei candidati e dopo l'approvazione dell'elenco degli ammessi, introduce, nel corso della seconda riunione, un ulteriore criterio di valutazione dei candidati stabilendo che: *“per la determinazione del termine finale dell'anzianità si farà riferimento alla data risultante dall'istanza o dall'autocertificazione presentata”* determinandosi in tal modo l'alterazione delle regole prestabilite e della par condicio tra i candidati. Il TAR ha rilevato che *“Trattandosi infatti di un concorso finalizzato alla stabilizzazione e rivolto a candidati (tutti o in maggior parte) in servizio al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico e al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente considerare quale termine finale del servizio (proprio perché soltanto fittizio) lo stesso termine di (scadenza della; NdR) presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di modo che la maggiore o minore anzianità tra candidati fosse determinata soltanto dal diverso termine iniziale in cui ciascun candidato ha effettivamente preso servizio e/o dallo scomputo dagli eventuali periodi di interruzione del servizio”.*

Ha ricordato quindi che costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: *“I criteri di selezione concorsuale devono poter spiegare la loro efficacia in base ad una preventiva loro enunciazione, in modo tale da essere conoscibili da parte degli aspiranti candidati prima di sottoporsi alle prove selettive. Pertanto non sussistono ragioni plausibili per differenziare il trattamento riservato ai concorsi interni rispetto a quello utilizzato per le selezioni pubbliche, in entrambi i casi dovendosi garantire il rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa, buon andamento ed imparzialità della p.a., nonché del principio della par condicio fra i candidati (Consiglio di Stato sez. IV 17 aprile 2003 n. 2000)”.*

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – valutazione anzianità di servizio – durata – riferita alla data della domanda di partecipazione - illegittimità.

Il collegamento della valutazione dell'anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso – decisivo ai fini della formazione della graduatoria – è illegittimo per illogicità manifesta in

quanto non soltanto non rispecchia fedelmente la reale anzianità di servizio dei ricorrenti, ma, facendo coincidere il termine finale del periodo di servizio reso con la data apposta in calce alla domanda di partecipazione al concorso, determina un'inammissibile disparità di trattamento in danno dei candidati che hanno indicato nell'istanza di partecipazione una data corrispondente o prossima al primo giorno di pubblicazione del bando, indipendentemente, peraltro, dalla data di spedizione della domanda ovvero di quella di ricezione da parte dell'Amministrazione; questi ultimi – ha osservato il TAR - “... risultano in tal modo penalizzati per il solo fatto di avere presentato (anzi soltanto redatto) la domanda tempestivamente, abbreviando inconsapevolmente in proprio danno i giorni di servizio computabili rispetto a coloro che, invece, hanno apposto sull'istanza una data quanto più prossima all'ultimo giorno di scadenza per la presentazione della domanda”.

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – criterio di valutazione – stabilito dopo la prima seduta – illegittimità.

109. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00881/2018

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – scorrimento - giurisdizione amministrativa – fattispecie - sussiste.

Allorché la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale è connessa alla impugnazione del provvedimento di indizione o meno di una nuova procedura concorsuale, si è in presenza di una contestazione che investe in prima battuta l'esercizio del potere dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo. Ciò in quanto la controversia ha ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, e la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost. Il TAR ha osservato che “.... in tale ipotesi la controversia non riguarda il diritto all'assunzione; e ciò proprio per la diversa natura della situazione giuridica azionata, che investendo il potere dell'Amministrazione di determinare la procedura di reclutamento del proprio personale, che non coinvolge alcun diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione ordinaria, ma l'interesse legittimo rimesso alla cognizione del giudice amministrativo. Il provvedimento amministrativo non viene, infatti, in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, in quanto la situazione di diritto soggettivo potrebbe



scaturire soltanto dalla sua previa rimozione (per tutte, con ampi richiami, Cassazione civile, sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26272; nello stesso senso, da ultimo, anche Consiglio di Stato, III, 1° dicembre 2017, n. 5637)”.

Nella specie è stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa sul ricorso volto a censurare la determinazione dell'Azienda sanitaria “... *di coprire i posti (nella specie di medico neurologo) vacanti nella dotazione organica mediante lo scorrimento di una vecchia graduatoria, piuttosto che tramite una procedura concorsuale finalizzata anche alla stabilizzazione dei precari*”.

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – Azienda sanitaria - scorrimento o nuovo bando – preferenza per lo scorrimento – legittimità - fattispecie.

E' legittima la determinazione dell'Azienda sanitaria di preferire lo scorrimento di una vecchia graduatoria all'indizione di un concorso con riserva dei posti ai medici precari e ciò ai sensi della corretta interpretazione del complesso quadro normativo (art. 4, comma 4, del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 125 del 2013 e successivamente dall'art. 1, comma 368, della l. n. 232 dell'11 dicembre 2016, laddove si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato “*relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni*” è prorogata fino al 31 dicembre 2017) che nello escludere le aziende e gli enti del sistema sanitario nazionale dai limiti in materia di assunzioni e, quindi, dal regime di proroga delle graduatorie (in termini T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 27 febbraio 2014, n. 227 e 3 settembre 2014, n. 961; T.A.R. Umbria, 19 novembre 2015 n. 531; TAR Toscana, 7 febbraio 2017, n. 189), fa “*salvo il caso delle Regioni assoggettate al Piano di rientro per il disavanzo sanitario, tra le quali ... è ricompresa la Sicilia*”. Il TAR ha rilevato come l'art. 4 cit. riferisca “... *testualmente la proroga dell'efficacia delle graduatoria «alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni» senza operare distinzioni in merito alla fonte del limite che non deve, pertanto, necessariamente avere rango di norma primaria*” sicché “... *è il limite alle assunzioni in sé considerato a giustificare la proroga dell'efficacia della graduatoria, senza che alcuna rilevanza possa assumere la fonte dello stesso, che può essere una norma primaria di carattere finanziario o una previsione del piano di rientro*”.

Pubblico impiego – concorso – graduatoria - scorrimento – è modalità di regola generale - indizione nuovo concorso – è eccezione – in tal caso onere di motivazione.

In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 28 luglio 2011). Il TAR ha ripercorso gli assunti della Plenaria rilevando che;

- *“la decisione di «scorrimento» rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, che non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso”*;

- *“... sul piano dell'ordinamento positivo si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Conseguentemente, poiché quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione, un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, si rende necessaria solo se si indice un nuovo concorso e non viceversa”*.

Pubblico impiego – concorso – graduatoria – concorso ARNAS - scorrimento – o nuovo concorso – scelta per lo scorrimento - onere di motivare – non sussiste.

Fatte salve, in linea generale le eccezioni indicate dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 11 del 28 luglio 2011, ai fini del reclutamento del personale, la Pubblica amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l'indizione di un nuovo concorso; purtuttavia, la scelta non può definirsi libera in quanto vi è un favor dell'ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie preesistenti (per tutte Consiglio di Stato, IV, 30 dicembre 2016, n. 5543). Ne deriva che l'Amministrazione regionale, prima, e l'Azienda sanitaria, dopo, non hanno l'obbligo di indicare le ragioni per le quali abbiano preferito utilizzare graduatorie preesistenti piuttosto che indire nuove procedure concorsuali e che, semmai, tale obbligo si può configurare qualora facciano la scelta inversa.

110. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00167/2018

Pubblico impiego – concorso - domande di partecipazione - prive di firma digitale – ammissione - possibilità.

Alla stregua dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005, dell'art. 61 d.P.C.M. 22/02/2013 e dell'art. 9 del d.P.R. 68/2005, nonché delle chiare indicazioni approntate



dall'amministrazione statale a chiarimento e interpretazione della normativa di riferimento (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 03/09/2010) in ordine alle modalità di presentazione, a mezzo PEC, delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, è da ritenersi illegittimo il bando di selezione che preclude l'ammissibilità delle domande prive di firma digitale (o sulla copia scansionata dei documenti allegati), ancorché tali domande risultino presentate dal candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. (nella fattispecie il candidato aveva apposta domanda trasmettendola nei termini stabiliti mediante PEC, intestata al medesimo mittente, ma l'Amministrazione ne aveva disposto l'esclusione con la motivazione che la relativa domanda scansionata e alcuno degli allegati alla medesima risultavano sottoscritti di pugno ovvero muniti di firma digitale).

111. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00555/2018

Pubblico impiego – concorso – procedura selettiva Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro S.p.a. - giurisdizione Giudice ordinario.

Alla luce del comma 4 dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016, che ha ribadito i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, ed alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la graduatoria dei vincitori e l'elenco degli idonei, pubblicati dall'Anpal Servizi s.p.a., all'esito di procedura selettiva bandita per la copertura di posti di "operatore interventi-professional-tutor della transizione"; ciò perché ANPAL Servizi S.p.A. è una società privata ed autonoma che opera sotto il controllo dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) istituita ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150, che ne determina indirizzi e obiettivi per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero;

Nell'occasione il TAR ha ricordato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759 abbia cassato, sotto il profilo della giurisdizione, la sentenza della Sez. VI del Consiglio di Stato 11/12/2015, n. 5643 rilevando che: *“Rimane ... fermo il principio già affermato da questa Corte con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione al D.L. 25 giugno 2008, art. 18 secondo il quale "il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o*

di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni. E', pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del suddetto decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si assume che assoggetti a differenti criteri di riparto della giurisdizione le società di gestione dei servizi pubblici dalle altre società pubbliche";

- "... con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19 si sono ribaditi i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. art. 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto ».

Pubblico impiego – concorso - società in house – articolazioni della P.A. – solo ai fini dell'azione di responsabilità erariale – irrilevanza ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario

L'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, in base alla quale le società *in house* costituiscono mere articolazioni della P.A. va riferita alla sola disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale;

112. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01600/2018

Pubblico impiego – concorso – candidati esclusi - ammessi in sede cautelare – pregiudizio in danno dei candidati regolarmente ammessi – illegittimità – fattispecie.

In considerazione dell'incerto esito del giudizio di merito, l'amministrazione (nella specie il Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute) non può inserire a pieno titolo nella graduatoria concorsuale i concorrenti ammessi con riserva con provvedimento cautelare del Giudice amministrativo, atteso che in tal modo viene di fatto "accorciato lo scorrimento della graduatoria" sottraendosi i posti resisi frattanto disponibili in danno dei concorrenti graduati a pieno titolo (fattispecie relativa a corso triennale di formazione specifica in medicina generale nel quale, il TAR del Lazio aveva disposto in sede cautelare



la semplice ammissione con riserva dei candidati esclusi, di guisa che l'inserimento in graduatoria e, a maggior ragione, il successivo scorrimento, non costituivano effetto diretto della misura cautelare concessa dal TAR Lazio).

113. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01566/2018

Pubblico impiego – in genere - pensionati – divieto di incarichi - 6, co. 1, L. n. 114/2014 – inapplicabilità – fattispecie.

L'art. 6, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, oppure incarichi dirigenziali o direttivi, non è applicabile, se correttamente e restrittivamente interpretato, ai soggetti che richiedono di partecipare alla procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di *“incarichi di medico del servizio sanitario a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*, atteso che gli incarichi in questione non sono *“né di studio, né di consulenza, né tanto meno dirigenziali o direttivi, cosicché illegittima sarebbe la previsione dell'esclusione dei soggetti collocati in quiescenza”*.

114. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01353/2018

N. 01521/2013 REG.RIC.

Pubblico impiego – in genere – emolumenti - trattamento di missione - presupposti.

Se il pubblico dipendente non prova di avere stabilito la propria abituale dimora nel comune di servizio, ma soltanto di avere stabilmente (e necessariamente) soggiornato in detto comune, legittimamente l'amministrazione gli nega il trattamento di missione per il servizio prestato nella località ove presuntivamente egli ha mantenuto l'abituale dimora e/o residenza.

115. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01374/2018

Pubblico impiego – in genere - collocamento a riposo - divieto incarichi di studio e di consulenza – limiti – fattispecie.

Premesso il comma 9 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 (a tenore del quale: *“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (...) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi ...”*) ai soggetti in quiescenza può considerarsi precluso esclusivamente l'accesso agli incarichi *“di studio”*, *“di consulenza”* e *“dirigenziali”*, non anche l'incarico *“di medico del servizio*

sanitario a tempo determinato”, che non può essere qualificato come incarico né di studio, né di consulenza, né dirigenziale (fattispecie relativa al conferimento di incarichi di medico del servizio sanitario a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

116. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00224/2018

Pubblico impiego – in genere - pensionati - divieto conferimento incarichi – applicabilità – fattispecie.

Legittimamente una Azienda Ospedaliera, che ha indetto una selezione pubblica per titoli, mediante procedura comparativa dei curricula, per il conferimento di un incarico biennale libero professionale di “*medico competente*” ex D.Lgs. n. 81/2008, da formalizzarsi attraverso la stipula di un contratto di prestazione d'opera, per lo svolgimento delle funzioni e degli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa, annulla l'incontro per la sottoscrizione del contratto già concordato comunicando all'aggiudicatario che l'incarico biennale di collaborazione professionale non può essere attribuito trattandosi di soggetto collocato in quiescenza, dalla università per dimissioni volontarie e con diritto al trattamento pensionistico; ciò per effetto del divieto in tal senso introdotto dall'art. 6 del d.l. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014. Nella fattispecie il TA ha osservato che:

- l'attività del *medico competente* così come delineato dalla legge (D.Lgs. n. 81/2008) non consiste semplicemente nella “*effettuazione di visite mediche nonché di esami strumentali*” ossia nella mera esecuzione di prestazioni mediche, perché (ai sensi dell'art.25 di detta legge)

- egli “*istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria*”, svolge attività “*sostanzialmente consulenziale*” come si ricava dalla definizione del servizio di “*sorveglianza sanitaria*” cui lo stesso è preposto e che viene descritto dall'art. 2 (lett. *m*) della legge come “*insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*”;

– svolge “*...visite specialistiche ai lavoratori*” e formula “*eventuale richiesta di esami strumentali*”, e realizza obiettivi di “*carattere general-preventivo essendo funzionali alla più generale «sorveglianza sanitaria» delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro*” effettuando “*sui lavoratori visite periodiche su richiesta ovvero secondo le specifiche previsioni dell'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008 disponendo i necessari esami clinici, biologici nonché le indagini diagnostiche mirate in relazione ai rischi rilevati sul luogo di lavoro*”;



- dal coacervo di tali compiti l'incarico di medico competente corrisponde alla previsione normativa di incarico "di studio e consulenza" per il quale si applica il divieto di conferimento ai soggetti collocati in quiescenza, introdotto dall'art. 6 del d.l. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014.

117. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01922/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – infermità e lesioni - causa di servizio – parere del Comitato v.c.s. – sindacabilità – limiti.

Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale; quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso è da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l'insorgenza del male e verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; v. anche Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; Id., 9 marzo 2017, n.1435; Id., sez. II, 15 luglio 2015, n.2376;Id., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; Id., 6 agosto 2012, n. 4476).

Pubblico impiego – non contrattualizzato – – infermità e lesioni - causa di servizio – parere Comitato v.c.s. – diniego – mancanza di specifici fatti di servizio – legittimità.

E' legittimo il diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo sulla base del parere del Comitato di verifica che abbia ritenuto la patologia non rapportabile all'attività lavorativa svolta, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, stante la mancanza di comprovati fatti di servizio tali da rivestire un ruolo eziologicamente rilevante.

118. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02664/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – rimborso delle spese legali – presupposti - processo per fatti di servizio e assenza di conflitto con la P.A.

Ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'art. 18, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135/1997, la possibile refluenza disciplinare della condotta del pubblico impiegato non rileva, in via meramente astratta, ma in concreto. Ed i relativi parametri normativi sono rinvenibili nell'art. 18, comma 1, del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla L. n. 135/1997, richiamato nel provvedimento reiettivo impugnato: *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*. La norma, una volta stabilito che l'imputazione deve riguardare un'attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente (profilo che non è in contestazione nella fattispecie in esame), non pone ulteriori limiti: se non quello, desumibile in via interpretativa, della possibile esistenza di interesse contrario dell'amministrazione, che va tuttavia accertato in concreto (il TAR ha osservato sul punto che, nel caso di specie, non risulta attivato - e comunque il provvedimento non lo menzionava – *“alcun procedimento disciplinare a carico dell'odierno ricorrente, sicché l'affermazione di un concreto interesse dell'amministrazione contrario al rimborso è del tutto avulsa dalla realtà di fatto e dunque viziata dai profili d'illegittimità dedotti in ricorso”*).

119. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01981/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - indennità missione – presupposti.

Il Consiglio di Stato con sentenza n.4585/2017 - confermativa di un indirizzo giurisprudenziale consolidato e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi - esaminando un caso analogo a quello qui in esame ha svolto le seguenti argomentazioni:

L'art. 1 della legge n. 836 del 1973 aggancia il diritto all'indennità de qua ad un criterio non formale, bensì tutto sostanziale: l'indennità spetta per il solo fatto che il dipendente sia stato incaricato di prestare le proprie mansioni *"fuori della*



ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri" e nessun rilievo assume "ai fini della spettanza dell'indennità di missione, ai profili dell'identità ovvero alterità dell'Amministrazione presso cui il dipendente sia temporaneamente riallocato, dell'estensione temporale del periodo durante il quale si protragga siffatta assegnazione, del nomen juris del provvedimento che disponga il movimento: in ogni caso in cui il dipendente venga temporaneamente incaricato di espletare materialmente il servizio presso un ufficio ubicato in località distante almeno trenta chilometri dall'ordinaria sede di servizio, per ciò solo compete l'indennità di cui alla legge n. 836 del 1973 e ss.mm.ii. (salvo che il movimento sia a carattere definitivo, competendo in tal caso la diversa indennità di trasferimento); (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877). Il TAR ha ricordato che

- "l'indennità di missione si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell'ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618)";

- "l'invio in missione ha natura temporanea e non determina alcuna scopertura dell'organico, e dunque l'individuazione autoritativa, da parte dell'Amministrazione, di una sede temporanea di servizio diversa da quella ordinaria è condizione ex se sufficiente (in presenza del requisito della distanza come indicato ex lege) a cristallizzare in capo al dipendente il diritto all'indennità in esame".

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - distinzione ontologica fra comando e missione – ai fini dell'indennità missione – non sussiste.

La distinzione "ontologica" fra comando e missione – da qualificarsi come temporanea misura organizzativa intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa – esclude, in ambedue tali casi, il diritto all'indennità di trasferimento, ma ha, per quanto ma non l'erogazione della c.d. indennità di missione volta a compensare la maggiore onerosità della prestazione dovuta allo stesso datore di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2003, n. 5543).

Il TAR ha richiamato anche la sentenza della Sez. IV, n. 5918 del 2002 del Consiglio di Stato secondo la quale *"l'utilizzazione in concreto del personale comandato è aspetto ulteriore rispetto al provvedimento di comando, che per sua natura non comporta necessariamente la modifica della sede di servizio", di talché "qualora il servizio del pubblico impiegato viene prestato presso un'Amministrazione statale, o un ente, diversi da quelli di appartenenza, in un luogo diverso da quello dell'originaria sede di servizio, il dipendente, in*

mancanza di specifica diversa disposizione normativa, ha diritto all'indennità di missione, secondo la disciplina dettata dalla disposizione su richiamata”.

120. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00846/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - avanzamento - inidoneità – elementi valutabili.

E' legittimo il giudizio di inidoneità all'avanzamento che non sia fondato soltanto sui provvedimenti disciplinari irrogati all'interessato, o sulla flessione del rendimento del militare, ma includa anche altri elementi di valutazione e specificatamente: la personalità complessiva del militare; i precedenti giudizi afferenti al medesimo, positivi ma “... appena al di sopra della soglia minimale nella restante documentazione caratteristica”; nonché i rilievi, presenti nella documentazione caratteristica, afferenti alle qualità professionali dell'interessato, già “*censurato per il comportamento confidenziale verso gli inferiori di grado e, quanto al senso della disciplina, censurato per la sua attitudine a criticare ordini e regolamenti*”. Il TAR ha ricordato che “*gli elementi negativi su cui si fonda il giudizio di inidoneità non possono identificarsi solo con i giudizi finali di insufficienza, potendo essere ravvisati nella scarsa considerazione del complesso delle qualità militari finalizzate all'esercizio del comando inerente il grado superiore (T.A.R. Napoli (Campania) sez. VII 08 aprile 2011 n. 1995)*”.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - giudizio valutativo - concordanza del compilatore con il revisore – rilevanza – sussiste.

Ai fini del giudizio valutativo, le principali garanzie contro il rischio di arbitrio sono apprestate dall'ordinamento giuridico mediante norme organizzatorie e prescrizioni formali e procedurali che, si presume, ove rispettate, consentono di addivenire alla “*corretta*” formulazione del giudizio. Pertanto deve ritenersi legittimo il giudizio con cui viene attribuita al militare la qualifica “*Superiore alla media – distinto*” sulla base della concorde valutazione sia del Compilatore sia del Revisore; ciò – ha osservato il TAR – “*costituisce una adeguata garanzia di imparzialità per il valutando ed è sufficiente ad escludere che l'abbassamento della qualifica sia frutto della disinvolta discrezionalità del compilatore*”.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - giudizio valutativo – sindacabilità – limiti.

Il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento circa l'idoneità dello scrutinato a bene adempiere le funzioni del grado superiore



costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sicché è sindacabile in sede di legittimità solo se, *ictu oculi*, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se la relativa motivazione sia assente o insufficiente”.

121. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01981/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - indennità di missione– per temporanea assegnazione autoritativa - spettanza.

Il militare, nella specie finanziaria, temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo e di successive proroghe, ad un Reparto della stessa Amministrazione ubicato in località lontana da quella ordinaria (Palermo), presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato ha diritto alla corresponsione dell'indennità di missione. Il TAR ha richiamato a tal fine l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.4585/2017) secondo cui:

- *“la disposizione in esame, invero, aggancia il diritto all'indennità de qua ad un criterio non formale, bensì tutto sostanziale: l'indennità spetta per il solo fatto che il dipendente sia stato incaricato di prestare le proprie mansioni «fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri» (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877)”;*

- *“il testo della legge, in particolare, non assegna alcun rilievo, ai fini della spettanza dell'indennità di missione, ai profili dell'identità ovvero alterità dell'Amministrazione presso cui il dipendente sia temporaneamente riallocato, dell'estensione temporale del periodo durante il quale si protragga siffatta assegnazione, del nomen juris del provvedimento che disponga il movimento: in ogni caso in cui il dipendente venga temporaneamente incaricato di espletare materialmente il servizio presso un ufficio ubicato in località distante almeno trenta chilometri dall'ordinaria sede di servizio, per ciò solo compete l'indennità di cui alla legge n. 836 del 1973 e ss.mm.ii. (salvo che il movimento sia a carattere definitivo, competendo in tal caso la diversa indennità di trasferimento)”;*

- *“l'indennità di missione si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell'ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618)”;*

- *“l'invio in missione ha natura temporanea e non determina alcuna scopertura dell'organico, e dunque l'individuazione autoritativa, da parte dell'Amministrazione, di una sede temporanea di servizio diversa da quella ordinaria è condizione ex se sufficiente (in presenza del requisito della distanza*

come indicato ex lege) a cristallizzare in capo al dipendente il diritto all'indennità in esame”.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - distinzione "ontologica" fra comando e missione – non ha conseguenze sul diritto all'indennità di missione.

Quando la giurisprudenza ha sottolineato la distinzione «ontologica» fra comando e missione - ivi qualificata come «temporanea misura organizzativa intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa» - esclude, in ambedue tali casi, il diritto all'indennità di trasferimento, ma riconosce esplicitamente che *"l'ordinaria prestazione lavorativa ... in una sede diversa da quella abituale di servizio (appartenente pur sempre alla stessa amministrazione) ... giustifica l'erogazione della c.d. indennità di missione volta a compensare la maggiore onerosità della prestazione dovuta allo stesso datore di lavoro"* (Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2003, n. 5543). Ciò in quanto:

-"l'utilizzazione in concreto del personale comandato è aspetto ulteriore rispetto al provvedimento di comando, che per sua natura non comporta necessariamente la modifica della sede di servizio, di talché qualora il servizio del pubblico impiegato viene prestato presso un'Amministrazione statale, o un ente, diversi da quelli di appartenenza, in un luogo diverso da quello dell'originaria sede di servizio, il dipendente, in mancanza di specifica diversa disposizione normativa, ha diritto all'indennità di missione, secondo la disciplina dettata dalla disposizione su richiamata (Cons. St. VI. N. 1357 del 30.11.1995) (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5918 del 2002)";

- “la circostanza ... che il solo istituto del comando sia disciplinato ex lege (articoli 56 e 57 d.p.r. n. 3 del 1957) consegue al fatto che esso determina una modificazione (pur temporanea) del rapporto d'impiego dal lato datoriale pubblico necessitante, a tenore dell'art. 97 Cost., di apposita copertura legislativa, di contro ultronea allorché si verifichi, come avviene nel caso della missione o del distacco, un provvisorio mutamento di sede del dipendente nell'ambito della medesima Amministrazione, fattispecie questa impingente sul solo rapporto di servizio”.



122. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01642/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – militare - procedura di avanzamento – ora per allora – a fronte di sentenza penale di assoluzione – per prescrizione – rigetto – legittimità.

Legittimamente la P.A. rigetta l'istanza volta all'attivazione della procedura di avanzamento al grado superiore del militare, una volta venute a cessare le cause impeditive all'avanzamento stesso non essendo applicabile nella concreta fattispecie dell'art.1085, comma 3, c.o.m. stante che una delle sentenze penali che hanno interessato il ricorrente è stata definita con la dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, e pertanto ritenuta non equiparabile a sentenza di assoluzione. Risultando altresì inapplicabile l'art.1085, comma 1, stante che la norma presuppone l'effettività in servizio dell'ufficiale valutando (nella specie il ricorrente si trovava nella posizione di ufficiale in congedo).

123. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01038/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale di P.S. – indennità ex artt. 2, co. 2 bis L. n. 468/1987 e art. 43 L. n. 121/1981 – spettanza – svolgimento funzioni di polizia – va accertato in concreto.

Premesso che una “indennità” è un corrispettivo economico corrisposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro, per indennizzare quegli oneri o disagi connessi allo svolgimento della prestazione, l'indennità pensionabile prevista dal 3° comma dell'art. 43 della l. n. 121/1981 e ss. mm., compete al personale che “espleta” funzioni di polizia, ed in misura “determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio”. Conseguentemente, allora, che l'espletamento delle funzioni di polizia deve essere “concreto”, perché solo in tal caso si può validamente compensare le particolari condizioni di lavoro.

124. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00409/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale di P.S. – rimborso delle spese legali – a fronte assoluzione per fatti non connessi al servizio - diniego – legittimità.

E' legittimo il provvedimento con cui il Ministero dell'interno non ammette il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, al rimborso delle spese legali affrontate per la difesa in un giudizio penale, conclusosi con l'assoluzione piena, nel quale era stato coinvolto in quanto accusato di avere rivelato notizie d'ufficio coperte da segreto; avendo il Ministero fatto proprio il parere reso dalla difesa erariale, espressamente interpellata, e, comunque, adeguatamente

motivato la propria determinazione mediante il riferimento alla ritenuta sussistenza di un rapporto di mera occasionalità tra i fatti di reato contestati e il servizio (nella specie, il ricorrente era stato accusato di avere avvisato un suo conoscente dell'esistenza di indagini a carico suo e di un altro soggetto e dell'operatività di intercettazioni e videoriprese investigative). Anche il TAR ha ritenuto trattarsi di condotta che ha rinvenuto una mera occasione nell'esercizio delle funzioni di un soggetto appartenente alle forze dell'ordine ma non era legata allo stesso da un nesso di strumentalità, essendo, la conversazione (di cui è stata esclusa la rilevanza penale), avvenuta per adempiere un dovere del proprio ufficio, ma nel contesto di un rapporto di amicizia risalente nel tempo.

Nell'occasione il TAR ha ricordato l'orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 23 settembre 2015, n. 4448 e Sez. IV, sent. 3 ottobre 2017, n. 4584) secondo cui *“il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente sussiste se il fatto oggetto del giudizio sia posto in essere nell'esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta”*.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale di P.S. – rimborso delle spese legali – finalità.

La finalità della disposizione di cui all'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, convertito nella l. n. 135 del 23 maggio 1997 è quella di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio (e dunque di consentire lo svolgimento sereno delle funzioni e dei servizi pubblici) e tenere indenni i soggetti dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza (cfr. Consiglio di Stato, III, parere n. 332 del 25 novembre 2003).



125. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01932/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale di P.S. – Ispettore capo – diniego N.O. - per incarico di Vice Procuratore Onorario – ritenuta incompatibilità – non sussiste.

E' illegittimo del provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse umane – Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, nega ad un ispettore capo della Polizia di Stato il N.O., in servizio a Palermo, allo svolgimento dell'attività di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Palermo; ritenendo detto incarico extra-istituzionale incompatibile con le funzioni di PS.

Il TAR nel decidere la singolare fattispecie ha richiamato l'orientamento delibato in sede di appello cautelare dal C.G.A., assumendo che “la normativa di settore relativa all'ordinamento della Polizia di Stato non contempla, fra le attività incompatibili con quelle d'istituto, l'espletamento delle funzioni di Vice Procuratore Onorario” e che comunque “le predette funzioni di VPO si svolgerebbero fuori dall'orario di servizio, così scongiurandosi problemi di inconciliabilità fra le due attività, in modo garantire la funzionalità dei distinti plessi amministrativi”.

126. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02039/2018

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale dei servizi penitenziari - mobbing e demansionamento – esclusione.

Per mobbing si intende comunemente, in assenza di una definizione normativa, una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica; pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono rilevanti: a) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

Tale condotta, va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno

evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non allegghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1388).

Sulla base di tali premesse, il TAR ha negato, nella fattispecie, l'esistenza di una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dedotti in giudizio a causa di un assunto demansionamento derivato da dalla condotta mobizzante dell'amministrazione datrice di lavoro.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale dei servizi penitenziari - mobbing – presupposto soggettivo - dolo – assenza di prova - fattispecie.

Ai fini della dedotta condotta di mobbing da parte del datore di lavoro occorre la dimostrazione dell'elemento soggettivo del dolo e tale prova non può essere dedotta da una nota specie se proveniente da soggetti terzi (nella fattispecie il ricorrente fondava la prova dell'intento persecutorio esclusivamente su di una nota informativa del Comandante di Reparto ritenuta quale prova confessoria di ostilità e mobbing.

Pubblico impiego – non contrattualizzato – personale dei servizi penitenziari - mobbing elemento oggettivo – esclusione - fattispecie.

L'elemento oggettivo del mobbing, è integrato dai ripetuti soprusi, i quali possono anche essere formalmente atti legittimi ma assumono connotazione illecita quando abbiano l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinarne il suo isolamento (fisico, morale e psicologico) all'interno del contesto lavorativo. Pertanto non sussiste il mobbing ove l'Amministrazione fornisca plausibili giustificazioni con riferimento alle contestate mansioni attribuite al dipendente (nella specie il TAR ha ritenuto ragionevole che l'interessato rientrato in sede dopo alcuni anni durante i quali l'Istituto penitenziario era stato riorganizzato - non sia stato restituito ad un precedente incarico nel frattempo attribuito ad altro dipendente.



127. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00473/2018

Pubblico impiego – personale dei servizi penitenziari - inserimento in elenco psicologi nel “Servizio Nuovi Giunti” – giurisdizione - Giudice ordinario.

Sfugge alla **giurisdizione** del Giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui il Provveditore Regionale della Sicilia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - rigetta la richiesta della ricorrente finalizzata a conseguire l'inserimento della stessa nell'elenco nominativo degli psicologi operanti alla data del 31-12-2016 nel “*Servizio Nuovi Giunti*” degli istituti penitenziari siciliani, ai fini della comunicazione dell'inserimento della richiedente nell'elenco nominativo da inviare all'Assessorato Regionale della Salute ai fini del passaggio nei ruoli del servizio sanitario regionale. Ha ritenuto il TAR:

- che *la posizione giuridica soggettiva della ricorrente va qualificata “... alla stregua di un diritto soggettivo potestativo, dal quale esula ogni valutazione discrezionale in capo all'Amministrazione, quanto meno con riferimento all'inserimento negli elenchi richiesti dall'amministrazione regionale per il transito nei ruoli nel servizio Sanitario Regionale”;*

- che *“a valle del contestato mancato inserimento della ricorrente nell'elenco richiesto dall'Amministrazione regionale per il passaggio nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale dei (già) titolari di rapporti di lavoro convenzionali come psicologi presso gli istituti penitenziari insulari, nel caso in esame non si è in presenza di una lesione di interessi legittimi e che l'Amministrazione statale non ha agito nell'esercizio di poteri pubblicistici, quanto, piuttosto, nell'ambito di poteri datoriali di lavoro, strumentali al passaggio della ricorrente nei ruoli di altro ente pubblico in forza del pregresso e pendente rapporto con l'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento di attività di psicologa negli istituti penitenziari per i servizi nuovi giunti”.*

REGIONE SICILIANA

128. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01650/2018

Regione siciliana – Enti regionali – Consorzio ASI - in liquidazione – esecuzione giudicato – obbligo – sussiste.

Il Consorzio ASI, seppure in liquidazione, è tenuto all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro che lo ha condannato al pagamento ai propri dipendenti dei ratei pensionistici arretrati. Il TAR ha

ritenuto quindi di nominare *“in caso di ulteriore inerzia ... commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell'omonimo Assessorato (con facoltà di delega) il quale provvederà, su espressa istanza di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme de quibus con oneri a carico dell'intimato Consorzio”*.

129. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01857/2018

Regione siciliana - formazione professionale - enti accreditati - Linee Guida del 2016 – illegittimità.

Il decreto dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e del Dipartimento Pianificazione Strategica del 29 novembre 2016 numero 2346, con il quale si istituisce l'elenco degli Enti accreditati alla erogazione dei corsi di formazione, approvando le Linee Guida per l'utilizzo finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE, è illegittimo nella parte in cui, al paragrafo 8 indicato nella lett. a) dell'epigrafe, introduce un prezzo “fisso” minimo di vendita che impedisce agli operatori qualsiasi sforzo personale che consenta loro di ampliare la propria quota mercato, fornendo i propri servizi al di sotto del prezzo fissato e così beneficiare i consumatori dei vantaggi derivanti da misure di razionalizzazione ed efficienza implementate dell'impresa, come stabilito nelle more del giudizio dalla stessa Autorità Garante con il parere n. AS1378 del 26/05/2017 proprio in ordine al Decreto assessoriale e alle Linee Guida oggetto del ricorso risultate, in parte qua *“in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libertà di stabilimento, di circolazione dei servizi e con le previsioni della Direttiva 2006/12/CE (c.d. Direttiva Servizi) come recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 59/2010”*.

(Nella fattispecie veniva contestata in ricorso *“la circostanza che le Linee Guida sottoponevano sostanzialmente l'ente di formazione accreditato all'obbligo di consentire alla stessa Centrale Operativa 118, competente per territorio, di operare visite ispettive con possibilità di segnalazione all'Amministrazione per la revoca eventuale dell'accreditamento”*).

130. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01930/2018

Regione siciliana – formazione professionale – avviso 8 – accesso ai fondi – anche a nuovi soggetti formatori – legittimità.

Alla stregua del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che reca, tra le altre, le disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, ed in particolare dell'art. 110, comma 2, lettera a), laddove si prevede che il Comitato di sorveglianza istituito dalla Regione esamina e



approva la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, è legittima la scelta politica alla base dell’avviso n. 8 del 2016 è di non limitare l’accesso ai finanziamenti agli enti da sempre operanti nel settore della formazione (c.d. “enti storici”), ma, al contrario, di consentire l’ingresso di nuovi soggetti già accreditati o in corso di accreditamento. Il TAR ha osservato che *“Trattasi di una scelta che in sé considerata è legittima e che questo giudice non può sindacare pena lo sconfinamento (non consentito) in una sfera che è riservata agli organi politici, ai quali, giova ribadirlo, spetta il potere di adottare gli atti d’indirizzo, ai quali gli organi amministrativi danno attuazione mediante l’esercizio dei propri poteri discrezionali”*.

Regione siciliana – formazione professionale – avviso 8 – punteggi – “criteri A1 e A2” – rideterminazione - illegittimità – fattispecie.

E’ illegittimo il provvedimento con cui, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, a seguito delle decisioni cautelari del TAR Palermo e del CGA, ha scomposto il punteggio massimo di 12 riferito ai criteri A1 e A2 in due sub-punteggi, pari a 8 e a 4, riferiti, rispettivamente, al profilo qualitativo e a quello quantitativo, trattandosi di criteri che viziati dagli stessi profili di palese illogicità rilevati, in precedenza, in sede cautelare, in quanto si continua ad *“appiattare, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti finendo con l’attribuire un punteggio maggiore a enti con un numero esiguo di corsi e un conseguente minore tasso di dispersione e abbandono da parte degli allievi”*. Il TAR ha evidenziato come *“la soluzione più logica sarebbe stata quella di attribuire i predetti 4 punti partendo dal valore minimo di 1, ed assegnando proporzionalmente il restante punteggio secondo gli specifici requisiti quali-quantitativi comprovati dai singoli enti”*.

Regione siciliana – formazione professionale – avviso 8 – punteggi – “criteri A1 e A2” – per precedenti corsi – limiti.

I criteri A1 e A2, di cui al punto 8.3 dell’Avviso 8/2016, escludono espressamente dalla possibilità di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi i soli corsi OIF, IFTS, altra formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali, pertanto vanno considerati e valutati i corsi non riconducibili a tali ipotesi.

Regione siciliana – formazione professionale – avviso 8 – punteggi – di cui ai criteri “B4 e B5” – rideterminazione - totale soppressione - illegittimità.

Premesso il sopravvenuto parere della Commissione europea del 6 dicembre 2018, il quale, in sostanza, ha ritenuto legittima che la rilevanza del semplice impegno degli enti di formazione al reclutamento di personale in possesso di

determinate caratteristiche, a condizione che fossero previsti adeguati strumenti d'intervento in caso di mancanza del requisito al momento dell'inizio dell'esecuzione del progetto o nel corso del suo svolgimento, appare illegittimo il provvedimento con cui, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, a seguito delle decisioni cautelari del TAR Palermo e del CGA, ha deciso di eliminare interamente i criteri "B4 e B5" anziché procedere alla loro riformulazione.

SANITA' PUBBLICA E PRIVATA

131. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01859/2018

Sanità pubblica e privata – aggregati di spesa – 2016 - riferimento alla "spesa storica" – differente trattamento strutture accreditate – illegittimità - fattispecie.

- il D.A. n. 2632 del 28 dicembre 2016 pubblicato sulla GURS n. 3 del 20 gennaio 2017, avente ad oggetto: "*Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2016*" è illegittimo nella parte in cui non prevede che il budget individuale assegnato alle strutture accreditate e convenzionate sia tale da garantire - nei limiti dell'aggregato provinciale di spesa attribuito - condizioni di parità tra le strutture accreditate e convenzionate nell'ambito della medesima branca di appartenenza. Nella fattispecie il TAR ha rilevato che "*La maggiorazione del budget individuale assegnato, per il 2016, alla struttura ricorrente, siccome tiene conto unicamente del parametro della «spesa storica» prendendo in considerazione il precedente budget «di ingresso» assegnato nel 2015*".

Nella specie è stato rilevato che con precedente sentenza n. 1035/2015, del T.A.R. Palermo, era stato accolto il ricorso proposto dal medesimo soggetto ed era stata affermata "*la fondatezza della pretesa di parte ricorrente ad ottenere un trattamento paritario con quello degli altri soggetti accreditati, ai fini della conclusione di un accordo contrattuale*". Di conseguenza – ha argomentato il TAR - l'Amministrazione, che ha ritenuto di quantificare il Budget individuale in ragione di quello "*di ingresso*" attribuito nel precedente esercizio 2015, ha "*sostanzialmente eluso il giudicato in favore del mero riferimento al dato storico che, prende spunto dal budget di primo ingresso incrementato nella stessa misura attribuita alla Branca di riferimento, senza tener conto delle effettive potenzialità della struttura contrattualizzata*".



Sanità pubblica e privata – aggregati di spesa – 2016 - omessa impugnazione budget di ingresso – non determina preclusioni.

La mancata impugnazione del primo budget di ingresso nell'ambito delle strutture accreditate e contrattualizzate non comporta acquiescenza rispetto ai fini delle successive determinazioni dell'Amministrazione che deve comunque tener conto del principio di non discriminazione e di tendenziale superamento del parametro della “*spesa storica*”.

132. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01939/2018

Sanità pubblica e privata - aggregati di spesa - assistenza specialistica da privato – anno 2016 –riferimento a «spesa storica» - legittimità.

Legittimamente il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2632/16, pubblicato nella GURS del 20/01/2016 avente ad oggetto “*Determinazione degli Aggregati di Spesa per l'Assistenza Specialistica da Privato – anno 2016*” dispone la maggiorazione del budget individuale assegnato tenendo “*conto unicamente del parametro della «spesa storica» prendendo in considerazione il precedente budget «di ingresso» assegnato nel precedente anno 2015*”. Di conseguenza sono legittimi anche i provvedimenti con cui l'ASP assegna i budget per l'anno 2016 alle strutture operanti nell'ambito della provincia di competenza (nella specie per la branca di odontoiatria) disponendo:

- di assegnare a tutte le strutture per l'anno 2016 un budget rapportato a quello assegnato per il 2015 maggiorato di una piccola percentuale;
- di assegnare alle strutture accreditate da meno tempo, o non ancora contrattualizzate, il c.d. budget di ingresso regionale, o budget minimo, di € 32.000.

Il TAR ha premesso che:

- il D.A. impugnato che è atto programmatico che all'art. 2 ha introdotto il budget minimo di ingresso;
- il punto 2 dell'art. 3 del D.A. inerente al “*Fondo per la risoluzione dei contenziosi*” destina € 6.900.000 per: attuazione di sentenze esecutive; risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi.
- l'art.3 del D.A. ha espressamente disposto l'istituzione del fondo per le finalità qui in argomento “*previa verifica dei necessari presupposti da parte delle suddette ASP*”;

ha concluso affermando: “*Risulta evidente che, costituita una dotazione finanziaria per la composizione stragiudiziale di contenziosi in atto, il giudizio prognostico in ordine alle probabilità di vittoria/soccombenza nei giudizi instaurati dai privati nei confronti della ASP e tuttora pendenti, e la correlata*

valutazione in ordine all'opportunità di transigerli o meno, è prerogativa esclusiva dell'amministrazione convenuta in giudizio senza che possa invocarsi alcun automatismo in tal senso. Dunque la deliberazione dell'ASP appare immune dai vizi denunziati, non aparendo ultroneo rilevare che essa ha anche previsto una riserva di € 232.831,82 per gli ulteriori contenziosi in atto o potenziali che, in definitiva, tutela in proiezione futura anche la posizione dei ricorrenti i cui contenziosi risultano allo stato non ancora definiti”.

133. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00302/2018

Sanità pubblica e privata - assistenza sanitaria – corso regionale di Medicina Generale – graduatoria – periodo di astensione obbligatoria - rilevanza.

Premesso che il corso di formazione per cui è causa costituisce elemento necessario, una volta superato l'esame finale e conseguito il titolo, per l'accesso alle graduatorie annuali predisposte dall'assessorato per l'accesso alla medicina generale, trova applicazione, la speciale normativa, nazionale e comunitaria, posta a tutela delle gestanti e delle donne nel periodo del puerperio con l'obbligatoria astensione dall'attività lavorativa (qui didattica-formativa). Ciò in quanto l'astensione obbligatoria per la tutela del nascituro e della donna gestante costituisce principio di legge, non disponibile per il periodo di riferimento neppure dalla stessa beneficiaria.

Pertanto la graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale è illegittima nella parte in cui esclusa dalla graduatoria medesima la corsista che a causa dell'astensione preparato abbia dovuto sospendere la frequenza del corso e conseguito il titolo in questione oltre la data di conclusione del relativo corso (il TAR ha richiamato in proposito la propria precedente sentenza n. 2974/2015).

134. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00906/2018

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – Presidente Regione – va estromesso dal giudizio.

Nel giudizio avente ad oggetto i decreti con i quali l'Assessore regionale della sanità ha disciplinato le modalità di aggregazione dei laboratori di analisi, va disposta – così come richiesto dall'Avvocatura dello Stato - l'estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione siciliana, in quanto soggetto estraneo ai provvedimenti adottati dall'Assessore regionale della sanità.



Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – legittimità.

Il decreto 1 febbraio 2017 con il quale l'Assessore regionale della sanità ha disciplinato le modalità di aggregazione dei laboratori di analisi è legittimo nella parte in cui prevede – come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2011 - che le aggregazioni tra laboratori possono giuridicamente realizzarsi attraverso la creazione di cooperative, di strutture consortili oppure di associazioni temporanee di imprese o di altre forme previste dalla legislazione vigente, ivi compreso il contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4 ter e ss., del d.l. n. 5 del 2009, convertito dalla l. n., 33 del 2009, ove dotato di soggettività giuridica. In tal modo – ha rilevato il TAR – *“l'Amministrazione regionale ha lasciato assolutamente liberi i laboratori di aggregarsi nella forma ritenuta opportuna”*.

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – previsione contratto di rete - senza soggettività giuridica - legittimità.

Il decreto 1 febbraio 2017 con il quale l'Assessore regionale della sanità ha disciplinato le modalità di aggregazione dei laboratori di analisi, è legittimo nella parte in cui richiede, tra l'altro, l'utilizzo del *“contratto di rete senza soggettività giuridica”*, ciò in quanto la soggettività richiesta risponde all'esigenza, razionalmente avvertita dalla Regione, di intrattenere rapporti con soggetti aventi una struttura sufficientemente stabile. Né si può sostenere che tale previsione comprima illegittimamente l'autonomia delle strutture titolari di laboratori, le quali, come detto, hanno la possibilità di ricorrere a qualunque forma di aggregazione prevista dall'ordinamento.

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – fonti legittimanti.

L'obbligo di aggregazione discende dalle disposizioni seguite alla legge finanziaria per il 2007, che impegnava le Regioni a riorganizzare la rete delle prestazioni della diagnostica di laboratorio. In Sicilia inoltre è intervenuto il c.d. piano di rientro 2007/2009 (reso esecutivo con decreto assessoriale n. 1657/2007) nonché il programma operativo 2010/2012 (che ne costituiva prosecuzione ed aggiornamento), prevedendosi *“la definizione di un «piano di aggregazione» dei laboratori finalizzato a raggiungere, entro il 2012, una soglia minima di 200.000 prestazioni”*; soglia omogenea con le indicazioni

contenute *“nell’Accordo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 23 marzo 2011, che ne imponeva il raggiungimento, in tre anni di attività, muovendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio l’anno”*.

Il TAR ha osservato che nel senso della doverosità dell’aggregazione dei laboratori si sono costantemente e univocamente pronunciati anche i TAR delle altre Regioni in disavanzo, soggette al piano di rientro, tra cui:

- il TAR Calabria, Catanzaro, con sent. n. 1777 del 20 novembre 2017, nella quale si è testualmente affermato che: *“la previsione di un limite minimo di prestazioni annue e la conseguente obbligatorietà dell’aggregazione conseguono ad obblighi imposti dallo Stato alle Regioni al fine del contenimento della spesa in materia di sanità”* con la conseguenza che *“deve ritenersi che i provvedimenti adottati abbiano costituito il necessario momento di avvio del processo rivolto a rendere possibile il raggiungimento delle soglie minime fissate e siano stati comunque provvedimenti giustificati da presupposti di indifferibilità”*;

- il TAR Campania, Napoli, con sent. n. 4655 dell’11 ottobre 2016 Sez. I, nella quale, richiamando le decisioni del TAR Palermo e del CGA, si è testualmente affermato che: *“va condiviso l’approdo a cui è giunta la giurisprudenza più recente circa la doverosità di procedere al riassetto della rete dei laboratori come obiettivo primario di contenimento della spesa e di miglioramento della qualità prestazionale, soprattutto in situazioni – come la Regione Campania – interessate da piani di rientro dal disavanzo”*;

- il TAR Lazio, sede di Roma, con sent. n. 1536 del 3 febbraio 1536, in cui si è affermato che: *“il profilo con cui gli interessati Laboratori fanno valere che mancherebbe una disciplina normativa di base che consenta al Commissario ad acta di disporre l’accorpamento delle strutture laburistiche private accreditate è inesistente, dal momento che la Legge Finanziaria del 2007 L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che le Regioni dovessero provvedere entro il 28 febbraio 2007 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete anche delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio”*.

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – sindacato giurisdizionale - limiti.

I provvedimenti di programmazione e di macro-organizzazione dei servizi sanitari, caratterizzati da elevata discrezionalità, limitano il sindacato giurisdizionale alla verifica della eventuale palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell’arbitrarietà, dell’inesistenza o dell’incongruità della motivazione, ferma restando l’esclusiva competenza della P.A circa la



valutazione della opportunità o della convenienza dei provvedimenti di che trattasi.

Nella specie il TAR ha ritenuto “... *indimostrata una minore qualità del servizio di medicina di laboratorio sotto il profilo di uno scadimento dell'attività analitica, relativamente alla posizione del paziente - sia come assistito del SSR, sia come soggetto privato - il mantenimento di strutture preesistenti con funzioni di spoke, cioè incaricate dello svolgimento di attività sia preanalitica, quali punti di prelievo dei campioni analitici, sia post analitica per la consegna dei referti, consente ragionevolmente di escludere qualsiasi vulnus per tale diritto fondamentale della persona, anche dal punto di vista del mero disagio o di un aggravamento delle condizioni di fruizione*”.

- pur potendosi teoricamente convenire sull'assunto che un elevato numero di strutture di laboratorio (anche di ridotte dimensioni) garantisce il fabbisogno assistenziale in modo capillare su tutto il territorio regionale ed è, pertanto, maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini, non può, comunque, prescindere dal disposto dell'art. 8 quater, comma 3, lettera b), del d.lgs.vo n. 502 del 1992, come introdotto dall'art. 79, comma 1 quinquies, lettera c), del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, che contempla tra i requisiti dell'accreditamento anche il raggiungimento della **c.d. “soglia minima di efficienza”**. Trattasi, infatti, di una previsione indicativa di un generale indirizzo di politica legislativa tendente a garantire il tendenziale ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali in modo da assicurare elevata qualità delle prestazioni a prezzi più contenuti in base al noto meccanismo delle economie di scala.

Nello specifico la scelta circa la configurazione del sistema dei laboratori è stata fatta nell'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011 in cui si è testualmente affermato che: “*L'aumento della tipologia e complessità dei test di laboratorio e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la regolarizzazione delle strutture rende necessario il superamento della frammentazione per garantire la qualità delle prestazioni*”; “*Il concetto di “rete di laboratori” presuppone, anche per il servizio pubblico, il superamento dell'incontrollata implementazione, in ogni sede, di qualsiasi attività di laboratorio, anche la più specialistica (es. genetica)*”. Conseguentemente ci si è espressi nel senso che: “*Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service*”.

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – D.A. 1 febbraio 2017 – contrasto con libera iniziativa economica – non sussiste.

Il meccanismo di aggregazione dei laboratori non è ontologicamente in contrasto con la tutela della libertà d'iniziativa economica privata o della concorrenza, in quanto i soggetti interessati a rendere prestazioni in regime di accreditamento possono, comunque, astrattamente avvalersi, tra le forme di associazione previste dal codice civile, di quelle in grado di offrire gli strumenti più adeguati per concorrere in via aggregata ad una erogazione efficiente delle prestazioni (cfr. sent. CGA n. 157 del 2016 che ha confermato TAR Palermo n. 1724 del 2015).

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi –accreditamento – criteri – competenza Assessore regionale – sussiste.

L'Assessore regionale della sanità ha piena competenza ad aggiornare i criteri per l'accreditamento delle strutture sanitarie, a maggior ragione se l'introduzione degli stessi criteri nasce dall'adempimento di obblighi a livello nazionale oltre che da esigenze di contenimento della spesa e miglioramento della qualità delle prestazioni. Il TAR ha quindi respinto la censura di incompetenza assoluta dell'Assessore regionale della sanità, il quale non si sarebbe limitato ad aggiornare le direttive per l'aggregazione dei laboratori, ma avrebbe introdotto una disciplina innovativa incidente nelle materie della concorrenza e dell'ordinamento civile, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione - laboratori di analisi – onere di aggregazione – decadenza automatica – legittimità.

Legittimamente l'articolato procedimento di revoca previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 1 febbraio 2017 dell'Assessore regionale della sanità dispone che le strutture non conformi al requisito della soglia minima di prestazioni nel termine ultimo di sei mesi dalla pubblicazione sulla GURS del decreto medesimo sono sospese dall'accreditamento per 30 giorni e decadono automaticamente dallo stesso solo se alla scadenza di tale ulteriore termine non hanno ancora regolarizzato la loro posizione. Il TAR ha così respinto il motivo di censura con cui si deduceva *“che si sarebbe al più potuto disporre la sospensione dell'accreditamento e che la sua perdita avrebbe dovuto presupporre l'attivazione del contraddittorio”*.



135. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02002/2018

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria – in convenzione – giurisdizione amministrativa - fattispecie.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la remunerazione tariffaria per prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione/accreditamento nell’ambito del servizio sanitario, ove gli atti dell’Azienda sanitaria siano stati impugnati in quanto applicativi di orientamenti della Regione in ordine al computo delle tariffe relative a dette prestazioni, senza che venga in rilievo unicamente un errore di calcolo meramente aritmetico e nemmeno un fraintendimento, bensì proprio il recepimento di orientamenti interpretativi esternati mediante provvedimenti della Regione che incidono sulla struttura stessa della tariffa. In tal caso, ciò che viene in contestazione sono proprio le modalità di esercizio ed i contenuti del potere (di riconoscimento) tariffario.

Il Tar ha ricordato in proposito l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *“Le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali; mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse», restando conseguentemente attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo”* (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2016 n. 222339).

Sanità pubblica e privata - assistenza sanitaria – in convenzione - Unità di Risveglio - della Fondazione Maugeri – recupero tariffa – legittimità.

E’ legittimo il recupero della tariffa giornaliera di cui all’allegato 2 del D.A. 14/5/2013 (id est: € 470,00 pro die per paziente) nei confronti della *“Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Benefit”*, atteso che non può pretendersi una remuneratività maggiore, per altro non compatibile con le misure poste dall’Amministrazione con la sottoscrizione del piano di rientro

sanitario, rispetto ai corrispettivi incassati dalle singole A.S.P., a fronte dei DRG prodotti e valorizzati in base al vigente tariffario della Regione siciliana. Né può avallarsi la prospettazione di parte sul riconoscimento da parte dell'ASP della quantificazione in € 800,00 pro die per le prestazioni già rese (la questione di diritto esaminata atteneva “*al regime tariffario riconoscibile per l'attività svolta della Fondazione ricorrente nell'ambito delle prestazioni per l'Unità di Risveglio presso l'ospedale di Sciacca*”).

136. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 02019/2018

Sanità pubblica e privata – assistenza sanitaria - farmaci – circolare assessoriale - favor per farmaci originatori o biosimilari a minor costo – è atto impugnabile.

La circolare n. 6 del 9.2.2018 dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica della Regione Siciliana, Servizio 7 Farmaceutica, recante “D.A. n. 540/14 «*Misure volte a promuovere l'utilizzo dei farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia*» – *insulina lispro biosimilare*”, che ha sottoposto la prescrizione degli analoghi appartenenti alla categoria A10AB (tra cui l'Insulina aspart) alle misure prescrittive introdotte dal Decreto assessorile del 2.04.2014 n. 540, recante “*Misure volte a promuovere l'utilizzo dei farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia*”, è atto impugnabile che “... può ascrivere alla categoria delle «*circolari-regolamento*»”. Nell'occasione il TAR ha ricordato che “*Alla regola della non immediata impugnabilità, per mancanza di lesività data la natura interna delle circolari, si sottraggono, tuttavia, le cosiddette «circolari-regolamento» (ovvero quelle che, fermi restando gli estremi di carattere sostanziale e formale legittimanti una loro conversione in regolamento, dettano norme idonee a produrre anche immediatamente effetti nei confronti dei destinatari) e quelle con cui «l'autorità amministrativa emanante impartisce disposizioni riguardo a situazioni che involgono l'interesse di soggetti estranei all'organizzazione amministrativa» (C.d.S., VI, n. 632/1981), aventi attitudine a «conformare direttamente l'attività dei privati, ponendo prescrizioni immediatamente precettive e direttamente lesive» (C.d.S., VI, n. 210/1984)*”.

Sanità pubblica e privata – farmaci – circolare assessoriale - favor per farmaci originatori o biosimilari a minor costo – fattispecie - illegittimità.

Alla stregua delle ampie indicazioni e dei chiarimenti forniti dall'AIFA, cui la legge assegna la competenza in ordine al riconoscimento della biosimilarità, risulta accertato che non sussiste biosimilarità tra i medicinali NOVORAPID



(insulina aspart, originata da DNA ricombinante prodotta da *Saccharomyces cerevisiae*) e INSULINA LISPRO (originata da DNA ricombinante prodotto in *Escherichia coli*), non appartenendo per altro alla competenza dell'Amministrazione regionale ulteriori valutazioni comparative sull'intercambiabilità (concetto differente dalla sostituibilità) dei medicinali biosimilari. Nella specie era stato dedotto che la circolare si reggeva *“sull'implicito ed erroneo presupposto ... di una supposta equivalenza tra i farmaci della categoria ATC A10AB, mai accertata dalle competenti autorità, ossia dall'AIFA, cui non può sostituirsi l'Amministrazione regionale”*.

137. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01078/2018

Sanità pubblica e privata – concorso – approvazione graduatoria – nuova decisione Arnas di immediata utilizzazione delle graduatorie esistenti - cessazione materia contendere.

Il ricorso proposto contro lo *“Avviso pubblico a valutazione comparativa di curricula per il conferimento di incarichi libero-professionali ad unità mediche specialistiche in Cardiologia da destinare all'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Civico – approvazione atti e conferimento incarichi”* è da dichiararsi estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere se, nelle more del giudizio, la competente ARNAS (Azienda di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione) abbia deliberato di procedere all'immediata utilizzazione delle graduatorie esistenti ed all'assunzione dei soggetti ivi utilmente collocati, tra cui la ricorrente.

138. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. N. 00904/2018

Sanità – assistenza sanitaria - piano di rientro – incostituzionalità – per violazione livelli essenziali di assistenza – non sussiste.

L'art. 1 comma 796 della legge statale n. 296/2006 non presenta profili di incostituzionalità, sotto il profilo che il piano di rientro dalla spesa sanitaria possa costituire violazione dell'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza. Il TAR ha richiamato sul punto l'orientamento del C.G.A. (sentenza 19 gennaio 2015 n. 16) secondo il quale *“Il carattere pattizio dell'accordo alla base del piano di rientro e la fonte statale che gli ha dato formale garanzia escludono la lamentata violazione delle prerogative statali; d'altra parte, la garanzia dei LEA non implica una necessaria, piena omogeneità sul territorio nazionale dei corrispettivi per le prestazioni degli operatori sanitari ma una garanzia di accesso a tutti i cittadini ad un livello minimo di prestazioni essenziali, per assicurare il quale è riconosciuto allo Stato il potere di fissare*

la tipologia, la quantità e la qualità di prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto nell'intero territorio nazionale”.

Sanità – assistenza sanitaria - piano di rientro – legittimità – rapporto tra Accordo 31.7.2007 e art. 24 L.Reg. 2/2007.

Sono legittimi i provvedimenti di approvazione del c.d. “Piano di rientro” della spesa regionale sanitaria di cui al D.A. del 6.8.2007 che rendeva esecutivo e notificava l'Accordo di cui all'art. 1, co. 180, della L. n. 311/1980, con annesso Piano di Rientro, riorganizzazione, riqualificazione e individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del S.S.R. Parimenti legittimo è il D.G.R. n. 312 dell'1.8.2007, nonché l'Accordo sottoscritto il 31.7.2007 dal Presidente della Giunta Regionale Siciliana, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella parte in cui individua le cause del mancato rispetto degli adempimenti contabili, e introduce misure di riequilibrio a discapito dei ricorrenti. Ciò pur a fronte di un quadro normativo molto complesso, in quanto l'adozione e l'introduzione del Piano di rientro non ha inciso sulla disciplina di settore già regolato, quanto alla determinazione dei profili di spesa, dall'art. 24 L.Reg. 2/2007.

Sanità – assistenza sanitaria - piano di rientro – deroga ad art. 24 l.r. 2/2007 – legittimità - ragioni.

La sottoscrizione del piano di rientro, con deroga - in termini restrittivi- alle misure già contenute all'art. 24 l.r. 2/2007, risulta coerente con il quadro normativo anche a livello costituzionale, non riscontrandosi in specie alcuna violazione di legge né tanto meno violazione delle disposizioni statutarie regionali. Il TAR ha ritenuto di convenire con l'Avvocatura erariale sul fatto che, nel contesto normativo dato, “*a nulla rileva l'autonomia speciale statutaria della Regione siciliana a fronte di norme fondamentali di riforma economico-sociale finalizzate al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica*”; obiettivi, quelli connessi alla finanza pubblica, che assumono oggi particolare pregnanza anche a livello costituzionale anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 97 Cost. per cui “*...le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*”.

Sanità – assistenza sanitaria - piano di rientro – riduzione delle risorse per il settore privato – sindacato giurisdizionale – limiti.

Sono inammissibili perché afferiscono al merito amministrativo le censure rivolte contro “*la scelta della Regione di privilegiare, a lungo termine, il settore della sanità pubblica, con riduzione delle risorse da destinare a quello*



privato”. Nel caso esaminato il TAR ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5729), secondo cui ogni Regione, “*nell’esercizio della funzione programmatoria – qual è quella di redazione del piano di rientro – ogni Regione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere la concreta utilizzazione delle risorse disponibili per il SSN; margine di apprezzamento, il quale deve tenere conto della progressiva riduzione, nel corso degli anni, delle risorse disponibili, da conciliare con il diritto dell’utenza ad ottenere prestazioni sanitarie adeguate in strutture pubbliche efficienti*” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5729); sicché il piano di rientro si sostanzia (anche) in “*...un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del servizio sanitario regionale, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno...*” (così nella sent. n. 5729/2015 cit.).

Sanità – assistenza sanitaria - piano di rientro – contrasto con piano nazionale riduzione liste di attesa – non sussiste.

La previsione contenuta nel piano di rientro e quella, generale ed anteriore, contenuta nella finanziaria regionale di cui alla L.Reg. n. 2/2007 non sono in contrasto con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28/03/06 e con il corrispondente piano nazionale di contenimento delle liste di attesa nel triennio 2006/2008; stante la “specialità della normativa di piano, che con riferimento alla natura vincolante dello stesso, ne costituisce l’elemento caratterizzante”. Il TAR ha avuto modo di richiamare:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2016, n. 3201, secondo cui “*La legislazione emergenziale che ha introdotto i Piani di rientro giustifica e, anzi, impone la deroga alla legislazione ordinaria al fine di garantire il contenimento del disavanzo finanziario*”.
- le Sezioni Riunite del C.G.A. (23 febbraio 2016, n. 284/2016) le quali hanno puntualizzato “*che l’art. 1 comma 796, lett. u), della l. n. 296/2006, in quanto norma di una legge finanziaria statale finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, è immediatamente applicabile anche nel territorio della Regione Siciliana ed in proposito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2009, ha avuto occasione di precisare che le norme statali che prescrivono limiti alla spesa delle Regioni possono essere legittimamente qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché tendano al*

riequilibrio della spesa e incidano temporaneamente su una complessiva voce di spesa. In altri termini, il legislatore statale può perseguire l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una identificata e frequente causa di disavanzo pubblico, quale appunto la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini del patto di stabilità interno e concerna un non trascurabile aggregato della spesa stessa]”.

139. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01860/2018

Sanità pubblica e privata - rete ospedaliera - sindacato giurisdizionale – limiti.

Il sindacato giurisdizionale di legittimità relativo al documento di riordino della rete ospedaliera regionale approvato con deliberazione n. 156 del 28 marzo 2017, della Giunta regionale di governo, recepito nel Decreto Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 31.03. 2017 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 14.04.2017, avente ad oggetto “*Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2.04.2015 n. 70*” (e che individua, in totale, n. 7 HUB (DEA II Livello), n. 22 SPOKE (DEA I Livello), n. 14 PS di Base, n. 11 PS Zona Disagiata, n. 1 Alto Rischio Ambientale – Augusta-, distribuiti nei quattro Bacini Territoriali sedi di Aziende Sanitarie), si profila quale strumento programmatico dinamico caratterizzato da elevata discrezionalità con la conseguenza che le scelte operate dall'Amministrazione possono essere sindacate dal Giudice Amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero dell'errore di fatto (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 1434/2013; T.A.R. Palermo, sez. III, ord. n. 566/2015; C.G.A., sez. Consultiva, parere n. 423 del 12/11/2013; Sez. Giurisdizionale, sent. n. 271/2015).

Sanità pubblica e privata - Riorganizzazione della rete ospedaliera – classificazione ospedale – basata su numero di accessi - legittimità – fattispecie.

Il Decreto Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 31.03. 2017 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 14.04.2017 di “*Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2.04.2015 n. 70*” che individua, in totale, n. 7 HUB (DEA II Livello), n. 22 SPOKE (DEA I Livello), n. 14 PS di Base, n. 11 PS Zona Disagiata, n. 1 Alto Rischio Ambientale (Augusta), distribuiti nei quattro Bacini Territoriali sedi di Aziende Sanitarie, è legittimo nella parte in cui ha “*classificato DEA I livello l'ospedale riunito di Barcellona Pozzo di Gotto/Milazzo, individuando nel solo Comune di Milazzo la sede della struttura complessa di Pronto soccorso in ragione del documentato maggior numero di accessi al relativo presidio (n. 33703) rispetto a quelli registrati presso la pari*



unità sita in Barcellona Pozzo di Gotto (n. 18329), come per altro lealmente riconosciuto dallo stesso Comune ricorrente”.

Sanità pubblica e privata - piano di riordino rete ospedaliera e piano sanitario regionale – differenze.

Ai fini dell'approvazione del decreto di riordino della rete ospedaliera regionale non è conferente il richiamo alla mancata audizione della Consulta regionale della Sanità, di cui all'art. 17 della l.r. n. 5/09, atteso che l'art. 3 della stessa legge ne prevede la consultazione per il diverso “Piano sanitario regionale” e non nel caso di riordino della rete ospedaliera: la differente natura del documento di riordino della rete ospedaliera rispetto al Piano Sanitario Regionale non consente di estendere al primo le norme previste per il secondo, con particolare riferimento alla partecipazione al procedimento degli organi consultivi che le norme di legge sopra richiamate limitano alla sola redazione del Piano Sanitario Regionale. Il TAR ha osservato che “con il differente Piano Sanitario Regionale l'Amministrazione è tenuta a stabilire, nell'ambito della compatibilità finanziaria e in coerenza con il Piano Sanitario Nazionale, gli strumenti e le priorità per garantire l'erogazione delle prestazioni del S.S.R. in ottemperanza ai LEA, agli indirizzi della politica sanitaria regionale e della stessa legge n. 5/09: in specie è incontestato che tale Piano sia stato già approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2011 (S.O. n. 2 alla GURS n. 32 del 29 luglio 2011)”.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

140. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01021/2018

Università - esami – annullamento in autotutela – a distanza di anni – occorre particolare onere di istruttoria e di motivazione.

L'adozione di una misura particolarmente penalizzante, qual è l'annullamento del titolo di laurea, a causa dell'annullamento in autotutela di uno o più esami, per di più a notevole distanza dal suo conseguimento, richiede un'istruttoria particolarmente approfondita con ampia garanzia di contraddittorio agli interessati. Nella specie il TAR ha osservato in punto di fatto “... che la duplicazione degli statini non è di per sé indice certo della relativa falsificazione” sicché “l'Università non si sarebbe dovuta limitare a visionare i verbali (peraltro trasmessi tramite mail), ma avrebbe dovuto, quanto meno: identificare e ascoltare, ove possibile, i membri delle commissioni d'esame;

verificare le sottoscrizioni; ascoltare gli interessati, dando loro la possibilità di nominare consulenti di parte". Nell'occasione si è ricordato l'orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 9 del 17 ottobre 2017), secondo cui *"l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione anti giuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole"*; con la conseguenza che

- solo *"... chi ha scientemente beneficiato della falsificazione di alcuni esami, sulla base dei quali ha conseguito la laurea, non è titolare di un affidamento meritevole di tutela"*, essendo l'interesse pubblico all'annullamento è *in re ipsa*;

- *"tale situazione di colpevolezza incide, inoltre, sulla valutazione della ragionevolezza del termine di adozione del provvedimento finale"*.

141. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01698/2018

Università – iscrizione ai corsi - medicina e chirurgia – laureato proveniente da altro corso – competenza del TAR Lazio – in assenza di “*graduatoria unica nazionale*” - non sussiste.

Non sussiste la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio nel caso che nell'impugnazione non venga in rilievo una *"graduatoria unica nazionale"*, come nel caso di accesso ai corsi di laurea delle *"Professioni sanitarie"*.

Università – iscrizione ai corsi – selezione – unico test – per varie professioni sanitarie – legittimità - criteri ex D.P.R. n. 487/1994 - non sono applicabili.

Non è irragionevole il meccanismo di predisposizione di un unico test di ingresso per tutti i corsi di laurea per le Professioni sanitarie, con redazione di differenti graduatorie in ragione dell'inserimento del candidato nella relativa graduatoria, del punteggio conseguito ed in funzione dell'ordine di preferenza manifestato; né ciò viola l'art. 4 commi 4 e 5 del d.P.R. 487/1994, trattandosi di fonte **che disciplina** i concorsi per l'accesso al pubblico impiego (cfr. TAR Palermo, ordinanza n. 536/2014, che richiama il precedente della III Sezione, n. 1637/2014, sulla inapplicabilità del citato d.P.R. agli esami di abilitazione; cfr. CGA n. 503 del 02.10.2014).

Università – iscrizione ai corsi – selezione – procedura – garanzie.

Corretta è la procedura di selezione per l'accesso ai corsi a numero chiuso in ordine alla formazione di una busta in cui inserire la scheda anagrafica, ed altra in cui inserire i moduli risposte da correggere con lettore ottico in forma anonima. Inoltre il TAR ha osservato che *"per quanto attiene al contestato"*



mancato inserimento del modulo risposte (anonimo) in apposita busta, il collegamento con il candidato è stato garantito dalla consegna di una coppia di codici a barre adesivi, da applicare sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica, la cui asserita facile asportabilità costituisce affermazione meramente labiale dei ricorrenti”;

Università – iscrizione ai corsi – selezione – procedura – irregolarità non invalidanti - fattispecie.

La mancata indicazione dell’orario di chiusura del verbale della Commissione d’esame costituisce una mera irregolarità non viziante in ossequio al principio della strumentalità delle forme, secondo cui il raggiungimento dello scopo segna il discrimine tra mera irregolarità ed invalidità ad effetto viziante (cfr. TAR per il Lazio, Roma, sent. n. 11373/2014)

142. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 01856/2018

Università – iscrizione ai corsi – medicina e chirurgia – accesso - studenti di altri atenei – in assenza di quiz selettivi – possibilità – particolare fattispecie.

Illegittimamente l’Università rigetta la domanda di iscrizione ad anno successivo al primo corso di laurea in medicina e chirurgia dello studente che *“nel corso della precedente carriera universitaria ..., dopo aver superato gli esami selettivi per l’ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, abbia frequentato per tre anni il relativo corso di studio sostenendo numerosi esami di profitto”* ed ha chiesto *“solo al quarto anno ... il passaggio al diverso corso di laurea in Odontoiatria in cui ha conseguito la Laurea”*. Nella specie il TAR ha particolarmente valorizzato la circostanza che con la ricorrente era stata con *“misura cautelare accordata dal CGA, ... ammessa interinalmente al secondo anno del corso di studi in medicina e chirurgia sulla base della carriera e dei crediti formativi precedentemente conseguiti”*. Nonché l’orientamento del T.A.R. Lazio, Roma (sentenza Sezione III del 14/11/2017, n. 11316) che si è favorevolmente *“pronunciato sulla richiesta di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia di uno studente già laureato in Odontoiatria cui si era immatricolato dopo aver superato (nel 2010) gli esami di ammissione per l’accesso al corso di laurea in medicina”*.

143. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00694/2018

Università – iscrizione ai corsi – medicina e chirurgia – soggetto già laureato in odontoiatria – quiz selettivo – occorre.

Il possesso della laurea in odontoiatria non consente l'iscrizione al (diverso) corso di laurea in medicina senza superamento dei relativi test. Il TAR ha osservato che se si ritenesse che il possesso della laurea, afferente a corsi “*i quali prevedono il superamento di esami costituenti potenziali crediti per l'iscrizione per saltum alla facoltà di medicina*”, renda superflua la prova d'accesso a tale facoltà, “*si creerebbe un canale d'accesso extraistituzionale non ammesso dal sistema. Più corretta appare, pertanto, l'applicazione al caso di specie dei principi di diritto affermati nel contesto dell'orientamento del Consiglio di Stato superato (con riferimento al caso specifico di studenti di medicina provenienti da altre Università) dall'Adunanza plenaria (decisione n. 1 del 2015; NdiR), ovverosia che il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 264 del 2 agosto 1999 in relazione alla previsione di cui al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 rende indefettibile l'obbligo di sostenere il test di ingresso per l'accesso alle facoltà a numero chiuso*”.

Università – iscrizione ai corsi – medicina e chirurgia – studenti di altri atenei - iscrizione anni successivi al primo – studenti di altre facoltà o provenienti dall'estero - quiz selettivo – è necessario.

Posto l'obbligo di sostenere il test di ingresso per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, nessuna norma fa ritenere che il richiamato vincolo operi unicamente nelle ipotesi in cui (secondo l'*id quod plerumque accidit*) l'accesso avviene al primo anno di corso; dovendosi invece ritenere - stante l'inequivoco disposto normativo - che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti quale la provenienza da altra identica facoltà di una diversa Università italiana o straniera) nel caso di domanda di accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2014, n. 4877 con ampi richiami).

144. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00605/2018

Università – iscrizione ai corsi – anni successivi al primo – laureato in massofisioterapia – ritardo nell'iscrizione in fisioterapia – diritto al risarcimento - condizione.

In ipotesi di silenzio dell'Università serbato sulla istanza di un tecnico massofisioterapista volta alla riconversione creditizia di detto titolo con conseguente iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, con dispensa dal relativo test di ammissione, la domanda di risarcimento del danno



dell'interessato va respinta ove non risulti che lo stesso “*abbia previamente attivato – per evitare il danno - il rimedio di cui all’art. 2 della L.241/90 comma 9-ter il quale prevede che «Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario»*”.

145. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 00606/2018

Università – iscrizione ai corsi – diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale – riconversione creditizia – per iscrizione III anno in Fisioterapia – è dovuta – test di ingresso - non va sostenuto.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 27.7.2000, l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza. Nella specie il TAR ha applicato i principi desumibili dalle sentenze del C.G.A. n.150 del 27/03/2017 e n. 212 del 10/05/2017, nonché del Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015). Nel contempo ha avuto modo di precisare che:

- “*i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”*;

- “*non è possibile negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”*;

- essendo il ricorrente “*... in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (oltre che in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista) ... egli è legittimato ad essere ammesso, senza dovere effettuare*

preventivamente il test di ingresso, al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia in virtù del possesso del titolo di Massofisioterapista triennale”.

Decisioni di particolare rilevanza giuridica e/o sociale rese nel corso del 2018 dalla Sezione II

1. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. n. 02557/2018

Elezione del sindaco e del consiglio comunale - disciplina statale d. P.R. n. 203 del 1951 – si applica.

L'art. 40 del D. Pr. Reg. n. 3 del 1960 che - fatte salve le disposizioni di rango primario pure in esso introdotte nel tempo - non ha «forza di legge trattandosi di semplice compilazione o riproduzione, non innovativa né recettiva, delle disposizioni in materia di elezioni comunali, contenute nelle leggi dello Stato» (Corte cost. n. 45 del 1967) costituisce, in realtà, la trasposizione dell'art. 40 della l.r. sic. n. 11 del 1952, di analogo contenuto, con il quale è stata richiamata in Sicilia la disciplina statale contenuta nel d. P.R. n. 203 del 1951. Inoltre l'art. 3 del medesimo d. Pr. Reg. n. 3 del 1960 (che è trasposizione della norma nazionale di cui all'art. 13 del d. P.R. n. 203 del 1951 e dell'art. 1 della l.r. n. 11 del 1952) stabilisce, nel testo modificato con l'art. 15, comma 1, della l.r. n. 35 del 1997, che «Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della l. 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche». Pertanto in forza di tale previsioni nella Regione Siciliana trovano applicazione le modifiche nel tempo apportate alla l. n. 1058 del 1947 («Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali»).

2. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. n. 02557/2018

Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Iscritti AIRE. - vanno iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita

Il rinvio alle norme nazionali (d.P.R. n. 203 del 1951, l. n. 1058 del 1947) da parte del D. Pr. Reg. n. 3 del 1960, rende cogente in ambito regionale sia il d. P.R. n. 223 del 1967 («Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali») sia la l. n. 1058 del 1947; di conseguenza il richiamo nell'art. 32 ultimo comma del medesimo d.P.R. n. 223 del 1967, e ss.mm.ii., ai «cittadini residenti all'estero», rende operativo, in ambito regionale, il diritto degli elettori residenti all'estero ad essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.



3. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. n. 02557/2018

Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Iscritti AIRE. - vanno iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita – conseguenze sul quorum in caso di un solo candidato.

E' del tutto evidente che quando il legislatore regionale ha ritenuto, mediante il rinvio alla disciplina statale, di stabilire che ove sia stata ammessa e votata una sola lista, debbano intendersi eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, abbia necessariamente inteso ricomprendere tra gli iscritti (a base del quorum) anche quelli residenti all'estero. Nella specie il TAR ha osservato che:

- la questione relativa all'applicabilità nella Regione Siciliana della complessiva disciplina sulla formazione delle liste elettorali (a corredo, per quanto qui rilevi, dell'art. 71 del d. lgs. n. 267 del 2000) si mostra del tutto priva di pregio, dovendosi decisamente ritenere le predette disposizioni statali in tema di liste elettorali operative anche in ambito regionale sulla base dei molteplici rinvii di tipo «dinamico» voluti dal legislatore siciliano.

- con sentenza n. 242 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 10 del d. lgs. n. 267 del 2000 «nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale di cui trattasi» nella considerazione che l'aver ammesso la possibilità di escludere espressamente dalla base di calcolo del quorum gli iscritti AIRE non determina per ciò stesso la manifesta irragionevolezza della disciplina che continui a contemplare tali elettori, e ciò in presenza di un legittimo bilanciamento del diritto al voto dei residenti con quello degli iscritti all'AIRE.

- La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 2005) ha insegnato che «il principio di eguaglianza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, non è finalizzato ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è diretto <<ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso>>, senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento (ordinanze n. 260 del 2002 e n. 160 del 1996, sentenza n. 107 del 1996). La determinazione del quorum partecipativo [...] non incide, concernendo una condizione di validità del voto, sull'espressione dello stesso, ma attiene ad un momento precedente e non rientra quindi nella previsione dell'art. 48, secondo comma».

4. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. 01827/2018

Edilizia – interventi - installazione cabine il legno su area demaniale marittima. Permesso di costruire. Necessità o meno in ragione del caso concreto.

Ai fini della configurazione di una nuova costruzione, non è necessaria la realizzazione di opere murarie (come sostenuto da parte ricorrente), ma è sufficiente che l'opera attui una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Pertanto la sussumibilità delle capanne in legno sotto uno dei titoli abilitativi previsti dalla legge dipende dalle relative concrete connotazioni fisionomiche, dalla effettiva consistenza fisica e funzionale, nonché dal carico urbanistico generato.

Ha ricordato il TAR che

- secondo la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 171 del 2012) l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nell'individuare, tra gli altri, come interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, statuisce che sono comunque da considerarsi tali, tra gli altri, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

- non è possibile affermare in assoluto che un intervento richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore (e assoggettarlo, o non assoggettarlo, alla relativa sanzione) senza considerare nello specifico come esso sia realizzato (cfr., in tal senso, il principio espresso in Cons., St. n. 2701 del 2018);

- sotto tale profilo, l'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, le ragioni sulla base delle quali ritenga che le opere superino i limiti entro i quali si configura un intervento da assoggettare ad uno od all'altro titolo abilitativo (Cons. St., cit.).

Edilizia – interventi – stabilimento balneare – precarietà – non sussiste.

Va esclusa la natura precaria dello stabilimento balneare; e ciò, nella considerazione che lo stesso non comporti una alterazione del territorio soltanto temporanea, precaria e irrilevante: ed infatti manca in tale ipotesi il requisito della precarietà funzionale anche se si è in presenza di un utilizzo intervallato da pause stagionali; in tal caso l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2038 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata).

Edilizia – interventi – delibera consiliare – prescrizione in via di principio del permesso di costruire – per cabine in legno su area demaniale marittima - illegittimità.

E' illegittima la disposizione consiliare che, al di là del dato normativo di riferimento, assoggetta a permesso di costruire tutti gli interventi volti alla installazione delle capanne e non soltanto quelli che, effettivamente, generano una trasformazione del territorio nell'accezione ex artt. 3 e 10 d. P.R. n. 380 del 2001. Ed invero l'assoggettabilità o meno delle capanne in legno sotto l'obbligo concessorio non può, dunque, in linea di principio, essere né affermata né smentita a priori. Essa deve valutarsi in ragione delle concrete caratteristiche dell'intervento e della sua idoneità a dar luogo alla «trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio» in presenza della quale è ovviamente esclusa l'applicazione di ogni altro diverso titolo abilitativo, primo fra tutti quello della comunicazione che, come è noto, è proprio dell'attività libera.

D'altronde, - prosegue il TAR - “il carico urbanistico e la configurazione complessiva dell'intervento da realizzarsi non possono essere trattati allo stesso modo nelle diverse situazioni nelle quali il progetto preveda la realizzazione di pochi o dimensionalmente ridotti manufatti ovvero di un numero e qualità tali da determinare un significativo carico urbanistico, richiedendosi, come si è detto, un'articolata motivazione dell'autorità preposta circa le connotazioni dell'intervento nell'uno e nell'altro caso, con evidenziazione delle complessive caratteristiche dimensionali e funzionali anche per i fini connessi all'onerosità del titolo. Sul punto vanno, peraltro, rilevati due aspetti.

Sotto un primo profilo, l'emanazione della l.r. n. 16 del 2016 non si presenta del tutto neutra rispetto alla disciplina previgente avendo essa dettato una propria definizione di «carico urbanistico» (art. 24 l.r. n. 16 del 2016) da considerarsi ai fini della qualificazione degli interventi. Tale disciplina va, tuttavia, letta (anche in ragione della natura delle c.d. norme definitorie, cfr., sul punto, tra le diverse, Corte cost. n. 309 del 2011) alla luce del principio espresso dalla legislazione statale, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo quest'ultima, la nozione di carico urbanistico va valutata con riferimento all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell'originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all'effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104 del 2011) ed alla compromissione dell'assetto imposto al territorio attraverso la pianificazione (Cass. Sez. III n. 24167 del 2011).

Sotto un altro aspetto, questo Tribunale, con sentenza n. 2038 del 2016, ha già ravvisato la necessità di una verifica in concreto delle connotazioni strutturali e funzionali dei manufatti mediante una «esaustiva motivazione» da porsi alla base dell'individuazione del regime abilitativo che soltanto l'organo preposto all'adozione del provvedimento ex art. 2, c. 3 l.r. sic. n. 23 del 1998 (che certamente non è il consiglio comunale) può compiere.

Edilizia – interventi – cabine in legno su area demaniale marittima - prescrizione in via di principio del permesso di costruire – illegittimità – conseguenze in tema di possibili oneri concessori.

Premessa la differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, nel senso che i primi espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurano quale compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, si ricava che, con riferimento alla realizzazione di capanne di legno in area demaniale, non possono essere richieste somme a titolo di costo di costruzione in ragione della natura pubblica del suolo sulle quali esse insistono, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione non può che seguire la regola del carico urbanistico di cui si è detto, con i correlati obblighi motivazionali a carico dell'Amministrazione.

Edilizia – interventi - installazione cabine in legno su area demaniale marittima - vicolo a parcheggio - necessità sulla base della disciplina regionale.

E' legittima la previsione contenuta in una deliberazione comunale secondo cui le concessioni edilizie «relative sia a strutture stagionali che oggetto di destagionalizzazione, devono prevedere la dotazione di parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo o attraverso la stipula di apposite convenzioni, così come previsto nel vigente piano di programmazione urbanistica del settore commerciale per attività similari e comunque non inferiori a mq 25 per ogni mq 100 di superficie demaniale marittima concessa utile allo svolgimento delle attività oggetto della concessione demaniale marittima». Ciò perché:

- la disciplina primaria di riferimento contenuta nella l. n. 1150 del 1942, come successivamente modificata, non è quella contenuta nell'art. 41-quinquies della stessa legge in forza della quale l'obbligo di parcheggi è correlato alle previsioni degli strumenti urbanistici generali od attuativi, ma quella data dall'art. 41-sexies della stessa legge, ai sensi del quale «nelle nuove



costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».

- L'applicazione di tale disposizione alle capanne di legno deve avvenire, ad avviso del Collegio, non già in via analogica od estensiva ma in via diretta, considerato che si tratta di previsione che connette l'obbligo dei parcheggi alla realizzazione di «nuove costruzioni» nella accezione di cui si è detto.

Tale disposizione, la cui applicazione in ambito regionale è pacifica per effetto dell'art. 40 della l.r. sic. n. 19 del 1972, collega siffatto obbligo alla natura delle opere realizzate (allorché si configurino come «nuove costruzioni») e lo conforma, pertanto, all'entità e natura dell'intervento realizzato e relativo carico urbanistico in quanto idoneo a determinare una trasformazione del territorio.

Il TAR ha osservato che scopo della norma è di decongestionare la viabilità pubblica, attraverso la previsione, in sede di nuove costruzioni, di idonei spazi per il parcheggio degli autoveicoli che vi affluiscono e tale esigenza riguarda indistintamente sia gli edifici strettamente residenziali sia (e, forse, a maggior ragione) quelli destinati ad attività terziarie (Cons. St. n. 6256 del 2006).

In tal senso l'operatività della disposizione non necessita di una mediazione dello strumento regolamentare o di pianificazione (come accade alla stregua di quanto previsto dal precedente art. 41-quinquies) ma spiega una efficacia immediata a valle, in fase di rilascio dello specifico titolo abilitativo ed in relazione alla tipologia e caratteri delle opere da realizzarsi.

Non vi sono, peraltro, ragioni per sostenere che in relazione ai parcheggi la nozione di «nuova costruzione» non debba seguire le considerazioni sin qui svolte in punto di titolo abilitativo, sicché l'obbligo non può essere in radice ed in linea generale escluso sol perché si tratti di capanne in legno su suolo demaniale. Esso va, invero, ritenuto sussistente in presenza di attività soggette a permesso di costruire, come correttamente evidenziato dalla stessa deliberazione impugnata la quale, sotto tale specifico aspetto, stabilisce di assoggettare all'obbligo non già tutti gli interventi ma soltanto quelli soggetti a «concessione edilizia».

Il motivo va, dunque, rigettato.

5. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. n. 02273/2018

Elezioni - operazioni elettorali - elezione del sindaco e del consiglio comunale - violazioni formali - irrilevanza.

Il riscontro di meri errori materiali nella trascrizione dei dati da riprodursi nel verbale relativo alle operazioni elettorali sezionali non può dar luogo alla

invalidazione delle operazioni medesime. In tal senso il richiamo alle disposizioni del d. Pr. Reg. n. 3 del 1960 (artt. 31, 36 e 48) è del tutto privo di fondatezza. Costituisce, invero, ius receptum l'affermazione secondo cui, in materia di operazioni elettorali, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla autenticità e sulla libertà di voto e, pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto. In tale ottica, ove qui si volesse, pure, farsi assurgere gli errori di compilazione dei verbali al rango di irregolarità, le stesse sarebbero del tutto irrilevanti sia perché non utili a revocare in dubbio la regolarità e genuinità della procedura, sia per l'assenza di una concreta ed obiettiva compromissione della reale volontà del corpo elettorale, come peraltro accertato dalle semplici verifiche istruttorie sul corretto utilizzo del materiale elettorale.

Nella specie il TAR ha osservato che non poteva trovare adesione, in disparte i dubbi sulla sua ammissibilità, la (generica) posizione di parte ricorrente circa la correttezza del dato inerente al numero di votanti, il quale, in tesi, non coinciderebbe con quello delle schede scrutinate, atteso che il verbale di Sezione e quello dei verbali di verifica mostravano chiaramente ed univocamente la regolare corrispondenza di siffatti elementi la quale escludeva altresì la necessità di ogni ulteriore iniziativa istruttoria.

6. T.A.R. Palermo, Sez. II, sent. n. 02660/2018

Insedimenti produttivi - in verde agricolo - disciplina regionale - deroghe allo strumento urbanistico - limiti.

E' legittimo il diniego espresso dal comune su di un intervento produttivo nel verde agricolo per contrasto con lo strumento urbanistico, ossia in presenza di una disciplina pianificatoria che ha previsto una ponderata dislocazione degli impianti produttivi mediante l'individuazione di aree (libere) destinate a zona «D», ubicate in contrada Sasi. In tale ipotesi infatti sono irrilevanti le specifiche norme regionali che pure portano deroghe al divieto di insediamenti produttivi in verde agricolo (art. 89, c. 3, della l.r. sic. n. 89 del 2001; art. 35 della l.r. n. 35 del 1997; art. 6, c. 2, della l.r. n. 17 del 1994).

Nella specie il TAR ha escluso l'inapplicabilità dell'art. 89, c. 3 della l.r. n. 6 del 2001, poiché:

“- è incontroverso che la pianificazione territoriale del Comune contempra aree disponibili destinate ad insediamenti produttivi;

“- in ogni caso, l'applicazione di tale disposizione è preclusa dalla data di rilascio del titolo edilizio originario (16 dicembre 2001) e ciò per effetto del



rinvio, in essa contenuto, all'art. 35 della l.r. n. 35 del 1997, la cui applicazione, per effetto dell'art. 6, c. 2, della l.r. n. 17 del 1994 (nel testo modificato dalla l.r. n. 6 del 2001), era limitata agli immobili ultimati alla data del 1° gennaio 2001 (id est: decorrenza dell'applicazione di tale ultima legge, cfr. art. 133, l.r. n. 6 del 2001)".

Decisioni di particolare rilevanza giuridica e\o sociale rese nel corso del 2018 dalla Sezione III

SULLA GIURISDIZIONE

1. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00187/2018

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – giurisdizione ordinaria.

La procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 - costituendo una cessione del contratto di lavoro che si svolge nell'ambito di un rapporto già instaurato e non determinando la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11800, par. 4; Id., 29 luglio 2016, n. 15820; Id., 9 giugno 2010, n. 19251; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2017, n. 1683; Id., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; Id., Sez. III, 28 novembre 2014, n. 5903; Sez. V, 12 settembre 2011, n. 5085; sez. V, 25 novembre 2010, n. 8234 contra Cons. Stato, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 9016)

2. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02385/2018

Appalto – risoluzione rapporto con aggiudicataria definitiva – giurisdizione ordinaria.

Con riferimento alla contestazione di atti, con cui il Comune si è avvalso della facoltà di risolvere il rapporto con l'aggiudicataria definitiva, affidando i lavori alla seconda classificata, la Sezione ha aderito a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 24411/2018, rilevando che, in base all'interpretazione sistematica degli articoli 7, co. 1, e 133, co. 1, lett. e), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva concerne controversie nelle quali la p.a. eserciti un potere autoritativo durante la

procedura di affidamento o, ancorché successivamente, un potere direttamente incidente sulla stessa procedura.

Per contro, nella fase successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto, ivi compresa la sua anticipata esecuzione, il riparto di giurisdizione è regolato secondo il normale criterio di riparto basato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo.

Nel caso esaminato, l'attività posta in essere dal Comune - a fronte del rifiuto, opposto per due volte dalla ricorrente, di prendere in consegna i lavori - è stato qualificato quale atto di recesso dalle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ai sensi del richiamato art. 153, co. 7, del d.P.R. n. 207/2010.

3. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent, n. 01253/2018

Sgombero alloggio popolare - E.R.P. - giudice ordinario.

In tema di sgombero di un alloggio popolare, di E.R.P., è stata declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 7 luglio 2011, n. 14956; ord. 13 ottobre 2017, n. 24148), con riguardo al caso in cui parte ricorrente assumeva di avere diritto all'assegnazione dell'immobile, a fronte del riscontro, da parte dell'Amministrazione, dell'occupazione del tutto carente di titolo legittimante, e in relazione alla quale la vicenda relativa allo sgombero riguarda la pura e semplice attuazione di un puntuale obbligo di legge.

4. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00805/2018

Richiesta di pagamento della TOSAP - con contestazione anche del presupposto regolamento – giudice tributario.

La Sezione ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, venendo in rilievo l'impugnazione, oltre che dell'atto presupposto regolamentare posto a monte della pretesa tributaria, degli atti impositivi a valle del procedimento esattivo, avente a oggetto un prelievo avente natura tributaria consistente nella richiesta di pagamento della TOSAP; con contestazione, ove necessario, anche del presupposto regolamento.

A tal fine, è stato richiamato il costante indirizzo del Giudice regolatore della giurisdizione, cui ha aderito anche il Consiglio di Stato (Cas. Civ., Sez. Unite, 23 ottobre 2017, n. 24967; 8 aprile 2010, n. 8313; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 183; 3g.luglio 2014, n. 3980).

ACCESSO



5. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00773/2018

Liquidazione coatta amministrativa – atti relativi – vanno ostesi.

Gli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa devono qualificarsi come atti amministrativi ostensibili tramite il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. nei confronti dell'amministrazione che esercita, ai sensi degli artt. 204 e 206 del r.d. n. 267 del 1942, la vigilanza sulla procedura concorsuale e, segnatamente, per la Sicilia, l'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, su cui grava l'obbligo di detenere la documentazione.

6. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02020/2018

Ammissibilità della tutela cautelare nel rito dell'accesso – sussiste.

E' stata affrontata la questione relativa all'ammissibilità della tutela cautelare nell'ambito del rito dell'accesso, concludendosi nel senso che il predetto rito, sebbene accelerato, non è preclusivo al riguardo, in quanto nei riti di cui al Capo IV del c.p.a., per quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione la disciplina del giudizio ordinario e non si può, pertanto, privare il ricorrente del rimedio cautelare ove ciò non sia espressamente previsto dal legislatore, alla luce del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, e ponendosi, altrimenti, un problema di compatibilità costituzionale con gli artt. 24 e 133 della Costituzione. E' stato, in particolare, rilevato che, con riguardo alla posizione del controinteressato, la cui riservatezza potrebbe essere pregiudicata dall'ostensione dei dati richiesti, non si pongono in alcun modo i problemi astrattamente sollevabili relativamente alla richiesta di una misura cautelare articolata da parte dell'istante (che, ove accolta, gli consentirebbe sostanzialmente di conseguire, in via interinale, l'intero risultato utile cui è preordinato il giudizio di merito).

Accesso agli “estremi dei conti correnti bancari” destinatari di fondi regionali – spetta - ragioni

Con riferimento al merito della richiesta di accesso, avente a oggetto gli estremi dei conti correnti bancari in cui sono stati effettuati, da parte dell'amministrazione regionale, i bonifici relativi a finanziamenti pubblici nonché i relativi importi, è stato ritenuto che: A) i predetti estremi rientrano tra i dati personali - non sensibili - di cui alla lett. a) della medesima norma di cui all'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, ma che la relativa limitazione non può essere invocata qualora si tratti di informazioni riguardanti una persona giuridica, avuto riguardo al G.D.P.R. - "General Data Protection Regulation", diventato direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018; B) i predetti estremi incontrano la limitazione di cui alla

successiva lett. c) relativa agli "gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica", in quanto il conto corrente bancario è uno degli strumenti principali con il quale il soggetto gestisce il proprio patrimonio economico ed esercita la propria attività economica e commerciale e che ne garantisce, altresì, la solvibilità nei rapporti commerciali; C) i relativi importi bonificati non incontrano, invece, la limitazione di cui alla predetta lett. c), avuto riguardo alle precipue finalità dell'accesso generalizzato.

APPALTI

7. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00701/2018

Rito superaccelerato - art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm. – si applica se vi è pubblicità ex art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016.

Sul piano processuale, e in ordine all'applicazione dell'art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm., è stata respinta l'eccezione di tardività del ricorso, osservando che l'applicazione dell'art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm. postula il contestuale funzionamento delle regole, poste dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti, dei quali si introduce un onere di immediata impugnazione, tra cui la pubblicazione delle esclusioni ed ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante, cioè quella che viene fatta sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione "amministrazione trasparente", in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato dall'art. 120, comma 2 bis, cit..

Cauzione provvisoria – rinnovo.

Quanto alle censure di merito, si è rilevato che, sebbene l'ordinamento non preveda un determinato termine perentorio per il rinnovo della cauzione provvisoria, la stazione appaltante ben può stabilire un congruo e preciso termine, anche; o prolungare ulteriormente l'iniziale termine stabilito dando luogo ad un "soccorso istruttorio"; e ciò, al fine di conseguire una rapida conclusione della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del principio della par condicio nelle ipotesi in cui la fissazione del termine sia stata stabilita per tutti i concorrenti.

Dichiarazione negativa – su gravi illeciti professionali - non è dovuta – se vi è contestazione giudiziale delle penali irrogate.

Per quanto attiene alla presunta violazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 (dichiarazione negativa sulla sussistenza di gravi illeciti professionali nonostante l'impresa fosse stata destinataria di penali



contrattuali), la Sezione ha applicato il precedente con il quale il C.G.A., oltre a ritenere non dovuta la dichiarazione in caso di eventuale contestazione giudiziale delle penali irrogate, ha rilevato che l'omessa dichiarazione non potesse ritenersi dovuta anche alla luce del generico contenuto della lex specialis, nonché, per avere le concorrenti reso le dichiarazioni in una fase temporale in cui non erano ancora state pubblicate le linee guida A.N.A.C. (v. C.G.A., sentenza n. 575/2017).

8. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02374/2018

Gara - pubblicazione atti di ammissione o esclusione - art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 – va fatta nella sezione "Amministrazione trasparente" – effetti.

L'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, riferito alla pubblicazione degli atti di ammissione o esclusione dei partecipanti alla procedura, che deve intervenire non nella sezione che produce pubblicità legale "albo on line", ma nella sezione "Amministrazione trasparente", sostanzia una nuova ipotesi di pubblicità produttiva di effetti legali, che comporta il relativo onere in capo ai soggetti partecipanti alla gara di accedere alla predetta sezione "Amministrazione trasparente" per avere contezza degli atti pubblicati, ai fini della decorrenza dei termini decadenziali di legge; la pubblicazione del verbale di gara avente a oggetto le ammissioni e le esclusioni dalla partecipazione alla procedura di gara eventualmente effettuata sull'albo pretorio on line non è, pertanto, equivalente, ai predetti fini, alla pubblicazione su Amministrazione trasparente.

La comunicazione obbligatoria introdotta con l'ultimo correttivo non rileva ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui trattasi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso nell'ambito della medesima disposizione.

9. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 01060/2018

Rito superaccelerato - art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm. – limiti di applicabilità – verso il soggetto escluso – sussiste.

L'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. - costituendo una deroga sia al principio di atipicità dei provvedimenti impugnabili sia a quello di non impugnabilità degli atti endoprocedimentali per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. nonché alla regola della facoltatività di tale impugnazione, ove ammessa - non è applicabile al provvedimento di esclusione dalla gara della stessa ricorrente che in quanto immediatamente lesivo per la medesima - rimane suscettibile di autonoma impugnazione da parte della stessa secondo le tradizionali regole previste dall'art. 120 c.p.a.

10. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 01758/2018

Offerta – modalità – indicazione esplicita costi manodopera e oneri aziendali.

Sull'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, co. 10, del d. lgs. n. 50/2016 - in un caso in cui tale obbligo era stato espressamente indicato nel bando con esplicito rinvio alla norma nazionale - la Sezione ha ritenuto che la disposizione richiede, con carattere di cogenza, la specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, e non la loro semplice considerazione nell'indistinta offerta economica presentata.

Ha, altresì escluso che l'indicazione di tali oneri non possa costituire oggetto di soccorso istruttorio in quanto: a) il comma 9 dell'art. 83 del codice degli appalti esclude espressamente che il soccorso istruttorio possa riguardare carenze relative all'offerta economica (oltre a quelle dell'offerta tecnica); b) la norma ha l'evidente scopo di perseguire l'interesse, assunto ad interesse generale, del rispetto dei diritti dei lavoratori (sia come condizioni salariali che di sicurezza degli ambienti di lavoro).

11. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02014/2018

Esclusione di imprese – chiesta per modificare soglia anomalia – inammissibilità.

Sono state dichiarate inammissibili le doglianze, proposte tardivamente, tendenti a escludere due imprese terze, al fine di modificare la soglia di anomalia, in applicazione dell'art. 95, co. 15, del d. lgs. n. 50/2016.

Sotto tale profilo, la disposizione appena richiamata è stata coordinata con l'art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm., richiamando un recente precedente del Giudice di appello (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579), secondo cui, nel caso in cui un concorrente intenda contestare l'ammissione di un altro concorrente al fine di incidere sul calcolo delle medie e sulla soglia di anomalia, deve impugnare immediatamente l'ammissione, in quanto l'art. 95, co. 15, citato ha inteso evitare che, a soglia già cristallizzata, un concorrente possa insorgere contro l'ammissione di un altro solo per rimettere in discussione il calcolo delle medie e la soglia di anomalia effettuato.

12. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02096/2018

Gara ammissione – dichiarazioni - cessazione di componente consiglio direttivo di Consorzio – rilevanza dello statuto.

In ordine all'obbligo di dichiarare, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, la cessazione di un componente del consiglio direttivo di un Consorzio, è stato escluso tale obbligo dichiarativo sulla base dei poteri di rappresentanza



conferiti dallo statuto; rilevando, in ogni caso, al lume del principio di tassatività delle cause di esclusione, per un verso, la delimitazione di tale obbligo da parte dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, per il consiglio di amministrazione delle società di capitali, ai soli soggetti muniti di poteri di rappresentanza; per altro verso, il dovere per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9, del citato d. lgs. n. 50/2016.

13. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2158/2018

Rito superaccelerato - art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm. – limiti di applicabilità – verso il soggetto escluso – sussiste.

Ove il ricorrente impugni la propria esclusione il T.A.R. ha ritenuto che non operi il disposto dell'art. 120, comma 2, bis, c.p.a. (così come già ribadito da questa Sezione con la sentenza n. 1060/2018), sicché deve reputarsi sicuramente applicabile il disposto dell'art. 41, comma 1, c.p.a. in modo tale che il termine di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a. decorre, non solo dalle comunicazioni e pubblicazioni ivi contemplate, ma anche dal momento in cui il ricorrente ha acquisito piena conoscenza dei motivi e del contenuto del provvedimento di esclusione (esattamente in termini cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 2925, in cui si evidenzia come lo stesso art. 120 del codice del processo faccia testuale riferimento alla conoscenza acquisita aliunde).

Sussiste ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.a. la piena conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica adottato in seduta di gara, ove il rappresentante dell'impresa esclusa, ivi presente, abbia instaurato un vero e proprio contraddittorio con la Commissione contestandone le relative determinazioni.

Alla rappresentanza in seduta di gara si applica il principio di *apparentia iuris*, sicché il rappresentato non può invocare l'assenza di poteri rappresentativi in capo al *falsus procurator* laddove sia stato il comportamento colposo del primo a ingenerare nella Commissione l'incolpevole convinzione della sussistenza del potere di rappresentanza (Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325).

14. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2330/2018

Gara - clausole escludenti – con norme di rango primario - ratio - rilegificazione della materia.

L'art. 83, comma 8, ult. parte, del d. lgs. n. 50/2016, nel richiamare "le disposizioni di legge vigenti", riserva la previsione di clausole escludenti solo a norme di rango primario con la conseguente implicita o tacita abrogazione delle norme di rango regolamentare, riportanti diverse clausole di esclusione, antecedenti alla sua entrata in vigore e operando, in tal modo, una rilegificazione della materia.

15. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02695/2018

Criterio di aggiudicazione - minor prezzo – conseguenze.

In ordine all'utilizzazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, e non di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, è stato ritenuto che il rapporto tra il terzo e il quarto comma di tale disposizione non sia di genus a JPeCieJ; e che il comma 4, lettera b) - ontologicamente differente dall'appalto "ad alta intensità di manodopera" di cui all'art.95 comma 3 lett. a) - consente espressamente, in via di eccezione, che "per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;" possa farsi l'applicazione del criterio del "minor prezzo".

16. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 01552/2018

Appalto, mancata indicazione costi per il personale - art. 95, comma 10, codice appalti.

La sentenza affronta la controversa questione delle conseguenze del mancato rispetto della previsione contenuta all'art. 95, comma 10, codice appalti, circa l'obbligo di indicare, in seno all'offerta, gli oneri di manodopera e di sicurezza, giungendo alla conclusione che tale omissione determini l'esclusione dell'offerta dalla gara, senza che possa darsi luogo al soccorso istruttorio, sulla base della ratio sottesa alla norma.

La sentenza è stata impugnata, e il CGA, con ordinanza n. 772 del 20 novembre 2018, ha rimesso la questione all'A.P. che, con ordinanza n. 3 del 24 gennaio 2019, ha confermato l'interpretazione della norma contenuta nella sentenza di questo TAR, rimettendo però la questione alla Corte di Giustizia, affinché ne valuti la sua eventuale incompatibilità con disposizioni comunitarie.

17. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02583/2018

Appalto assicurativo; limiti all'applicazione dell'art. 105, comma 3, lett. c bis, codice appalti.

La sentenza - resa in occasione di un appalto di servizi assicurativi - fornisce l'interpretazione dell'art. 105, comma 3, lett. c bis, ritenendo che le prestazioni, astrattamente rientranti nella prestazione dovuta, che possono essere rese in favore dell'affidatario da terzi - senza che si configuri un sub appalto - sono limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto.

18. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00799/2018



Appalto, possibilità di sostituire la mandataria di un'ATI, nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 17 art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.

La sentenza fornisce un'analitica interpretazione dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del codice degli appalti, mettendo in luce che la possibilità di sostituire il mandatario, colpito da uno degli eventi previsti dalla norma, deve ritenersi limitata alla possibilità che tale qualifica venga assunta da un imprenditore già facente parte dell'A.T.I., seppur con il ruolo di mandante.

19. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00304/2018

Appalto Airgest (aeroporto Birgi), per la promozione dei territori – illegittimità.

L'appalto Airgest (aeroporto Birgi), per la promozione dei territori è illegittimo, in quanto limitativo della concorrenza e non utile allo scopo perseguito, richiedere specifiche tratte dirette per l'aggiudicazione della gara.

La sentenza resa in occasione di un appalto indetto dalla società che gestisce l'aeroporto di Birgi, mette in evidenza l'incongruenza tra l'oggetto dell'appalto che viene in rilievo, concernente la promozione pubblicitaria, e il settore dei trasporti, al quale viene ricondotto, con la conseguenza che un appalto per servizi pubblicitari è indirizzato alla platea dei vettori aerei, estranei al settore pubblicitario.

La sentenza ha inoltre ritenuto che le specifiche condizioni richieste per la partecipazione alla gara fossero illegittime in quanto eccessivamente restrittive della concorrenza.

20. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00113/2018

Appalto; principi e norme applicabili in caso di appalto attivo.

La sentenza mette in evidenza la differenza tra contratti attivi e passivi, ai fini della individuazione delle norme del codice degli appalti applicabili, anche alla luce delle modifiche introdotte, con il correttivo, all'art. 4; in particolare, in virtù di tali differenze, ritiene l'art. 95 inapplicabile ai contratti attivi.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

21. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00807/2018

Autorizzazione esercizio servizio integrativo antincendio - procedura SCIA – inapplicabilità.

In tema di servizio integrativo antincendio, disciplinato dall'art. 20 della l. n. 850/1973 e dall'art. 68 Cod. Nav. (Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti)

La Sezione ha rilevato che il quadro normativo prevede un procedimento finalizzato al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio del servizio integrativo antincendio, e una correlativa iscrizione in appositi registri istituiti dalle competenti Capitanerie di Porto; iter, all'interno del quale è contemplato il rilascio del previo conforme parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; osservando come il regime autorizzativo non possa ritenersi superato dalla semplificata procedura di SCIA preordinata all'iscrizione nei registri appositamente istituiti, in quanto l'iter per l'abilitazione allo svolgimento del servizio integrativo antincendio comporta la necessaria verifica dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica, costituente valutazione tecnico-discrezionale da parte dei diversi organi coinvolti.

IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

22. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 01743/2018

Programmazione urbanistica - autorizzazione apertura grandi strutture di vendita - occorre.

È stato in primo luogo rilevato che, in base all'art. 6 del d. lgs. n. 114/1998, la Regione dispone di poteri di regolamentazione nei confronti dei comuni competenti per la fase di programmazione urbanistica (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3316). In secondo luogo, venendo in rilievo una "grande struttura" di vendita, è stato osservato che il relativo progetto non sarebbe assentibile in assenza della necessaria programmazione urbanistico-commerciale del Comune (v. C.G.A., parere n. 553/2014 cit.); e tanto, considerando che, con riguardo a tale tipologia di strutture, si pongono problemi significativi per l'assetto del territorio, quali l'incremento del traffico, la necessità di aree a parcheggio e di potenziamento delle infrastrutture viabilistiche; e, quindi, in estrema sintesi, di una tipologia di insediamento che potenzialmente presenta aspetti di impatto negativo, con il rischio di compromissione di rilevanti interessi pubblici, alla cui tutela è necessariamente preordinata la previa programmazione.

Liberalizzazione - disciplina comunitaria - primazia diritto di stabilimento delle imprese – limiti - pianificazione urbanistica degli insediamenti.

Inoltre - quanto al problema della sopravvenuta incompatibilità della normativa regionale con la disciplina comunitaria di liberalizzazione, si è aderito all'orientamento finora prevalso nella giurisprudenza del giudice di appello, secondo cui "...la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere



intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali..." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2017, n. 2026).

23. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02353/2018

Liberalizzazione – concorrenza - direttiva Bolkstein.

E' stato precisato, quanto alla presunta violazione della direttiva Bolkstein n. 123/2006, che in base a tale direttiva il potere di pianificazione dell'ente territoriale non si deve esprimersi in danno della concorrenza; circostanza non presente nel caso, quale quello esaminato, in cui il Comune non aveva esercitato tale potere nello specifico ambito commerciale; richiamando altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2016, la quale ha ribadito una "nozione di liberalizzazione intesa come "razionalizzazione della regolazione". E' stata altresì esclusa l'applicabilità, in tale specifico ambito, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

24. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 01750/2018

Indennità di civico ristoro – natura coattiva – va esclusa.

L'indennità di civico ristoro per l'esecuzione di scavi nel territorio comunale prevista dai regolamenti comunali non può qualificarsi come prestazione patrimoniale coattiva ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 né tantomeno dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, costituendo invece una forma d'indennizzo da collegarsi necessariamente ad effettivi esborsi pubblici.

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ

25. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2512/2018

Non configurabilità della rinuncia abdicativa

La sentenza affronta il problema di una procedura espropriativa nella quale alla dichiarazione di p.u. non consegua un decreto di espropriazione, ritenendo che i proprietari del bene non possano ottenere l'equivalente monetario del bene indebitamente occupato dall'amministrazione.

La sentenza si pone in dichiarato dissenso dal filone giurisprudenziale che ritiene che la richiesta risarcitoria da parte dei proprietari del bene determini la rinuncia abdicativa al bene stesso, facendo sorgere un diritto risarcitorio.

25. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2580/2018

Occupazione divenuta illegittima e trasformazione irreversibile del terreno – abdicazione alla proprietà - impossibilità.

In materia di occupazione divenuta illegittima e trasformazione irreversibile del terreno occupato, senza adozione del decreto di espropriazione, è stata disattesa la tesi della cd. "rinuncia abdicativa", sebbene tale ricostruzione sia stata accolta in diverse sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (v. Cass. Civ., SS.UU. n. 735/2015; Consiglio di Stato n. 2396/2018; C.G.A. n. 292/2018).

La sentenza richiama il precedente coevo della Sezione, n. 2512 del 28.11.2018, con cui è stato ricostruito il quadro normativo, rilevando che "la rinuncia abdicativa di un diritto determina la sua incondizionata perdita (con un iato logico, se non temporale, rispetto al suo riacquisto da parte di altro soggetto), e non certo la sua conversione nell'equivalente monetario del suo valore, osservando, inoltre, che, in base all'art. 827 c.c., il bene abbandonato rientra ex lege nel patrimonio dello Stato, che non necessariamente coincide con l'ente che ha occupato il terreno sul quale è stata realizzata l'opera pubblica; con conseguente impossibilità di gravare dell'obbligo risarcitorio l'ente che occupa il terreno sul quale ha realizzato un'opera pubblica, tranne il caso in cui coincida con lo Stato. Nella sentenza n. 2580/2018 è stato, altresì, precisato che nella Regione Siciliana - pur accogliendo ipoteticamente la prospettiva della rinuncia abdicativa - le aree abbandonate dal privato entrerebbero a far parte del patrimonio della Regione in ossequio a quanto disposto dall'art. 34 dello Statuto regionale.

FARMACIE

26. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00312/2018

Localizzazione di sede farmaceutica

E' improcedibile l'impugnazione dell'atto di un comune di localizzazione di una sede farmaceutica, ove non venga impugnato il successivo bando regionale indetto per la copertura della relativa sede.

Nell'ambito del concorso straordinario del concorso per l'assegnazione delle nuove farmacie, la sentenza dichiara improcedibile l'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una nuova farmacia, effettuato dal comune, ove non venga successivamente impugnato anche il bando del concorso indetto per la copertura, tra le altre, anche di quella sede farmaceutica.



FORMAZIONE PROFESSIONALE

27. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00654/2018

Procedura selettiva espletata dal CIAPI – giurisdizione Giudice ordinario.

Difetto di giurisdizione del G.A. con riguardo all'impugnazione di atti relativi a una procedura selettiva espletata dal CIAPI. La sentenza dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. a sindacare gli atti di una procedura di selezione di personale della formazione professionale, espletata dal CIAPI, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 7759 del 27 marzo 2017, secondo la quale le controversie relative alle procedure concorsuali svolte dalle società in house rientrano nella giurisdizione del G.O. (nello stesso senso cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 29 maggio 2017, n. 745).

28. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 00795/2018

Formazione professionale - erogazione finanziamenti regionali - ritardo - non determina danno risarcibile,

Conseguenze derivanti dalla ritardata erogazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di corsi di formazione. Stabilisce la sentenza che il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti, con conseguente ritardo nell'effettuazione dei corsi di formazione finanziati, non determina un danno risarcibile, in favore degli enti di formazione, con riguardo agli oneri di gestione dell'ente.

Richiamando la precedente sentenza n. 646/2018, ha precisato: "Invero non è condivisibile l'impostazione di fondo da cui muove la ricorrente, in quanto gli enti di formazione dovrebbero essere dei soggetti autonomamente organizzati e strutturati che, a determinate condizioni, possono divenire concessionari per lo svolgimento di un servizio della Regione Siciliana; ed è pertanto inaccettabile che gli ordinari costi di gestione di tali enti (affitto dei locali e pagamento degli stipendi del proprio personale) possano costituire oneri imprevisti (e trasformarsi in danno risarcibile) di cui sarebbe responsabile la Regione Siciliana, per il mancato finanziamento dei corsi di formazione, nei tempi sperati dall'interessato".

GIUDIZI ELETTORALI

29. T.A.R. Palermo, Sez. III, sentenze n. 02411/2018 e n. 02412/2018

Dichiarazioni sostitutive - rese da rappresentanti di lista – validità o meno.

Per quanto attiene alla validità delle dichiarazioni sostitutive rese da rappresentanti di lista e da candidati alla carica di consiglieri comunali, tale

principio di prova è stato ritenuto inammissibile, avuto riguardo sia all'intrinseca inattendibilità del principio di prova proveniente dal rappresentante di lista o il candidato, il quale dichiara di non avere potuto fare verbalizzare una presunta irregolarità; sia, alla specifica normativa regionale siciliana contenuta nell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del D.P. Reg. n. 3/1960.

NOTIFICAZIONI

30. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02374/2018

Notificazione - incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario – rilevanza – limite.

Sebbene i ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possano essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l'adito organo di giustizia amministrativa, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del T.A.R. adito (cfr, sul punto, C.g.a. in sede giurisd., 11 maggio 2009, n. 399; T.a.r. Sicilia, III, 19 giugno 2013, n. 1339 ; e, idem, 27 luglio 2010, n. 8974) - tuttavia, l'incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario non vale a rendere la notifica inesistente ma soltanto invalida e tale invalidità, configurandosi quale nullità e non come inesistenza giuridica, è sanata dalla costituzione della parte o dalla rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (così Cass. Civ., sez. II, 24/06/1996, n. 5826; e, da ultimo, sullo specifico punto, T.A.R. per la Calabria-Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 300/2018 del 30.5.2018).

REGIONE ED ENTI LOCALI

31. T.A.R. Palermo, Sez. III sent. n. 02165/2018

Consigliere comunale - azione a difesa del proprio munus.

Sulla impugnazione, da parte del consigliere comunale, della deliberazione di approvazione del rendiconto esercizio finanziario, è stata fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui restano irrilevanti le violazioni formali o procedurali poste a presidio delle prerogative del consigliere comunale, allorché lo stesso sia stato posto nelle condizioni di esercitare consapevolmente il proprio munus e, comunque, non abbiano chiarito in che misura la violazione



formale abbia inciso sulle prerogative inerenti l'ufficio (richiamati i seguenti precedenti: Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 luglio 2018, n. 429; Catanzaro, 20 luglio 2017, n. 1156; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 novembre 2015, n. 3269; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 maggio 2012, n.1029).

SANITÀ REGIONALE - TETTI DI SPESA E BUDGET

32. T.A.R. Palermo, Sez. III, sentenze n. 01341/2018 e n. 00858/2018

Concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative – non sussiste

La Sezione ha ribadito che, in tale materia, non viene in rilievo una vera e propria concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, e che, in base all'art. 25 della l.r. n. 5/2009, l'Assessore alla Salute chiama le predette ad un "confronto" che esula dalla logica concertativa ed è privo dei caratteri dell'accordo.

Fissazione tetti di spesa - anche in una fase avanzata dell'anno.

È stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la fissazione dei tetti di spesa anche in una fase avanzata dell'anno al quale si riferiscono è legittima, in quanto gli operatori del settore possono aver riguardo, sinché non intervenga il provvedimento, all'entità delle somme contemplate nell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria prevista dalle norme finanziarie dell'anno in corso (vedasi anche la sentenza della Sezione 13.04.2018, n. 879).

PIANIFICAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE

33. T.A.R. Palermo, Sez. III, sentenze n. 02205/2018 e n. 01154/2018

Partecipazione al procedimento – non occorre.

Con riferimento al provvedimento del Comune, di distribuzione delle farmacie sul territorio, la Sezione, nel ribadire la natura di atto generale, ha sottratto la sua adozione alla disciplina della partecipazione al procedimento, richiamando l'art. 13 della l. n. 241/1990, riprodotto nella Regione Siciliana con l'art. 14 della l.r. n. 10/1991.

Calcolo popolazione – per determinare numero farmacie – criterio.

Per quanto attiene al calcolo della popolazione al fine di determinare il numero delle farmacie, è stato precisato che, in base alla disposizione contenuta nell'art.

11 del d.l. n. 1/2012 (conv. dalla l. n. 27/2012), il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, e non si riferisce, invece, al "bacino di utenza" del singolo esercizio farmaceutico; sicché, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI

34. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02577/2018

Concreta erogazione del servizio – difetto giurisdizione.

La Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione in tutti i casi in cui viene chiesta la concreta erogazione del servizio, sussistendo quella del G.O., venendo in rilievo la domanda di assegnazione del massimo delle ore, lamentando l'incidenza della contrazione delle ore di sostegno sul diritto allo studio del minore e il carattere compensativo - rispetto al percorso scolastico degli alunni normodotati - dell'assegnazione delle ore di sostegno nella misura ritenuta adeguata dai competenti organi (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25011 del 25 novembre 2014, l'Adunanza Plenaria n. 7/2016, richiamata da Consiglio di Stato n. 3722/2016, e l'ordinanza delle SS.UU. n. 5060/2017).

Con la sent. cit. la Sezione ha dichiarato ammissibile e ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di redazione del Piano Educativo.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.

34. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 02423/2018

Autorità d'ambito – ha personalità giuridica e un'autonomia patrimoniale perfetta - separazione patrimonio società e singoli soci – responsabilità di quest'ultimi per obbligazioni sociali – non sussiste

L'art. 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel definire l'Autorità d'ambito come una struttura dotata di personalità giuridica che conferisce alla stessa un'autonomia patrimoniale perfetta (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8239) con conseguente completa e netta separazione del patrimonio della società e dei singoli comuni soci, impedisce che quest'ultimi possano essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali (Cass. Civ., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14655) sulla base di un titolo esecutivo formatosi esclusivamente nei confronti dell'A.T.O. La sentenza esclude, inoltre, che i comuni soci siano successori a titolo universale delle A.T.O.



Tabella dati del T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo



Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2018	
1. Situazione al 31/12/2018	
1.1 Pendenti al 1/1/2018	9.175
1.2 Sopravvenuti nel corso dell'anno (*)	2.634
1.3 Esauriti nel corso dell'anno	3.138
1.4 Pendenti al 31/12/2018	7.671
1.5 Differenza	- 1.404

(*) così suddivisi:	
ordinari	1.802
ottemperanza	492
rito abbreviato (ex art. 119 c.p.a.)	9
rito appalti (ex art. 120, c. 2 bis c.p.a.)	27
rito appalti (ex art. 120 c.p.a.)	91
accesso a documenti (ex art. 116 c.p.a.)	43
silenzio P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	88
per ingiunzione (ex art. 118 c.p.a.)	3
Riassunzione per incompetenza (ex artt. 15 co4 e 16 co3 c.p.a.)	9
elettorale	1
elettorale (ex art. 129 c.p.a.)	3
elettorale (ex art. 130 c.p.a.)	12
risarcimento (ex art. 30 c.p.a.)	20
domanda di accertamento nullità (ex art. 31 co.4 c.p.a.)	14
trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione	19
trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	1
Totale	2.634

2. Numero delle adunanze tenute nel 2018	
- udienze pubbliche	60
- adunanze camerale (sospensive, altri ruoli)	66
- udienza pubblica speciale elettorale	1
- udienze pubbliche di smaltimento	5

3. Numero di ricorsi trattati in udienza pubblica nel 2018	
- ruolo ordinario	1.303
- ruolo elettorale	23
- ruolo straordinario, aggiunto, etc.	168
Totale	1.494

4. Numero procedimenti (UP e CC) conclusi con sentenza definitiva		
a - numero ricorsi		
b - numero sentenze		2.355
↳	di cui sentenze "brevi" (*)	275
I - merito		1.284
II - irricevibili, inammissibili,		796

(*) adottate direttamente in sede camerale

5. Numero procedimenti con provvedimenti collegiali interlocutori		
- numero ricorsi		441
- numero provvedimenti interlocutori		492
- sospensione del giudizio		10

6. Procedimenti rimessi alla Corte Costituzionale (mediante ordinanza)		
a - numero ricorsi		==
b - ordinanze di remissione		==

7. Numero procedimenti cautelari trattati nel 2018		
a - numero ricorsi		2.134
b - numero provvedimenti adottati		1.348
I - interlocutori		102
II - sostanziali		1.246
II.a - accoglimento		583
II.b - rigetto		594
II.c - revoca ordinanze		==
II.d - altro		69

8. Procedimenti ex art. 112 c.p.a. (c.d. "ottemperanza")		
a - numero ricorsi		861
b - numero pronunce		854

9. Procedimenti ex art. 116 c.p.a. (c.d. "accesso agli atti")		
a - numero ricorsi		71
b - numero pronunce		71

10. Procedimenti ex art. 117 c.p.a. (c.d. "silenzio")		
a - numero ricorsi		89
b - numero pronunce		89

11. Procedimenti ex art. 56 c.p.a. (c.d. "decreti cautelari provvisori")		
a - numero ricorsi		173
b - numero pronunce in forma di decreto		173



12. Procedimenti ex art. 118 c.p.a. (c.d. “decreti ingiuntivi”)	
a - numero ricorsi	5
b - numero pronunce in forma di decreto	5
c - decreti ingiuntivi opposti	==

13. Procedimenti varie tipologie di estinzione del giudizio	
a - numero ricorsi	783
b - numero pronunce in forma di decreto	783
c - decreti decisori opposti	7

14. Numero di O.P.I. adottate fuori dall'udienza	
a - numero ricorsi	35
b - numero O.P.I.	35

15. Numero decreti presidenziali	
a - numero ricorsi	318
b - numero D.P. (abbrev.termini, fissaz.ric.elettorali, trasmissione atti ad altri uffici, autorizz. notifica per p.p., regolam.competenza)	318

16. Procedimenti per ammissione al patrocinio a spese dello Stato (DPR. 2002, n. 115)					
Numero istanze proposte	Numero sedute della Commissione	Istanze accolte	Istanze non accolte	Istanze con esito interlocutorio	Istanze con non luogo a provvedere
154	13	110	27	94	12

17. Magistrati addetti alle sezioni [al 31/12/2018]		
Sezione I	- Presidente	1
	- Consiglieri	3
	- Primi Referendari	1
	- Referendari	=
Sezione II	- Consigliere con funzioni di Presidente di Sezione	1
	- Consiglieri	2
	- Primi Referendari	1
	- Referendari	1
Sezione III	- Consigliere con funzioni di Presidente di Sezione	1
	- Consiglieri	2
	- Primi Referendari	=
	- Referendari	1

18. Personale amministrativo addetto ai servizi giurisdizionali [al 31/12/2018]	
Ufficio ricorsi	
- Funzionario (Area III – F5) [anche in sezione I, sezione II e sezione III]	1
- Assistente (Area II – F3)	1
Sezione I	
- Funzionario (Area III – F5) con funzioni di direttore della segreteria di sezione [anche URR e sezioni giurisdizionali]	1
- Assistente (Area II – F4)	1
- Assistente (Area II – F3)	2
- Operatore (Area II – F2)	1
- Istruttore direttivo C8 (Regione Siciliana)	1
Sezione II	
- Funzionario (Area III – F5) con funzioni di direttore della segreteria di sezione [anche URR e sezioni giurisdizionali]	1
- Assistente (Area II – F4)	1
- Assistente (Area II – F3)	3
- Operatore (Area II – F2) in condivisione con la sezione III]	1
Sezione III	
- Funzionario (Area III – F5) con funzioni di direttore della segreteria di sezione [anche URR e sezioni giurisdizionali]	1
- Assistenti (Area II – F3)	4
- Operatori (Area II – F2) [di cui uno in condivisione con la sezione II]	2

19. Personale amministrativo afferente alla Segreteria Generale [al 31/12/2018]	
- Funzionario (Area III – F4)	1
- Funzionario (Area III – F2)	1
- Funzionario Informatico (Area III – F1)	1
- Assistenti (Area II – F4)	2
- Assistente (Area II – F3)	2
- Operatore (Area II – F2)	3
- Ausiliario (Area I – F2)	1

20. Numero affari assegnati complessivamente nel 2018 ai magistrati (relatori)			
	merito	sospensive ed altri	totale
totale	1.494	3.571	5.065

21. Numero provvedimenti collegiali depositati nel 2018 dai magistrati (relatori)				
	sentenze definitive	provvedimenti istruttori collegiali	ordinanze cautelari	totale
totale	2.355	442	1.348	4.145



D.P. n. 22

Composizione Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA

DECRETO N. 22 / 18

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14, Titolo V allegato 2, del D.L. 2 luglio 2010, n. 104;

Visto il verbale della Seduta del Consiglio di Presidenza del 3.7.2015, approvato nella seduta del 17.7.2015, laddove stabilisce la durata annuale della Commissione in argomento;

Visto l'avviso inviato ai Sigg. Magistrati, per il tramite della segreteria in data 04/05/2018 a mezzo posta istituzionale;

Considerato che dagli stessi non è pervenuta alcuna osservazione o richiesta e che il Cons. Giovanni Tulumello nella qualità di componente del CPGA, in proroga, ha manifestato la propria indisponibilità nell'eventuale conferimento di incarico presso detta Commissione;

Viste le precedenti nomine a partire dall'anno 2008;

Preso atto che i Magistrati di questo Tribunale che da più tempo hanno cessato dalle funzioni di Presidente, Componente e di Vice delle predette cariche di detta Commissione sono rispettivamente il Cons. Aurora Lento (2015), Cons. Anna Pignataro (2015), 1° Ref. Sebastiano Zafarana (2016) e il 1° Ref. Francesco Mulieri, trasferito dal TAR Catania presso la sede di questo TAR dal 30 aprile 2018;

Considerato il carico di lavoro ridotto per i magistrati di nuova assunzione;

DECRETA

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato sedente presso la Sede di Palermo di questo Tribunale amministrativo regionale è costituita, dal 1° maggio 2018, come segue:

Presidente:	Consigliere Aurora LENTO
Supplente:	Consigliere Sebastiano ZAFARANA
Componente	Consigliere Anna PIGNATARO
Supplente:	1^ Referendario Francesco MULIERI

2

Componente avv. Giuseppe **IMMORDINO**
Supplente avv. Lucia **Ponzo** - **Avv. Carmelo La Fauci**
Belponer;

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal Sig. Pirrone Angelo – Assistente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le stesse funzioni saranno espletate dalla Sig.ra Di Nicola Caterina - Assistente.

La Segreteria Generale, in sede, è incaricata dell'esecuzione e delle comunicazioni personali a ciascun componente ed al segretario della Commissione nonché della pubblicazione all'albo dell'Ufficio e dell'inserimento del presente decreto nel sito INTERNET ufficiale della Giustizia amministrativa.

Copia del presente decreto sarà altresì trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Palermo

IL PRESIDENTE
(Dott. Calogero Ferlisi)





D.P. n. 34

Bando di selezione per tre posti di tirocinio formativo
presso il T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo



Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo

Decreto presidenziale n. 34 del 12/11/2018

“Approvazione bando di selezione per tre posti di tirocinio formativo (c.d. *stage*) presso il Tar Palermo”.

Il Presidente

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

Visti:

- la deliberazione n. 75 dell'05 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza che detta le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

- il modello di bando tipo per l'ammissione di tirocinanti ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, allegato alla succitata deliberazione;

Visto l'art.73 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che a seguito dell'interpello n. 17 del 22/10/2018, due magistrati hanno manifestato la loro disponibilità all'assegnazione dei tirocinanti;

Visto lo schema di bando di selezione e il modello di domanda, allegati al presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. **Di approvare** il bando di selezione e il modello di domanda, allegati al presente decreto;
2. **Di dare mandato** all'Ufficio di segreteria di curare i successivi adempimenti in tema di pubblicizzazione del bando e di istruttoria del procedimento.

Il Presidente

Dott. Calogero Ferlisi



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO

Il Presidente

**BANDO PER N. 3 TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA, AI
SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013, PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - SEDE DI PALERMO -**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali";

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Articolo 1
(Durata e decorrenza)

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di **n. 3 (tre)** neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il T.A.R. Palermo per la durata di 18 mesi a decorrere dal 16/01/2017, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;



- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni ed a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
 - g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono

stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.



7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

11. Il tirocinante verrà, inoltre, chiamato a svolgere attività nell'ambito dell'Ufficio del Processo Amministrativo (di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017 n. 69, con il quale è stato introdotto l'art. 22-bis al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005), istituito presso questo Tribunale con decreto presidenziale n. 19 del 15 06//2017, con conseguente assegnazione dei compiti individuati al comma 5 della sopra indicata disposizione regolamentare.

Articolo 4 (Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5 **(Modalità e termine di presentazione delle domande)**

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, Via Butera n. 6, anche a mezzo **e-mail p.nalbone@giustizia-amministrativa.it** o all'indirizzo **pec: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it** ovvero, a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro di spedizione) entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul sito della giustizia amministrativa, con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica o mail per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
5. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6 **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e



- alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal segretario generale del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente dell'ufficio giudiziario.
 3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario.

Il presente bando, unitamente al modello di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa alla voce:

www.giustizia-amministrativa.it, in sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce: "Concorsi", trasmissione alle Università, alle Scuole delle professioni legali, ai COA e affissi nella sede dell'ufficio giudiziario del T.A.R.

Ogni effetto giuridico, ed in particolare il termine entro cui inoltrare le domande di partecipazione, decorrerà dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale della *giustizia amministrativa*.

Palermo, li 12 NOV. 2018

**Il Presidente
Calogero Ferlisi**

**MODELLO DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI N. 2 TIROCINANTI
PRESSO IL T.A.R. DELLA SICILIA SEDE DI PALERMO.**

Bando del 12 novembre 2018

(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

**Al Sig. Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia- sede di Palermo
Via Butera, 6
90133 Palermo**

Il/La sottoscritto/a, nato/a.....,
il..... residente a..... in via.....
.....n..... telefono cellulare.....;
email....., pec.....;
codice fiscale.....;

c h i e d e

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 e s.m.i.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data..... presso l'Università di numero di matricola.....;
- b) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
 - diritto costituzionale, voto:.....
 - diritto privato, voto:.....
 - diritto processuale civile, voto:
 - diritto commerciale, voto:
 - diritto penale, voto:
 - diritto processuale penale, voto:
 - diritto del lavoro, voto:
 - diritto amministrativo, voto:e quindi una media complessiva pari a
- c) di aver riportato un punteggio di laurea pari a:
- d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma



- a mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;
- a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo, qualora risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito;
- a non svolgere, per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, le attività di cui al comma 2 dell'art. 3 del bando, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- a non accedere, per tutta la durata del tirocinio, a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificatamente dal magistrato affidatario.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati dal TAR, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente copia di un documento di identità.

(luogo e data)

Il richiedente _____
(firma per esteso e leggibile)



D.P. n. 38

Composizione delle Sezioni interne del T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA PALERMO

DECRETO N. 38/18

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6 della L. 27 aprile 1982, n. 186;

VISTI i vigenti "*criteri per la composizione delle sezioni interne*" (artt. 16 e 17 della delibera 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa*");

PREMESSO che, a seguito di interpello interno (diramato con nota prot. n. 15 del 5 ottobre 2018) i Magistrati in servizio presso questo TAR non hanno fatto pervenire alcuna osservazione o preferenza, ad eccezione del Cons. Giuseppe La Greca in servizio presso la Sez. 2[^], che ha formulato espressa istanza di assegnazione ad altra Sezione;

CONSIDERATO che, tra i Magistrati di questo T.A.R.:

a) il Cons. Nicola Maisano, in servizio presso la Sezione 3[^], ha maturato in data 1 giugno 2018, il periodo massimo di permanenza continuativa (cinque anni) nella predetta Sezione;

b) il Cons. Anna Pignataro, in servizio presso la Sezione 2[^], maturerà il prossimo 31 dicembre 2018 il periodo massimo di permanenza continuativa (cinque anni) nella predetta Sezione;

RITENUTO, per conseguenza, di dovere provvedere alla rotazione dei predetti magistrati con passaggio del Cons. Nicola Maisano alla Sezione 2[^] e contestuale passaggio del Cons. Anna Pignataro alla Sezione 3[^];

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Pres. del Consiglio di Stato prot. n. 2160 del'11 dicembre 2018, che, in forza della delibera del CPGA 6 dicembre 2018, ha disposto *“l'applicazione con mobilità temporanea, a titolo provvisorio ... a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 o, se anteriore, fino all'ingresso dei neo Referendari assunti con il concorso in fase di svolgimento”*, dei (tra gli altri) seguenti magistrati:

- a) Cons. Giuseppe La Greca, dall'attuale sede di servizio, presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], alla Sez. stacc. di Catania;
- b) Ref. Raffaella Russo, dall'attuale sede di servizio presso la Sez. stac. di Catania, Sez. 1[^], alla sede di Palermo;
- c) Ref. Laura Patelli, dall'attuale sede di servizio presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], al TAR Piemonte, Torino;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

INTERPELLATI i Presidenti delle Sezioni interne che non hanno fatto pervenire in Segreteria alcuna proposta o osservazione;

DECRETA

A decorrere dal 1° gennaio 2019, la composizione delle tre Sezioni funzionanti presso la Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia è la seguente:

SEZIONE 1[^]		
Dott. Calogero	FERLISI,	Presidente
Dott. Giovanni	TULUMELLO,	Consigliere
Dott.ssa Aurora	LENTO,	Consigliere
Dott. Roberto	VALENTI,	Consigliere
Dott. Sebastiano	ZAFARANA,	I° Referendario



SEZIONE 2[^]

Dott. Cosimo	DI PAOLA,	Presidente
Avv. Nicola	MAISANO,	Consigliere
Dott. Giuseppe	LA GRECA, <i>(tempor. assegnato alla Sez. stacc. di Catania, fino al 31.12.2019)</i>	Consigliere
Avv. Francesco	MULIERI	I° Referendario
Dott.ssa Laura	PATELLI, <i>(tempor. assegnata al TAR Piemonte, Torino, fino al 31.12.2019)</i>	Referendario
Dott. Raffaella Sara	RUSSO, <i>(tempor. assegnata al TAR Palermo fino al 31.12.2019)</i>	Referendario

SEZIONE 3[^]

Dott.ssa Cristina	QUILIGOTTI,	Presidente
Dott.ssa Maria	CAPPELLANO,	Consigliere
Dott.ssa Anna	PIGNATARO,	Consigliere
Dott. Calogero	COMMANDATORE,	Referendario
Dott. Pier Luigi	TOMAIUOLI, <i>(collocato fuori ruolo dal 13.01.2014);</i>	Consigliere

Resta salva la rivalutazione della predetta composizione per effetto di possibili variazioni dell'organico dei Magistrati nel corso del 2019, o di sopravvenute esigenze collegate all'andamento del contenzioso e quindi al carico di lavoro di ciascuna Sezione.

La Segreteria Generale, in sede, è incaricata dell'esecuzione e delle comunicazioni di rito.

Palermo, 21 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

(Dott. Calogero Ferlisi)



D.P. n. 39

Composizione Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato (2)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA PALERMO

DECRETO N 39/2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 14, Titolo V allegato 2, del D.L. 2 luglio 2010, n. 104;
Considerato che, in attuazione della norma citata, occorre costituire la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2018 presso la sede di Palermo di questo Tribunale amministrativo regionale.

PRESO ATTO dell'esito negativo dell'interpello di cui alla nota n. 16 del 5 ottobre 2018 inviata ai Signori Magistrati qui in servizio;
VISTA la nota prot. n. 1934 del 31 ottobre 2018, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo comunica i nominativi degli avvocati designati a far parte di tale Commissione;
PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Pres. del Consiglio di Stato prot. n. 2160 del'11 dicembre 2018, che, in forza della delibera del CPGA 6 dicembre 2018, ha disposto "*l'applicazione con mobilità temporanea, a titolo provvisorio ... a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 o, se anteriore, fino all'ingresso dei neo Referendari assunti con il concorso in fase di svolgimento*", dei (tra gli altri) seguenti magistrati:



a) Cons. Giuseppe La Greca, dall'attuale sede di servizio, presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], alla Sez. stacc. di Catania;

b) Ref. Raffaella Russo, dall'attuale sede di servizio presso la Sez. stac. di Catania, Sez. 1[^], alla sede di Palermo;

c) Ref. Laura Patelli, dall'attuale sede di servizio presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], al TAR Piemonte, Torino;

CONSIDERATA l'eccezionale situazione organica di fatto determinatasi presso questo TAR a seguito delle assegnazioni temporanee di cui sopra, nonché della proroga dei magistrati collocati fuori ruolo;

- che occorre, comunque, operare seguendo la regolare della turnazione **annuale** dei componenti della Commissione;

DECRETA

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato davanti la Sede di Palermo di questo Tribunale amministrativo regionale per l'anno 2019 è costituita come segue:

a) - Consigliere Giovanni Tulumello - Presidente;

(supplente: Consigliere Aurora Lento);

b) – I° Ref. Francesco Mulieri - Componente;

(supplente: Ref. Raffaella Sara Russo);

c) - Avv. Giuseppe Immordino - Componente;

(Supplenti: Avv. Lucia Ponzo - Avv. Carmelo La Fauci Belponer);

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal Signor Angelo Pirrone, Assistente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le stesse funzioni saranno espletate dalla Sig.ra Caterina Di Nicola, Assistente.

La Segreteria Generale, in sede, è incaricata dell'esecuzione e delle comunicazioni personali a ciascun componente ed al segretario della Commissione, nonché della pubblicazione all'albo dell'Ufficio e dell'inserimento del presente decreto nel sito INTERNET della Giustizia amministrativa.

Copia del presente decreto sarà altresì trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Palermo, 21 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

(Dott. Calogero Feflisi)





D.P. n. 45

Ripartizione dei ricorsi fra le sezioni interne per l'anno 2019



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA PALERMO

DECRETO N. 45 /2018

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modifiche;
VISTI i vigenti criteri di ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni interne dei Tribunali amministrativi Regionali ordinati su più Sezioni, deliberati dal Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che, dall'esame dell'andamento del contenzioso nell'anno 2018 presso questa Sede, è emersa, alla data del 20 dicembre 2018, la seguente situazione:

Sez. 1[^], ricorsi introitati n. 1028,
Sez. 2[^], “ “ n. 1055,
Sez. 3[^], “ “ n. 0457;

PRESO ATTO del Decreto del Pres. del Consiglio di Stato prot. n. 2160 del'11 dicembre 2018, che, in forza della delibera del CPGA 6 dicembre 2018, ha disposto *“l'applicazione con mobilità temporanea, a titolo provvisorio ... a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 o, se anteriore, fino all'ingresso dei neo Referendari assunti con il concorso in fase di svolgimento”*, dei (tra gli altri) seguenti magistrati:

a) Cons. Giuseppe La Greca, dall'attuale sede di servizio, presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], alla Sez. stacc. di Catania;

b) Ref. Raffaella Russo, dall'attuale sede di servizio presso la Sez. stac. di Catania, Sez. 1[^], alla sede di Palermo;

c) Ref. Laura Patelli, dall'attuale sede di servizio presso il TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2[^], al TAR Piemonte, Torino;

CONSIDERATO che, in relazione all'andamento del contenzioso ed alla dotazione organica di fatto determinatasi nelle tre Sezioni, occorre bilanciare il carico di lavoro tra le Sezioni 2[^] e 3[^];

RITENUTO, pertanto, doversi adottare, per il **prossimo anno 2019**, i seguenti criteri di assegnazione delle materie alle Sezioni interne, con riserva di eventuale rivalutazione dei criteri medesimi all'esito di successive rilevazioni dell'andamento del contenzioso, o ad eventuali variazioni della dotazione organica, di fatto o di diritto, del personale di magistratura assegnato alle singole Sezioni;

DECRETA

per l'anno 2019 la ripartizione dei ricorsi fra le tre Sezioni funzionanti presso la Sede di Palermo di questo Tribunale è disciplinata dalla tabella allegata e dalle relative note che ne formano parte integrante.

La Segreteria Generale, in sede, è incaricata della esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi all'albo dell'Ufficio, da comunicarsi individualmente agli addetti del Servizio ricezione atti ed a quelli delle Segreterie giurisdizionali delle Sezioni e da rendere noto agli Organismi rappresentativi forensi.

Si trasmetta, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in esecuzione delle pertinenti direttive.

Palermo, 21 dicembre 2018.

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi





RIPARTIZIONE DEI RICORSI FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2019

SETTORE DI ATTIVITÀ MATERIA	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA
<p><u>1. - Pubblico impiego e relative procedure di accesso.</u></p> <p>- <u>Incarichi, collaborazioni e contratti di lavoro</u> presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.</p> <p>- <u>Rapporti di servizio a carattere onorario.</u></p> <p><u>2. - Controversie in materie previste dall'art. 133 del D.lvo 02/07/2010, n. 104 e successive modificazioni.</u></p>	<p>A - Amministrazioni civili e militari dello Stato.</p> <p>B - Enti pubblici nazionali.</p> <p>C - Servizio Sanitario Nazionale e regionale.</p> <p>D - Università, ed istruzione superiore.</p> <p>A - Trasporti.</p> <p>B - Telecomunicazioni.</p>	<p>E - Pubblica istruzione (personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria).</p> <p>F - Enti di ricerca.</p> <p>G - Enti pubblici locali.</p> <p>C - Servizi afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare.</p>	<p>H - Amministrazione regionale.</p> <p>I - Enti pubblici regionali.</p> <p>D - Servizio farmaceutico.</p> <p>E - Servizi di cui alla disciplina sulla concorrenza (L. 481/95).</p>
<p><u>3. - Attività contrattuale e concessionale della P.A.</u></p> <p>- Appalti di lavori, forniture e servizi.</p> <p>- Concorsi di progettazione ed incarichi di progettazione.</p> <p>- Concessioni di lavori e servizi.</p>	<p>A - Amministrazioni dello Stato.</p> <p>B - Enti pubblici nazionali.</p> <p>C - Servizio Sanitario nazionale e regionale.</p>	<p>D - Amministrazioni regionali, esclusa la materia dei finanziamenti.</p> <p>E - Enti pubblici regionali.</p> <p>F - Appalti di lavori, servizi e forniture delle Aziende sanitarie ed ospedaliere; ferma la competenza della Sezione 1[^] per le gare di livello regionale o di bacino pluri-aziendale.</p>	<p>G - Enti pubblici locali inclusi enti e società di gestione dei servizi pubblici.</p>
<p><u>4. - Edilizia agevolata della P.A.</u></p>	<p>A - Enti di cui al precedente punto 3</p>	<p>B - Enti di cui al precedente punto 3</p>	<p>C - Enti di cui al precedente punto 3</p>
<p><u>5. - Edilizia economica e popolare.</u> (Con esclusione dell'attività concessionale e contrattuale, rientrante nel precedente punto 3.)</p>	<p>A - Soggetti privati (cooperative, imprese)</p>	<p>B - Soggetti pubblici (IACP)</p>	<p>-----</p>



RIPARTIZIONE DEI RICORSI FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2019

SETTORE DI ATTIVITÀ MATERIA	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA
6. - <u>Urbanistica, edilizia ed uso del Territorio</u>	<p>A - Demanio e concessioni demaniali.</p> <p>B - Patrimonio pubblico statale, regionale e Locale, ivi compresi i provvedimenti di sgombero (fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza della Sezione 3^a).</p> <p>C - Protezione civile e gestione delle emergenze.</p> <p>D - Tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali sul territorio.</p>	<p>E - Assesto generale del territorio e attività di pianificazione socio-economica (piani integrati territoriali, contratti d'area e simili).</p> <p>F - Concessioni edilizie ed oneri relativi.</p> <p>G - Abusivismo edilizio.</p>	<p>H - Utilizzazione del territorio a fini produttivi (attività estrattiva, cave, insediamenti industriali, artigianali e commerciali).</p> <p>I - Usi civici.</p> <p>L - Strumenti urbanistici.</p> <p>M - Espropriazioni per p.u. e altri procedimenti ablatori.</p> <p>N - Requisizioni ed imposizioni di servitù pubbliche.</p>
7. - <u>Sanità</u>	<p>A - Attività convenzionale del Servizio Sanitario e provvedimenti organizzativi, gestionali e di controllo. Accreditementi</p> <p>B - Disciplina della spesa sanitaria.</p>	<p>C - Provvedimenti in tema di sanità ed igiene pubblica (esclusi i provvedimenti d'urgenza)</p>	<p>D - Disciplina delle farmacie (piante organiche, sedi, procedure concorsuali, ecc.).</p>
8. - <u>Attività economiche,</u>	<p>A - Trasporti, attività connesse e provvedimenti relativi al traffico ed alla circolazione urbana ed extraurbana.</p> <p>B - Lavoro, formazione e previdenza sociale.</p>	<p>C - Agricoltura, industria, commercio e artigianato.</p> <p>D - Caccia e pesca.</p> <p>E - Distribuzione e vendita di generi di Monopolio. Giuochi e scommesse</p>	<p>G - Credito e assicurazioni [per quanto residua rispetto al precedente punto 2)].</p> <p>H - Impianti distribuzione carburanti.</p> <p>F - Energia e relativi impianti.</p>
9. - <u>Servizi pubblici e relative attività organizzative, gestionali e di controllo.</u> - <u>Finanziamenti, sovvenzioni e contributi della P.A.</u>	<p>A - Amministrazioni statali e regionali.</p>		<p>B - Amministrazioni locali, compresa la materia dei bilanci e della finanza locale.</p>
10. - <u>Progettazione e definitiva realizzazione di oo.pp.</u> [per quanto residua rispetto al precedente punto 3)].	<p>A - Amministrazioni statali.</p>	<p>B - Amministrazione ed enti regionali.</p>	<p>C - Amministrazioni locali ed enti vari di livello Locale.</p>



RIPARTIZIONE DEI RICORSI FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2019

SETTORE DI ATTIVITÀ MATERIA	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA
11. - Attività culturali e sociali.	<p>A - Cultura.</p> <p>B - Antichità e belle arti.</p> <p>C - Turismo, spettacolo, sport.</p> <p>D - Istruzione universitaria e superiore, (compresi i tirocini formativi, i progetti di ricerca, i dottorati, le specializzazioni ecc.).</p>	<p>E - Ordini e collegi professionali.</p> <p>F - Istruzione prescolastica, primaria e secondaria.</p>	<p>G - Servizi sociali, e servizi socio-assistenziali</p> <p>H - Volontariato</p> <p>I - Qualsiasi forma di assistenza scolastica e/o degli enti locali.</p>
13. - Attività varie della P.A.	<p>A - Provvedimenti amministrativi di contrasto di qualunque forma di criminalità organizzata.</p> <p>B - Provvedimenti di decadenza, scioglimento, rimozione, sospensione, commissariamento (per qualsiasi causa) di organi delle amministrazioni locali (inclusi enti e strutture sussidiari delle medesime) e connessi provvedimenti per il conferimento di incarichi.</p> <p>C - Costituzione, modificazione o soppressione di società ed enti pubblici (ivi compresi provvedimenti organizzativi, finanziari e di controllo).</p>	<p>D - Servizio civile.</p> <p>E - Riconoscimento, sovvenzioni e agevolazioni per le vittime di attività illecite.</p>	<p>F - Immigrazione.</p> <p>G - Polizia, prevenzione, sicurezza (porto e detenzione armi, autorizzazioni di P.S., provvedimenti anti-stalking, D.A.Spo., ecc.).</p> <p>H - Abilitazioni all'esercizio delle professioni.</p> <p>I - Leva militare (stralcio).</p> <p>L - Ordinanze contingibili ed urgenti in quanto non ricomprese in materie di competenza di altra Sezione.</p> <p>M - Gestione portuale e aeroportuale;</p> <p>N - Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe, canoni ed oneri locali.</p>
14. - Contenzioso elettorale.	<p>A - Operazioni elettorali relative alla elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana.</p> <p>B - Operazioni elettorali relative al rinnovo del Parlamento Europeo (eventuali).</p> <p>C - Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (incluse strutture minori)</p>	<p>D - Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti</p>	<p>E - Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti (incluse strutture minori).</p> <p>F - Elezioni relative a liberi Consorzi comunali e Città metropolitane ex L.Reg. n 15/2015 (ex province regionali).</p>

RIPARTIZIONE DEI RICORSI FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2019

SETTORE DI ATTIVITÀ MATERIA	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA
15. - Ottemperanza	<p>A - Pronunzie della Sezione prima. B - Pronunzie dell'Autorità giudiziaria ordinaria non comprese tra quelle attribuite alle Sezioni 2^a e 3^a. C - Pronunzie di altre giurisdizioni (eventuali).</p>	<p>D - Pronunzie della Sezione seconda. E - Pronunzie dell'Autorità giudiziaria ordinaria emessi ex L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto)</p>	<p>F - Pronunzie della Sezione terza. G - Decreti ingiuntivi emessi dall'Autorità giudiziaria ordinaria.</p>



RIPARTIZIONE DEI RICORSI FRA LE SEZIONI PER L'ANNO 2019

SETTORE DI ATTIVITÀ MATERIA | SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

Note:

- A) - I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico-giuridico appare pregiudiziale, prevalente e/o principale. Lo stesso criterio vale per i ricorsi tra loro connessi. In nessun caso l'assegnazione può essere disposta in ragione della prospettiva e della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione delle difese delle parti.
- B) Nei casi di dubbio individuazione della materia ai fini dell'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni, provvede il Presidente del Tribunale, sentiti i Presidenti delle Sezioni interne.
- C) Eventuali ricorsi concernenti materie non espressamente indicate ovvero concernenti materie attribuite alla giurisdizione amministrativa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto saranno ripartiti fra le Sezioni tenendo conto dell'affinità rispetto ad altre materie contemplate, nonché dell'esigenza di mantenere equilibrata la distribuzione del carico di lavoro. Alla relativa assegnazione si provvede con le modalità di cui alla precedente nota B).
- D) L'eventuale erroneità dell'assegnazione di un ricorso ad una Sezione interna può essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione - anche su segnalazione di uno dei componenti del Collegio giudicante - al momento della relativa trattazione. In tal caso, la specifica deduzione sarà formulata nel verbale di udienza, con l'indicazione di quale materia si tratti e quale sia la Sezione interna ritenuta competente, disponendosi contestualmente l'invio di copia del predetto verbale e del fascicolo al Presidente del T.A.R. affinché si pronunzi in via definitiva.
- E) Eventuali assegnazioni generate da mero errore materiale nell'invio telematico del ricorso, saranno formalmente segnalate dal Presidente del TAR al Presidente della Sezione interna assegnataria, il quale provvederà a rimettere immediatamente il ricorso al Presidente del TAR per le relative determinazioni. Resta fermo quanto previsto al precedente punto D) nel caso che il ricorso risulti già fissato in udienza camerale o pubblica.